

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 13 dicembre 2018

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## UNIONE EUROPEA


### SOMMARIO

#### REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento (UE) 2018/1513 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B (18CE2220).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento (UE) 2018/1514 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, acibenzolar-s-metile, clopiralid, emamectina, fenexamide, fempirazamina, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talco E553B e tebuconazolo in o su determinati prodotti (18CE2221).....</u>	Pag. 8
<u>Regolamento (UE) 2018/1515 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina e oxadixil in o su determinati prodotti (18CE2222).....</u>	Pag. 33
<u>Regolamento (UE) 2018/1516 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di penoxsulam, triflumizolo e triflumuron in o su determinati prodotti (18CE2223).....</u>	Pag. 45
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili (18CE2224).....</u>	Pag. 58
<u>Decisione (UE) 2018/1518 del Consiglio, del 9 ottobre 2018, che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni del Banco de España (18CE2225).....</u>	Pag. 63
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1519 della Commissione, del 9 ottobre 2018, che modifica la decisione di esecuzione 2014/150/UE relativa all'organizzazione di una sperimentazione temporanea che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di popolazioni delle specie vegetali frumento, orzo, avena e granturco a norma della direttiva 66/402/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 5470] (18CE2226).....</u>	Pag. 65



<u>Decisione (UE) 2018/1520 della Commissione, del 9 ottobre 2018, che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (18CE2227)....</u>	Pag. 67
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1521 della Commissione, del 10 ottobre 2018, recante modifica della decisione 2009/11/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna [notificata con il numero C(2018) 6507] (18CE2228).....</u>	Pag. 84
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1522 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che stabilisce un formato comune per i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici [notificata con il numero C(2018) 6549] (18CE2229) .....</u>	Pag. 87
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1523 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che istituisce un modello di dichiarazione di accessibilità conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (18CE2230).....</u>	Pag. 103
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1524 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che stabilisce una metodologia di monitoraggio e definisce le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici [notificata con il numero C(2018) 6560] (18CE2231).....</u>	Pag. 108
<u>Decisione n. 1/2018 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 28 settembre 2018, che concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi 2001, 2002 e 2003 [2018/1525] (18CE2232).....</u>	Pag. 117
<u>Decisione n. 2/2018 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 28 settembre 2018, che concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi 2004, 2005 e 2006 [2018/1526] (18CE2233).....</u>	Pag. 118
<u>Decisione n. 3/2018 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 28 settembre 2018, che concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi dal 2007 al 2016 [2018/1527] (18CE2234).....</u>	Pag. 119
<i>Publicati nel n. L 256 del 12 ottobre 2018</i>	
<u>Decisione (UE) 2018/1528 del Consiglio, dell'11 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (18CE2235).....</u>	Pag. 120
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1529 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cioccolato di Modica» (IGP)] (18CE2236).....</u>	Pag. 122
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1530 della Commissione, del 10 ottobre 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (18CE2237).....</u>	Pag. 123
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1531 della Commissione, del 10 ottobre 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (18CE2238).....</u>	Pag. 126
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1532 della Commissione, del 12 ottobre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva diquat, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (18CE2239) .....</u>	Pag. 129
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1533 della Commissione, del 12 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione dell'alginato di sodio come additivo per mangimi destinati a gatti, cani e altri animali non da produzione alimentare e ai pesci e dell'alginato di potassio come additivo per mangimi destinati a gatti e cani (18CE2240).....</u>	Pag. 132



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1534 della Commissione, del 12 ottobre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per quanto riguarda le detrazioni dai contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2017 e il 2018 (18CE2241)</u> .....	Pag. 140
<u>Decisione (UE) 2018/1535 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (18CE2242)</u> .....	Pag. 142
<u>Decisione (UE) 2018/1536 del Consiglio, del 9 ottobre 2018, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici riguardo all'adesione dell'Australia all'accordo riveduto sugli appalti pubblici (18CE2243)</u> .....	Pag. 145
<u>Decisione (UE) 2018/1537 della Commissione, del 18 luglio 2017, relativa all'aiuto di Stato SA.38105 2014/C (ex 2014/NN) al quale il Regno del Belgio ha dato esecuzione a favore di Brussels Airlines, TUI Airlines Belgium e Thomas Cook Airlines Belgium [notificata con il numero C(2017) 5023] (18CE2244)</u> .....	Pag. 148
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz [notificata con il numero C(2018) 6535] (18CE2245)</u> .....	Pag. 176

*Publicati nel n. L 257 del 15 ottobre 2018*

### RETTIFICHE


<u>Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/317 della Commissione, del 2 marzo 2018, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (<i>Aphia minuta</i>) in talune acque territoriali dell'Italia (GUL 62 del 5 marzo 2018) (18CE2246)</u> .....	Pag. 183
--	----------

*Publicato nel n. L 257 del 15 ottobre 2018*



AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO (UE) 2018/1513 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2018

**che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 68, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup> enuncia i criteri per la classificazione delle sostanze chimiche in classi di pericolo, ivi comprese le classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali e tossicità per la riproduzione, di categoria 1 A o 1B. Le sostanze classificate in una qualsiasi delle tre classi di pericolo sono indicate collettivamente nel presente regolamento come «sostanze CMR».
- (2) L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 elenca le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi. La Commissione ha elaborato criteri per l'individuazione di articoli contenenti sostanze CMR che potrebbero essere utilizzati dai consumatori, per i quali sarebbe opportuno aggiungere una nuova restrizione all'allegato XVII utilizzando la procedura semplificata di cui all'articolo 68, paragrafo 2, di tale regolamento. In base ai criteri elaborati dalla Commissione, sono considerati articoli cui attribuire la priorità i capi d'abbigliamento, gli altri articoli tessili e le calzature<sup>(3)</sup>.
- (3) Talune sostanze CMR sono presenti in capi d'abbigliamento e relativi accessori, altri articoli tessili e calzature o sotto forma di impurità derivanti dal processo di produzione o perché intenzionalmente aggiunte per conferire ai prodotti proprietà specifiche.
- (4) Dalle informazioni fornite dalle autorità pubbliche e dai portatori di interessi risulta che i consumatori potrebbero essere potenzialmente esposti alle sostanze CMR presenti in capi d'abbigliamento e relativi accessori, altri articoli tessili o calzature attraverso il contatto con la pelle o per inalazione. Tali prodotti sono ampiamente utilizzati dai consumatori, anche per uso privato o nel contesto di un servizio offerto al pubblico (è il caso, ad esempio, della biancheria da letto in ospedale o dell'imbottitura in una biblioteca pubblica). Al fine di ridurre al minimo l'esposizione dei consumatori, l'immissione sul mercato delle sostanze CMR presenti nei capi d'abbigliamento e nei relativi accessori (compresi tra l'altro indumenti sportivi e borse) o nelle calzature utilizzati dai consumatori dovrebbe pertanto essere vietata se tali sostanze sono presenti in concentrazioni superiori a un

<sup>(1)</sup> GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10045/attachments/1/translations>.



determinato livello. Per lo stesso motivo, tale restrizione dovrebbe applicarsi anche nei casi di presenza di sostanze CMR in dette concentrazioni in altri articoli tessili destinati a venire a contatto con la pelle in misura simile a quella dei capi d'abbigliamento (per esempio, biancheria da letto, coperte, imbottitura o pannolini riutilizzabili).

- (5) La Commissione ha consultato i portatori di interessi in merito alle sostanze e agli articoli che dovrebbero essere assoggettati alla nuova restrizione ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 <sup>(1)</sup> e ha discusso con loro in un seminario tecnico <sup>(2)</sup> gli aspetti specifici della restrizione (compresi i valori limite di concentrazione e la disponibilità di metodi di prova).
- (6) Le sostanze da assoggettare alla restrizione presentano proprietà diverse una dall'altra e sono utilizzate in processi differenti nel settore dell'abbigliamento e dei relativi accessori, degli articoli tessili e delle calzature. I valori limite di concentrazione massima dovrebbero pertanto essere specificati o per singole sostanze o per gruppi di sostanze, tenendo conto della fattibilità tecnica del raggiungimento di tali valori e della disponibilità di metodi analitici appropriati. La formaldeide è impiegata in giubbotti e giacconi e nel materiale da imbottitura rispettivamente per migliorare la struttura di tali capi e conferire proprietà ignifughe. A causa della mancanza di informazioni su idonee alternative dovrebbe essere applicato, per un periodo limitato, un valore limite meno rigoroso di concentrazione di formaldeide in giubbotti e giacconi o nel materiale da imbottitura in modo da consentire agli operatori di adeguarsi alla restrizione.
- (7) I capi d'abbigliamento, i relativi accessori e le calzature, o le parti di capi d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, che sono interamente di cuoio, pellicce o pelli naturali non dovrebbero essere assoggettati alla nuova restrizione da adottare in virtù del presente regolamento, in quanto per la loro produzione sono utilizzati processi e sostanze chimiche differenti. Per lo stesso motivo gli accessori decorativi e i dispositivi di fissaggio non tessili non dovrebbero essere interessati dalla nuova restrizione.
- (8) Moquette e rivestimenti del suolo di materie tessili per uso interno, tappeti e corsie dovrebbero essere esentati, per il momento, dalla nuova restrizione a causa di potenziali sovrapposizioni normative e perché nel loro caso potrebbero essere pertinenti altre sostanze. È opportuno che la Commissione riesamini l'esenzione nonché l'eventualità di una restrizione distinta.
- (9) I dispositivi di protezione individuale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> e i dispositivi medici che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> dovrebbero essere esentati dalla nuova restrizione in considerazione della necessità che tali attrezzature e dispositivi soddisfino requisiti specifici in termini di sicurezza e funzionalità.
- (10) Il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, è stato consultato nel corso del processo di elaborazione della restrizione e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione.
- (11) Agli operatori dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per conformarsi alla restrizione adottata in virtù del presente regolamento. La nuova restrizione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere da una determinata data successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> [http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item\\_id=8299](http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299).

<sup>(2)</sup> [http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item\\_id=9088](http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9088).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).


<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1) è aggiunta la seguente voce:

<p>«72 Le sostanze elencate nella colonna 1 della tabella dell'appendice 12</p>	<p>1. Non possono essere immesse sul mercato dopo il 1° novembre 2020 allorché sono presenti in uno qualsiasi dei seguenti articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) capi d'abbigliamento o relativi accessori;</li> <li>b) articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, vengono a contatto con la pelle in misura simile a quella dei capi d'abbigliamento;</li> <li>c) calzature,</li> </ul> <p>se i capi d'abbigliamento, i relativi accessori, gli articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o le calzature sono destinati all'uso da parte dei consumatori e la sostanza è presente in una concentrazione, misurata in materiali omogenei, pari o superiore a quella specificata per quella sostanza nell'appendice 12.</p> <p>2. A titolo di deroga, per quanto riguarda l'immissione sul mercato di formaldeide [numero CAS 50-00-0] presente in giubbotti, giacconi o materiale da imbottitura, la pertinente concentrazione ai fini del paragrafo 1 è pari a 300 mg/kg nel corso del periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 1° novembre 2023. La concentrazione specificata nell'appendice 12 si applica successivamente.</p> <p>3. Il paragrafo 1 non si applica a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) capi d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, oppure parti di capi d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, esclusivamente di cuoio, di pellicce o di pelli naturali;</li> <li>b) dispositivi di fissaggio non tessili e accessori decorativi non tessili;</li> <li>c) indumenti di seconda mano, relativi accessori, articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o calzature;</li> <li>d) moquette e rivestimenti del suolo di materie tessili per uso interno, tappeti e corsie.</li> </ul> <p>4. Il paragrafo 1 non si applica ai capi d'abbigliamento, ai relativi accessori, agli articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o alle calzature che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).</p> <p>5. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica agli articoli tessili usa e getta. Per «articoli tessili usa e getta» si intendono gli articoli tessili destinati a essere utilizzati una sola volta, ovvero per un breve periodo di tempo, e che non sono destinati a un ulteriore uso identico o analogo.</p> <p>6. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'applicazione di restrizioni più rigorose specificate nel presente allegato o in altra normativa applicabile dell'Unione.</p> <p>7. La Commissione riesamina l'esenzione di cui al paragrafo 3, lettera d), e, se del caso, la modifica di conseguenza.</p> <p>(*) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).</p> <p>(**) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).»;</p>
---	---




2) è aggiunta la seguente appendice 12:


«Appendice 12

Voce 72 — Sostanze soggette a restrizione e valori limite di concentrazione massima, in peso, in materiali omogenei:

Sostanze	Numero indice	Numero CAS	Numero CE	Valore limite di concentrazione in peso
Cadmio e suoi composti (elencati nell'allegato XVII, voce 28, 29, 30, appendici 1-6)	—	—	—	1 mg/kg dopo l'estrazione (espresso in Cd metallico che può essere estratto dal materiale)
Composti del cromo VI (elencati nell'allegato XVII, voce 28, 29, 30, appendici 1-6)	—	—	—	1 mg/kg dopo l'estrazione (espresso in Cr VI che può essere estratto dal materiale)
Composti dell'arsenico (elencati nell'allegato XVII, voce 28, 29, 30, appendici 1-6)	—	—	—	1 mg/kg dopo l'estrazione (espresso in As metallico che può essere estratto dal materiale)
Piombo e suoi composti (elencati nell'allegato XVII, voce 28, 29, 30, appendici 1-6)	—	—	—	1 mg/kg dopo l'estrazione (espresso in Pb metallico che può essere estratto dal materiale)
Benzene	601-020-00-8	71-43-2	200-753-7	5 mg/kg
Benzo[a]antracene	601-033-00-9	56-55-3	200-280-6	1 mg/kg
Benzo[e]acefenantrilene	601-034-00-4	205-99-2	205-911-9	1 mg/kg
Benzo[a]pirene; benzo[def]crisene	601-032-00-3	50-32-8	200-028-5	1 mg/kg
Benzo[e]pirene	601-049-00-6	192-97-2	205-892-7	1 mg/kg
Benzo[j]fluorantene	601-035-00-X	205-82-3	205-910-3	1 mg/kg
Benzo[k]fluorantene	601-036-00-5	207-08-9	205-916-6	1 mg/kg
Crisene	601-048-00-0	218-01-9	205-923-4	1 mg/kg
Dibenzo[a,h]antracene	601-041-00-2	53-70-3	200-181-8	1 mg/kg
$\alpha,\alpha,\alpha,4$ -Tetraclorotoluene; p-clorobenzotri-cloruro	602-093-00-9	5216-25-1	226-009-1	1 mg/kg
$\alpha,\alpha,\alpha$ -Triclorotoluene; benzotri-cloruro	602-038-00-9	98-07-7	202-634-5	1 mg/kg
$\alpha$ -Clorotoluene; benzilcloruro	602-037-00-3	100-44-7	202-853-6	1 mg/kg
Formaldeide	605-001-00-5	50-00-0	200-001-8	75 mg/kg
Acido 1,2-benzenedicarbossilico; esteri alchilici C6-8 ramificati, ricchi di C7	607-483-00-2	71888-89-6	276-158-1	1 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'allegato XVII che sono classificati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una qualsiasi delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, di categoria 1 A o 1B




Sostanze	Numero indice	Numero CAS	Numero CE	Valore limite di concentrazione in peso
Ftalato di bis(2-metossietile)	607-228-00-5	117-82-8	204-212-6	1 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'allegato XVII che sono classificati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una qualsiasi delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, di categoria 1 A o 1B)
Diisopentilftalato	607-426-00-1	605-50-5	210-088-4	1 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'allegato XVII che sono classificati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una qualsiasi delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, di categoria 1 A o 1B)
Di- <i>n</i> -pentilftalato (DPP)	607-426-00-1	131-18-0	205-017-9	1 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'allegato XVII che sono classificati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una qualsiasi delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, di categoria 1 A o 1B)
Di- <i>n</i> -esilftalato (DnHP)	607-702-00-1	84-75-3	201-559-5	1 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'allegato XVII che sono classificati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una qualsiasi delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, di categoria 1 A o 1B)
N-Metil-2-pirrolidone; 1-metil-2-pirrolidone (NMP)	606-021-00-7	872-50-4	212-828-1	3 000 mg/kg
N,N-Dimetilacetammide (DMAC)	616-011-00-4	127-19-5	204-826-4	3 000 mg/kg
N,N-Dimetilformammide; dimetilformammide (DMF)	616-001-00-X	68-12-2	200-679-5	3 000 mg/kg
1,4,5,8-Tetraamminoantrachinone; C.I. Blu in dispersione 1	611-032-00-5	2475-45-8	219-603-7	50 mg/kg
Benzenammina, cloridrato di 4,4'-(4-iminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina; C.I. Rosso basico 9	611-031-00-X	569-61-9	209-321-2	50 mg/kg
Cloruro di [4-[4,4'-bis(dimetilammino)benzidriliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden]dimetilammonio; C.I. Violetto basico 3 con ≥ 0,1 % chetone di Michler (numero CE 202-027-5)	612-205-00-8	548-62-9	208-953-6	50 mg/kg
4-Cloro- <i>o</i> -toluidinio cloruro	612-196-00-0	3165-93-3	221-627-8	30 mg/kg
Acetato di 2-naftilammonio	612-071-00-0	553-00-4	209-030-0	30 mg/kg



Sostanze	Numero indice	Numero CAS	Numero CE	Valore limite di concentrazione in peso
4-Metossi- <i>m</i> -fenilen diammonio solfato; 2,4-diamminoanisolo solfato	612-200-00-0	39156-41-7	254-323-9	30 mg/kg
2,4,5-Trimetilnilina cloridrato	612-197-00-6	21436-97-5	—	30 mg/kg
Chinolina	613-281-00-5	91-22-5	202-051-6	50 mg/kg».

18CE2220



**REGOLAMENTO (UE) 2018/1514 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 ottobre 2018**

**che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, acibenzolar-s-metile, clopiralid, emamectina, fenexamide, fenpirazamina, fluazifop-P, isofetamid, *Pasteuria nishizawae* Pn1, talco E553B e tebuconazolo in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Per le sostanze abamectina, acibenzolar-s-metile, fenexamide, fluazifop-P, isofetamid e tebuconazolo i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze clopiralid, emamectina e fenpirazamina, gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, dello stesso regolamento. Per le sostanze *Pasteuria nishizawae* Pn1 e talco E553B non sono stati fissati LMR specifici né tali sostanze sono state inserite nell'allegato IV di detto regolamento, di conseguenza si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.
- (2) Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell'impiego sugli agrumi di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva abamectina è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Per quanto riguarda la sostanza acibenzolar-s-metile, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su melanzane e cucurbitacee. Per quanto riguarda la sostanza clopiralid, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su cipolline e porri. Per quanto riguarda la sostanza emamectina, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su cavoli a foglia, fagioli (con baccello) e piselli (con baccello). Per quanto riguarda la sostanza fenexamide, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su susine, mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli, uva spina e fagioli (con baccello). Per quanto riguarda la sostanza fenpirazamina, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su lattughe, insalate, foglie di spinaci e simili. Per quanto riguarda la sostanza fluazifop-P, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su pomodori. Per quanto riguarda la sostanza isofetamid, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su pomodori, peperoni, melanzane, gombi e cucurbitacee (con buccia commestibile). Per quanto riguarda la sostanza tebuconazolo, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su olive, riso, «erbe fresche e fiori commestibili» e infusioni di erbe da fiori, foglie ed erbe.
- (4) In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha valutato le domande e le relazioni di valutazione esaminando in particolare i rischi per i consumatori e, se pertinenti, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (<sup>2</sup>). L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
- (6) Per quanto riguarda tutte le domande l'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che in base a una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più aggiornate sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
- (7) Per quanto riguarda l'abamectina il richiedente ha presentato anche metodi analitici convalidati per matrici colturali ad elevato tenore di acidità e di umidità. Per quanto riguarda il tebuconazolo il richiedente ha presentato anche metodi analitici convalidati per tutte le matrici colturali. È quindi opportuno sopprimere le pertinenti note a piè di pagina dall'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) Nel contesto dell'approvazione della sostanza attiva *Pasteuria nishizawae* Pn1, era stata inserita anche una domanda riguardante gli LMR nel fascicolo sintetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (<sup>3</sup>). La domanda è stata valutata dallo Stato membro



competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento. L'Autorità ha valutato la domanda ed emesso una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario, raccomandando che la *Pasteuria nishizawae* Pn1 fosse inserita nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(4)</sup>.

- (9) Il talco E553B è approvato in quanto sostanza di base dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/691 della Commissione <sup>(5)</sup>. Le condizioni d'uso di tale sostanza non dovrebbero determinare la presenza di residui in prodotti alimentari o mangimi che possano comportare rischi per il consumatore. È pertanto opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) In base ai pareri motivati e alle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Relazioni scientifiche dell'EFSA disponibili online: <http://www.efsa.europa.eu>:

*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for abamectin in citrus fruits* (Parere motivato sulla modifica del vigente livello massimo di residui di abamectina negli agrumi). *EFSA Journal* 2018;16(4):5254.

*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acibenzolar-S-methyl in aubergines and cucurbits with edible and inedible peel* (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile nelle melanzane e nelle cucurbitacee con buccia commestibile e non commestibile). *EFSA Journal* 2018;16(4):5256.

*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for clopyralid in spring/green/Welsh onions and leeks* (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di clopyralid in cipolline/cipolle verdi/cipollette e porri). *EFSA Journal* 2018;16(1):5149.

*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in leafy brassica and beans and peas with pods* (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di emamectina in cavoli a foglia e fagioli e piselli con baccello). *EFSA Journal* 2018;16(4):5255.

*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenhexamid in various crops* (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di fenexamide in varie colture). *EFSA Journal* 2018;16(1):5158.

*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenpyrazamine in lettuces, salad plants, spinaches and similar leaves* (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di fenpirazamina in lattughe, insalate, foglie di spinaci e simili). *EFSA Journal* 2018;16(3):5231.


*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluzifop-P in tomato* (Parere motivato sulla modifica del vigente livello massimo di residui del fluzifop-P nei pomodori). *EFSA Journal* 2018;16(4):5253.

*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for isofetamid in tomatoes, peppers, aubergines, okra and cucurbits with edible peel* (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di isofetamid in pomodori, peperoni, melanzane, gombi e cucurbitacee con buccia commestibile). *EFSA Journal* 2018;16(5):5264.

*Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for tebuconazole in olives, rice, herbs and herbal infusions (dried)* [Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di tebuconazolo in olive, riso, erbe e infusi di erbe (secche)]. *EFSA Journal* 2018;16(5):5257.



- (<sup>3</sup>) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
- (<sup>4</sup>) *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Pasteuria nishizawae Pn1* (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva *Pasteuria nishizawae Pn1* come antiparassitario). *EFSA Journal* 2018;16(2):5159.
- (<sup>5</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/691 della Commissione, del 7 maggio 2018, che approva la sostanza di base talco E553B, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 117 dell'8.5.2018, pag. 6).
- 




## ALLEGATO

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:


- (1) nell'allegato II, le colonne relative a abamectina, acibenzolar-s-metile, fenexamide, fluaizifop-P, isofetamid e tebuconazolo sono sostituite dalle seguenti:

## «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Abamectina (somma di avermectina B1a, avermectina B1b e isomero delta-8,9 di avermectina B1a, espressa come avermectina B1a) (F) (R)	Acibenzolar-s-metile (somma di acibenzolar-s-metile e di acido di acibenzolare (libero e coniugato), espressa come acibenzolar-s-metile)	Fenexamide (F)	Fluaizifop-P (somma di tutti gli isomeri costituenti del fluaizifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluaizifop)	Isofetamid	Tebuconazolo (R)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0100000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI; FRUTTA A GUSCIO</b>						
0110000	<b>Agrumi</b>	<b>0,04</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0110010	Pompelmi						5
0110020	Arance dolci						0,9
0110030	Limoni						5
0110040	Limette/lime						5
0110050	Mandarini						5
0110990	Altri (2)						5
0120000	<b>Frutta a guscio</b>			0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05
0120010	Mandorle dolci	0,02 (+)	0,01 (*)				
0120020	Noci del Brasile	0,01 (*)	0,01 (*)				
0120030	Noci di anacardi	0,01 (*)	0,01 (*)				
0120040	Castagne e marroni	0,01 (*)	0,01 (*)				
0120050	Noci di cocco	0,01 (*)	0,01 (*)				
0120060	Nocciole	0,02 (+)	0,1				
0120070	Noci del Queensland	0,01 (*)	0,01 (*)				
0120080	Noci di pecàn	0,01 (*)	0,01 (*)				
0120090	Pinoli	0,01 (*)	0,01 (*)				
0120100	Pistacchi	0,01 (*)	0,01 (*)				
0120110	Noci comuni	0,02 (+)	0,01 (*)				
0120990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)				
0130000	<b>Pomacee</b>	0,03 (+)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0130010	Mele		0,3				0,3
0130020	Pere		0,2				0,3
0130030	Cotogne		0,2				0,5




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0130040	Nespole		0,2				0,5
0130050	Nespole del Giappone		0,2				0,5
0130990	Altri (2)		0,2				0,5
0140000	<b>Drupacee</b>				0,01 (*)	0,01 (*)	
0140010	Albicocche	<b>0,02</b>	0,2	10			0,6
0140020	Ciliege (dolci)	0,01 (*)	0,01 (*)	7			1 (+)
0140030	Pesche	<b>0,02</b>	0,2	10			0,6
0140040	Prugne	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)	2			1
0140990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)			0,02 (*)
0150000	<b>Bacche e piccola frutta</b>						
0151000	a) Uve	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)	15	0,01 (*)	4	
0151010	Uve da tavola						0,5
0151020	Uve da vino						1 (+)
0152000	b) Fragole	<b>0,15</b>	0,15	10	0,3	4	0,02 (*)
0153000	c) Frutti di piante arbustive		0,01 (*)	15	0,01 (*)	0,01 (*)	0,5
0153010	More di rovo	<b>0,08</b>					
0153020	More selvatiche	0,01 (*)					(+)
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	<b>0,08</b>					
0153990	Altri (2)	0,01 (*)					(+)
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	0,01 (*)			0,1		1,5
0154010	Mirtilli		0,01 (*)	<b>20</b>		0,01 (*)	
0154020	Mirtilli giganti americani		0,15	<b>20</b>		4	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	(+)	0,01 (*)	<b>20</b>		0,01 (*)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	(+)	0,01 (*)	<b>20</b>		0,01 (*)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)		0,01 (*)	5		0,01 (*)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)		0,01 (*)	5		0,01 (*)	
0154070	Azzeruoli		0,01 (*)	15		0,01 (*)	
0154080	Bacche di sambuco		0,01 (*)	5		0,01 (*)	
0154990	Altri (2)		0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
0160000	<b>Frutta varia con</b>				0,01 (*)	0,01 (*)	
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)			
0161010	Datteri						0,02 (*)
0161020	Fichi						0,02 (*)
0161030	Olive da tavola						<b>0,5</b>
0161040	Kumquat						0,02 (*)
0161050	Carambole						0,02 (*)
0161060	Cachi						0,02 (*)
0161070	Jambul/jambolan						0,02 (*)
0161990	Altri (2)						0,02 (*)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	0,01 (*)					
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)		0,4	15 (+)			0,02 (*)
0162020	Litci		0,01 (*)	0,01 (*)			0,02 (*)
0162030	Frutti della passione/maracuja		0,01 (*)	0,01 (*)			1
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus		0,01 (*)	0,01 (*)			0,02 (*)
0162050	Melastelle/cainette		0,01 (*)	0,01 (*)			0,02 (*)
0162060	Cachi di Virginia		0,01 (*)	0,01 (*)			0,02 (*)
0162990	Altri (2)		0,01 (*)	0,01 (*)			0,02 (*)
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>			0,01 (*)			
0163010	Avocado	0,01 (*)	0,01 (*)				0,02 (*)
0163020	Banane	0,02	0,08				1,5
0163030	Manghi	0,01 (*)	0,6 (+)				0,1
0163040	Papaie	0,03 (+)	0,01 (*)				2
0163050	Melograni	0,01 (*)	0,01 (*)				0,02 (*)
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,01 (*)	0,01 (*)				0,02 (*)
0163070	Guaiave/guave	0,01 (*)	0,01 (*)				0,02 (*)
0163080	Ananas	0,01 (*)	0,01 (*)				0,02 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,01 (*)	0,01 (*)				0,02 (*)
0163100	Durian	0,01 (*)	0,01 (*)				0,02 (*)
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,01 (*)	0,01 (*)				0,02 (*)
0163990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)				0,02 (*)
0200000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>						
0210000	<b>Ortaggi a radice e tubero</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
0211000	a) <i>Patate</i>				0,15		0,02 (*)
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>						0,02 (*)
0212010	Radici di cassava/manioca				0,01 (*)		
0212020	Patate dolci				0,01 (*)		
0212030	Ignami				0,15		
0212040	Maranta/arrowroot				0,01 (*)		
0212990	Altri (2)				0,01 (*)		
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero</i>						
0213010	Bietole				0,5		0,02 (*)
0213020	Carote				0,4		0,4
0213030	Sedano rapa				0,5		0,5
0213040	Barbaforte/rafano/cren				0,5		0,4
0213050	Topinambur				0,5		0,02 (*)
0213060	Pastinaca				0,5		0,4
0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo				0,5		0,4
0213080	Ravanelli				0,5		0,02 (*)
0213090	Salsefrica				0,5		0,4 (+)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0213100	Rutabaga				0,5		0,3
0213110	Rape				0,5		0,3
0213990	Altri (2)				0,5		0,02 (*)
0220000	<b>Ortaggi a bulbo</b>	0,01 (*)				0,01 (*)	
0220010	Aglio		0,15	0,01 (*)	0,3		0,1
0220020	Cipolle		0,15	0,8	0,3		0,15
0220030	Scalogni		0,15	0,01 (*)	0,3		0,15
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		2
0220990	Altri (2)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0230000	<b>Ortaggi a frutto</b>						
0231000	a) <i>Solanacee e malvacee</i>						
0231010	Pomodori	0,09 (+)	0,3	2	<b>0,06</b>	<b>1,5</b>	0,9
0231020	Peperoni	<b>0,07</b>	0,01 (*)	3	0,01 (*)	<b>3</b>	0,6
0231030	Melanzane	<b>0,09</b>	<b>0,15</b>	2	1	<b>1,5</b>	0,4 (+)
0231040	Gombi	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	<b>3</b>	0,02 (*)
0231990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	<b>3</b>	0,02 (*)
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	0,04	<b>0,4</b>	1	0,03	<b>1</b>	
0232010	Cetrioli						0,6
0232020	Cetriolini						0,02 (*)
0232030	Zucchine						0,6
0232990	Altri (2)						0,02 (*)
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	0,01 (*)	<b>0,15</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0233010	Meloni						0,2 (+)
0233020	Zucche						0,15
0233030	Cocomeri/angurie						0,15
0233990	Altri (2)						0,15
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,6
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0240000	<b>Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)</b>		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	0,01 (*)					
0241010	Cavoli broccoli						0,15
0241020	Cavolfiori						0,05
0241990	Altri (2)						0,02 (*)
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>	0,01 (*)					0,7
0242010	Cavoletti di Bruxelles						
0242020	Cavoli cappucci						
0242990	Altri (2)						



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>						0,02 (*)
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	0,05					
0243020	Cavoli ricci	0,01 (*)					
0243990	Altri (2)	0,01 (*)					
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	0,01 (*)					0,02 (*)
0250000	<b>Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili</b>						
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>			50	0,02		0,5
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	2 (+)	0,3			0,01 (*)	
0251020	Lattughe	0,09 (+)	0,4			20	
0251030	Scarole/indivia a foglie larghe	0,1 (+)	0,3			0,01 (*)	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	0,01 (*)	0,3			0,01 (*)	
0251050	Barbarea	0,01 (*)	0,3			0,01 (*)	
0251060	Rucola	<b>0,015</b>	0,3			0,01 (*)	
0251070	Senape juncea	0,01 (*)	0,3			0,01 (*)	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	2 (+)	0,3			0,01 (*)	
0251990	Altri (2)	0,01 (*)	0,3			0,01 (*)	
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	0,01 (*)		0,01 (*)	0,02	20	0,02 (*)
0252010	Spinaci		0,6				
0252020	Portulaca/porcellana		0,01 (*)				
0252030	Bietole da foglia e da costa		0,01 (*)				
0252990	Altri (2)		0,01 (*)				
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,15
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>		0,3	50	0,02	20	2
0256010	Cerfoglio	2					
0256020	Erba cipollina	2					
0256030	Foglie di sedano	0,09 (+)					
0256040	Prezzemolo	2					
0256050	Salvia	2					
0256060	Rosmarino	2					
0256070	Timo	2					
0256080	Basilico e fiori commestibili	2					
0256090	Foglie di alloro/lauro	2					
0256100	Dragoncello	2					
0256990	Altri (2)	0,02 (*)					
0260000	<b>Legumi</b>		0,01 (*)			0,01 (*)	
0260010	Fagioli (con baccello)	0,03		15	1,5		2 (+)
0260020	Fagioli (senza baccello)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)		2 (+)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0260030	Piselli (con baccello)	0,03		0,01 (*)	2		2 (+)
0260040	Piselli (senza baccello)	0,01 (*)		0,01 (*)	1,5		0,02 (*)
0260050	Lenticchie	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0260990	Altri (2)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0270000	<b>Ortaggi a stelo</b>		0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
0270010	Asparagi	0,01 (*)			0,01 (*)		0,02 (*)
0270020	Cardi	0,01 (*)			0,3		0,02 (*)
0270030	Sedani	0,05			0,3		0,5 (+)
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	0,01 (*)			0,3		0,02 (*)
0270050	Carciofi	0,01 (*)			0,9		0,6
0270060	Porri	0,01 (*)			0,01 (*)		0,6
0270070	Rabarbaro	0,01 (*)			0,3		0,02 (*)
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*)			0,01 (*)		0,02 (*)
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)			0,01 (*)		0,02 (*)
0270990	Altri (2)	0,01 (*)			0,01 (*)		0,02 (*)
0280000	<b>Funghi, muschi e licheni</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0280010	Funghi coltivati						
0280020	Funghi selvatici						
0280990	Muschi e licheni						
0290000	<b>Alghe e organismi procarioti</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0300000	<b>LEGUMI SECCHI</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	4	0,01 (*)	
0300010	Fagioli						0,3
0300020	Lenticchie						0,2
0300030	Piselli						0,2
0300040	Lupini/semi di lupini						0,2
0300990	Altri (2)						0,2
0400000	<b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)			
0401000	<b>Semi oleaginosi</b>						
0401010	Semi di lino				9	0,01 (*)	0,6
0401020	Semi di arachide				0,01 (*)	0,01 (*)	0,15
0401030	Semi di papavero				9	0,01 (*)	0,2
0401040	Semi di sesamo				0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0401050	Semi di girasole				0,1	0,01 (*)	0,02 (*)
0401060	Semi di colza				9	0,015	0,5
0401070	Semi di soia				15	0,01 (*)	0,15
0401080	Semi di senape				4	0,01 (*)	0,3
0401090	Semi di cotone				0,7	0,01 (*)	2
0401100	Semi di zucca				5	0,01 (*)	0,02 (*)
0401110	Semi di cartamo				9	0,01 (*)	0,02 (*)
0401120	Semi di borragine				4	0,01 (*)	0,02 (*)
0401130	Semi di camelina/dorella				9	0,01 (*)	0,3
0401140	Semi di canapa				0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0401150	Semi di ricino				0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0401990	Altri (2)				0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0402000	<b>Frutti oleaginosi</b>				0,01 (*)	0,01 (*)	
0402010	Olive da olio						<b>0,5</b>
0402020	Semi di palma						0,02 (*)
0402030	Frutti di palma						0,02 (*)
0402040	Capoc						0,02 (*)
0402990	Altri (2)						0,02 (*)
0500000	<b>CEREALI</b>	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0500010	Orzo		0,05				2
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali		0,01 (*)				0,02 (*)
0500030	Mais/granturco		0,01 (*)				0,02 (*)
0500040	Miglio		0,01 (*)				0,02 (*)
0500050	Avena		0,01 (*)				2
0500060	Riso		0,01 (*)				<b>1,5</b>
0500070	Segale		0,01 (*)				0,3
0500080	Sorgo		0,01 (*)				0,02 (*)
0500090	Frumento		0,05				0,3
0500990	Altri (2)		0,01 (*)				0,02 (*)
0600000	<b>TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	
0610000	<b>Tè</b>				0,05 (*)		0,05 (*)
0620000	<b>Chicchi di caffè</b>				0,05 (*)		0,1
0630000	<b>Infusioni di erbe da</b>						
0631000	a) <i>Fiori</i>				0,04 (*) (+)		<b>15</b>
0631010	Camomilla						
0631020	Ibisco/roSELLA						
0631030	Rosa						
0631040	Gelsomino						
0631050	Tiglio						
0631990	Altri (2)						
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>				0,04 (*) (+)		<b>15</b>
0632010	Fragola						
0632020	Rooibos						
0632030	Mate						
0632990	Altri (2)						
0633000	c) <i>Radici</i>				4 (+)		
0633010	Valeriana						0,05 (*)
0633020	Ginseng						0,15
0633990	Altri (2)						0,05 (*)
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>				0,05 (*)		0,05 (*)
0640000	<b>Semi di cacao</b>				0,05 (*)		0,05 (*)
0650000	<b>Carrube/pane di san Giovanni</b>				0,05 (*)		0,05 (*)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0700000	<b>LUPPOLO</b>	0,1	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*) (+)	0,05 (*)	<b>40</b>
0800000	<b>SPEZIE</b>						
0810000	<b>Semi</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,03 (*) (+)	0,05 (*)	<b>1,5</b>
0810010	Anice verde						
0810020	Grano nero/cumino nero						
0810030	Sedano						
0810040	Coriandolo						
0810050	Cumino						
0810060	Aneto						
0810070	Finocchio						
0810080	Fieno greco						
0810090	Noce moscata						
0810990	Altri (2)						
0820000	<b>Spezie da frutti</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,03 (*) (+)	0,05 (*)	
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato						0,05 (*)
0820020	Pepe di Sichuan						0,05 (*)
0820030	Carvi						<b>1,5</b>
0820040	Cardamomo						0,05 (*)
0820050	Bacche di ginepro						0,05 (*)
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)						0,05 (*)
0820070	Vaniglia						0,05 (*)
0820080	Tamarindo						0,05 (*)
0820990	Altri (2)						0,05 (*)
0830000	<b>Spezie da corteccia</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella						
0830990	Altri (2)						
0840000	<b>Spezie da radici e rizomi</b>				(+)		
0840010	Liquirizia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	4	0,05 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero (10)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	4	0,05 (*)	0,05 (*)
0840030	Curcuma	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	4	0,05 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)						
0840990	Altri (2)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	4	0,05 (*)	0,05 (*)
0850000	<b>Spezie da boccioli</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano						
0850020	Capperi						
0850990	Altri (2)						
0860000	<b>Spezie da pistilli di fiori</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano						
0860990	Altri (2)						
0870000	<b>Spezie da arilli</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis						
0870990	Altri (2)						



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,02 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero				0,5		
0900020	Canne da zucchero				0,01 (*)		
0900030	Radici di cicoria				0,01 (*)		
0900990	Altri (2)				0,01 (*)		
1000000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI</b>						
1010000	<b>Prodotti ottenuti da</b>		0,02 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	
1011000	a) <i>Suini</i>	0,01 (*)					
1011010	Muscolo				0,02 (+)		0,1 (*)
1011020	Grasso				0,04 (+)		0,1 (*)
1011030	Fegato				0,03 (+)		0,2
1011040	Rene				0,06 (+)		0,2
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)				0,06		0,2
1011990	Altri (2)				0,01 (*)		0,1 (*)
1012000	b) <i>Bovini</i>						
1012010	Muscolo	0,01 (*)			0,02 (+)		0,1 (*)
1012020	Grasso	0,01 (*)			0,04 (+)		0,1 (*)
1012030	Fegato	0,02			0,03 (+)		0,2
1012040	Rene	0,01 (*)			0,07 (+)		0,2
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02			0,07		0,2
1012990	Altri (2)	0,01 (*)			0,01 (*)		0,1 (*)
1013000	c) <i>Ovini</i>						
1013010	Muscolo	0,02			0,02 (+)		0,1 (*)
1013020	Grasso	0,05			0,04 (+)		0,1 (*)
1013030	Fegato	0,025			0,03 (+)		0,2
1013040	Rene	0,02			0,07 (+)		0,2
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05			0,07		0,2
1013990	Altri (2)	0,01 (*)			0,01 (*)		0,1 (*)
1014000	d) <i>Caprini</i>						
1014010	Muscolo	0,01 (*)			0,02 (+)		0,1 (*)
1014020	Grasso	0,01 (*)			0,04 (+)		0,1 (*)
1014030	Fegato	0,02			0,03 (+)		0,2
1014040	Rene	0,01 (*)			0,07 (+)		0,2
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02			0,07		0,2
1014990	Altri (2)	0,01 (*)			0,01 (*)		0,1 (*)
1015000	e) <i>Equidi</i>						
1015010	Muscolo	0,01 (*)			0,02		0,1 (*)
1015020	Grasso	0,01 (*)			0,04		0,1 (*)
1015030	Fegato	0,02			0,03		0,2



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1015040	Rene	0,01 (*)			0,07		0,2
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02			0,07		0,2
1015990	Altri (2)	0,01 (*)			0,01 (*)		0,1 (*)
1016000	f) <i>Pollame</i>	0,01 (*)					0,1 (*)
1016010	Muscolo				0,02 (+)		
1016020	Grasso				0,02 (+)		
1016030	Fegato				0,04 (+)		
1016040	Rene				0,01 (*)		
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)				0,04		
1016990	Altri (2)				0,01 (*)		
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>						
1017010	Muscolo	0,01 (*)			0,02		0,1 (*)
1017020	Grasso	0,01 (*)			0,04		0,1 (*)
1017030	Fegato	0,02			0,03		0,2
1017040	Rene	0,01 (*)			0,07		0,2
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02			0,07		0,2
1017990	Altri (2)	0,01 (*)			0,01 (*)		0,1 (*)
1020000	<b>Latte</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,08	0,01 (*)	0,02 (*)
1020010	Bovino				(+)		
1020020	Ovino				(+)		
1020030	Caprino				(+)		
1020040	Equino						
1020990	Altri (2)						
1030000	<b>Uova di volatili</b>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (+)	0,01 (*)	0,1 (*)
1030010	Galline						
1030020	Anatra						
1030030	Oca						
1030040	Quaglia						
1030990	Altri (2)						
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)
1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)
1070000	<b>Animali vertebrati terrestri selvatici</b>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)
1100000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)</b>						



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1200000	<b>PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)</b>						
1300000	<b>PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)</b>						

(\*) Limite di determinazione analitica

(e) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

**Abamectina (somma di avermectina B1a, avermectina B1b e isomero delta-8,9 di avermectina B1a, espressa come avermectina B1a) (F) (R)**

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numero di codice:

Abamectina — codice 1000000 eccetto 1040000: avermectina B1a

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 19 novembre 2017, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0120010 Mandorle**

**0120060 Nocciole**

**0120110 Noci comuni**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 19 novembre 2017, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0130000 Pomacee**

**0154030 Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)**

**0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)**

**0163040 Papaie**

**0231010 Pomodori**

**0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella**

**0251020 Lattughe**

**0251030 Scarole/indivia a foglie larghe**

**0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 19 novembre 2017, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0255000 e) Cicoria Witloof/cicoria belga**

**0256030 Foglie di sedano**

**Acibenzolar-s-metile (somma di acibenzolar-s-metile e di acido di acibenzolare (libero e coniugato), espressa come acibenzolar-s-metile)**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 26 giugno 2016, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0163030 Manghi**

**Fenexamide (F)**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai parametri BPA. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 23 luglio 2017, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli)**

**Fluazifop-P (somma di tutti gli isomeri costituenti del fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop)**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 29 giugno 2018, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0631000 a) Fiori**

**0632000 b) Foglie ed erbe**



0633000	c) Radici
0700000	LUPPOLO
0810000	Semi
0820000	Spezie da frutti
0840000	Spezie da radici e rizomi
1011010	Muscolo
1011020	Grasso
1011030	Fegato
1011040	Rene
1012010	Muscolo
1012020	Grasso
1012030	Fegato
1012040	Rene
1013010	Muscolo
1013020	Grasso
1013030	Fegato
1013040	Rene
1014010	Muscolo
1014020	Grasso
1014030	Fegato
1014040	Rene
1016010	Muscolo
1016020	Grasso
1016030	Fegato
1020010	Bovini
1020020	Ovini
1020030	Caprini
1030000	Uova di volatili

**Tebuconazolo (R)**

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numero di codice:

tebuconazolo — codice 1000000 eccetto 1040000: somma di tebuconazolo, idrossi-tebuconazolo e dei loro coniugati, espressa come tebuconazolo

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 25 gennaio 2016, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140020	Ciliege (dolci)
0151020	Uve da vino
0153020	More selvatiche
0153990	Altri (2)
0213090	Salsefrica
0231030	Melanzane
0233010	Meloni
0260010	Fagioli (con baccello)
0260020	Fagioli (senza baccello)
0260030	Piselli (con baccello)
0270030	Sedani»




(2) nell'allegato III, parte A, le colonne relative a clopiralid, emamectina e fenpirazamina sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Clopiralid	Emamectina benzoato B1a, espressa in emamectina	Fenpirazamina
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	<b>FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO</b>			
0110000	<b>Agrumi</b>	0,5	0,01 (*)	0,01 (*)
0110010	Pompelmi			
0110020	Arance dolci			
0110030	Limoni			
0110040	Limette/lime			
0110050	Mandarini			
0110990	Altri (2)			
0120000	<b>Frutta a guscio</b>	0,5	0,01 (*)	0,01 (*)
0120010	Mandorle dolci			
0120020	Noci del Brasile			
0120030	Noci di anacardi			
0120040	Castagne e marroni			
0120050	Noci di cocco			
0120060	Nocciole			
0120070	Noci del Queensland			
0120080	Noci di pecan			
0120090	Pinoli			
0120100	Pistacchi			
0120110	Noci comuni			
0120990	Altri (2)			
0130000	<b>Pomacee</b>	0,5	0,02	0,01 (*)
0130010	Mele			
0130020	Pere			
0130030	Cotogne			
0130040	Nespole			
0130050	Nespole del Giappone			
0130990	Altri (2)			
0140000	<b>Drupacee</b>	0,5		
0140010	Albicocche		0,02	5
0140020	Ciliege (dolci)		0,01 (*)	4
0140030	Pesche		0,03	4
0140040	Prugne		0,02	3
0140990	Altri (2)		0,01 (*)	0,01 (*)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0150000	<b>Bacche e piccola frutta</b>			
0151000	a) <i>Uve</i>	0,5	0,05	3
0151010	Uve da tavola			
0151020	Uve da vino			
0152000	b) <i>Fragole</i>	0,5	0,05	3
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	0,5	0,01 (*)	5
0153010	More di rovo			
0153020	More selvatiche			
0153030	Lamponi (rossi e gialli)			
0153990	Altri (2)			
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>		0,01 (*)	
0154010	Mirtilli	0,5		4
0154020	Mirtilli giganti americani	4		0,01 (*)
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	0,5		0,01 (*)
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	0,5		0,01 (*)
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	0,5		0,01 (*)
0154060	More di gelso (nero e bianco)	0,5		0,01 (*)
0154070	Azzerruoli	0,5		0,01 (*)
0154080	Bacche di sambuco	0,5		0,01 (*)
0154990	Altri (2)	0,5		0,01 (*)
0160000	<b>Frutta varia</b>	0,5	0,01 (*)	0,01 (*)
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>			
0161010	Datteri			
0161020	Fichi			
0161030	Olive da tavola			
0161040	Kumquat			
0161050	Carambole			
0161060	Cachi			
0161070	Jambul/jambolan			
0161990	Altri (2)			
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>			
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)			
0162020	Litci			
0162030	Frutti della passione/maracuja			
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus			
0162050	Melastelle/cainette			
0162060	Cachi di Virginia			
0162990	Altri (2)			
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>			
0163010	Avocado			
0163020	Banane			
0163030	Manghi			




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0163040	Papaie			
0163050	Melograni			
0163060	Cerimolia/cherimolia			
0163070	Guaiave/guave			
0163080	Ananas			
0163090	Frutti dell'albero del pane			
0163100	Durian			
0163110	Anona/graviola/guanabana			
0163990	Altri (2)			
0200000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>			
0210000	<b>Ortaggi a radice e tubero</b>		0,01 (*)	0,01 (*)
0211000	a) <i>Patate</i>	0,5		
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	1		
0212010	Radici di cassava/manioca			
0212020	Patate dolci			
0212030	Ignami			
0212040	Maranta/arrowroot			
0212990	Altri (2)			
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero</i>			
0213010	Bietole	1		
0213020	Carote	0,5		
0213030	Sedano rapa	0,5		
0213040	Barbaforte/rafano/cren	0,5		
0213050	Topinambur	0,5		
0213060	Pastinaca	0,5		
0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Am-burgo	0,5		
0213080	Ravanelli	0,5		
0213090	Salsefrica	0,5		
0213100	Rutabaga	1,5		
0213110	Rape	1,5		
0213990	Altri (2)	0,5		
0220000	<b>Ortaggi a bulbo</b>		0,01 (*)	0,01 (*)
0220010	Aglio	0,5		
0220020	Cipolle	0,5		
0220030	Scalogni	0,5		
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	<b>0,7</b>		
0220990	Altri (2)	0,5		
0230000	<b>Ortaggi a frutto</b>	0,5		
0231000	a) <i>Solanacee e malvacee</i>		0,02	
0231010	Pomodori			3
0231020	Peperoni			3
0231030	Melanzane			3




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0231040	Gombi			0,01 (*)
0231990	Altri (2)			0,01 (*)
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>		0,01 (*)	0,7
0232010	Cetrioli			
0232020	Cetriolini			
0232030	Zucchine			
0232990	Altri (2)			
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>		0,01 (*)	0,01 (*)
0233010	Meloni			
0233020	Zucche			
0233030	Cocomeri/angurie			
0233990	Altri (2)			
0234000	d) <i>Mais dolce</i>		0,01 (*)	0,01 (*)
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>		0,02	0,01 (*)
0240000	<b>Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)</b>			0,01 (*)
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>		0,01 (*)	
0241010	Cavoli broccoli	1,5		
0241020	Cavolfiori	3		
0241990	Altri (2)	0,5		
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>		0,01 (*)	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	0,5		
0242020	Cavoli cappucci	3		
0242990	Altri (2)	0,5		
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>		<b>0,03</b>	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	1		
0243020	Cavoli ricci	1		
0243990	Altri (2)	0,5		
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	0,5	0,01 (*)	
0250000	<b>Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili</b>			
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	0,5		
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella		1	<b>8</b>
0251020	Lattughe		1	<b>8</b>
0251030	Scarole/indivia a foglie larghe		0,2	<b>4</b>
0251040	Crescione e altri germogli e gemme		1	<b>8</b>
0251050	Barbarea		1	<b>8</b>
0251060	Rucola		1	<b>8</b>
0251070	Senape juncea		1	<b>8</b>
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)		1	0,01 (*)
0251990	Altri (2)		1	0,01 (*)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>		0,01 (*)	<b>8</b>
0252010	Spinaci	1		
0252020	Portulaca/porcellana	0,5		
0252030	Bietole da foglia e da costa	1		
0252990	Altri (2)	0,5		
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,5	0,01 (*)	0,01 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,5	0,01 (*)	0,01 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,5	0,01 (*)	0,01 (*)
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	3	1	0,01 (*)
0256010	Cerfoglio			
0256020	Erba cipollina			
0256030	Foglie di sedano			
0256040	Prezzemolo			
0256050	Salvia			
0256060	Rosmarino			
0256070	Timo			
0256080	Basilico e fiori commestibili			
0256090	Foglie di alloro/lauro			
0256100	Dragoncello			
0256990	Altri (2)			
0260000	<b>Legumi</b>	0,5		0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)		<b>0,03</b>	
0260020	Fagioli (senza baccello)		0,01 (*)	
0260030	Piselli (con baccello)		<b>0,03</b>	
0260040	Piselli (senza baccello)		0,01 (*)	
0260050	Lenticchie		0,01 (*)	
0260990	Altri (2)		0,01 (*)	
0270000	<b>Ortaggi a stelo</b>			0,01 (*)
0270010	Asparagi	0,5	0,01 (*)	
0270020	Cardi	0,5	0,01 (*)	
0270030	Sedani	0,5	0,01 (*)	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	0,5	0,01 (*)	
0270050	Carciofi	0,5	0,1	
0270060	Porri	<b>0,7</b>	0,01 (*)	
0270070	Rabarbaro	0,5	0,01 (*)	
0270080	Germogli di bambù	0,5	0,01 (*)	
0270090	Cuori di palma	0,5	0,01 (*)	
0270990	Altri (2)	0,5	0,01 (*)	
0280000	<b>Funghi, muschi e licheni</b>	0,5	0,01 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati			
0280020	Funghi selvatici			
0280990	Muschi e licheni			
0290000	<b>Algae e organismi procarioti</b>	0,5	0,01 (*)	0,01 (*)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0300000	<b>LEGUMI SECCHI</b>	0,5	0,01 (*)	0,01 (*)
0300010	Fagioli			
0300020	Lenticchie			
0300030	Piselli			
0300040	Lupini/semi di lupini			
0300990	Altri (2)			
0400000	<b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>		0,01 (*)	0,01 (*)
0401000	<b>Semi oleaginosi</b>			
0401010	Semi di lino	20		
0401020	Semi di arachide	0,5		
0401030	Semi di papavero	0,5		
0401040	Semi di sesamo	0,5		
0401050	Semi di girasole	0,5		
0401060	Semi di colza	0,5		
0401070	Semi di soia	0,5		
0401080	Semi di senape	0,5		
0401090	Semi di cotone	0,5		
0401100	Semi di zucca	0,5		
0401110	Semi di cartamo	0,5		
0401120	Semi di borragine	0,5		
0401130	Semi di camelina/dorella	0,5		
0401140	Semi di canapa	0,5		
0401150	Semi di ricino	0,5		
0401990	Altri (2)	0,5		
0402000	<b>Frutti oleaginosi</b>	0,5		
0402010	Olive da olio			
0402020	Semi di palma			
0402030	Frutti di palma			
0402040	Capoc			
0402990	Altri (2)			
0500000	<b>CEREALI</b>		0,01 (*)	0,01 (*)
0500010	Orzo	2		
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	2		
0500030	Mais/granturco	2		
0500040	Miglio	2		
0500050	Avena	2		
0500060	Riso	2		
0500070	Segale	5		
0500080	Sorgo	2		
0500090	Frumento	2		
0500990	Altri (2)	2		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0600000	<b>TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE</b>		0,02 (*)	0,01 (*)
0610000	<b>Tè</b>	0,5		
0620000	<b>Chicchi di caffè</b>	0,5		
0630000	<b>Infusioni di erbe da</b>	5		
0631000	a) <i>Fiori</i>			
0631010	Camomilla			
0631020	Ibisco/rosella			
0631030	Rosa			
0631040	Gelsomino			
0631050	Tiglio			
0631990	Altri (2)			
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>			
0632010	Fragola			
0632020	Rooibos			
0632030	Mate			
0632990	Altri (2)			
0633000	c) <i>Radici</i>			
0633010	Valeriana			
0633020	Ginseng			
0633990	Altri (2)			
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>			
0640000	<b>Semi di cacao</b>	0,5		
0650000	<b>Carrube/pane di san Giovanni</b>	0,5		
0700000	<b>LUPPOLO</b>	5	0,02 (*)	0,01 (*)
0800000	<b>SPEZIE</b>			
0810000	<b>Spezie da semi</b>	0,5	0,02 (*)	0,01 (*)
0810010	Anice verde			
0810020	Grano nero/cumino nero			
0810030	Sedano			
0810040	Coriandolo			
0810050	Cumino			
0810060	Aneto			
0810070	Finocchio			
0810080	Fieno greco			
0810090	Noce moscata			
0810990	Altri (2)			
0820000	<b>Spezie da frutta</b>	0,5	0,02 (*)	0,01 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato			
0820020	Pepe di Sichuan			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0820030	Carvi			
0820040	Cardamomo			
0820050	Bacche di ginepro			
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)			
0820070	Vaniglia			
0820080	Tamarindo			
0820990	Altri (2)			
0830000	<b>Spezie da corteccia</b>	0,5	0,02 (*)	0,01 (*)
0830010	Cannella			
0830990	Altri (2)			
0840000	<b>Spezie da radici e rizomi</b>			
0840010	Liquirizia	0,5	0,02 (*)	0,01 (*)
0840020	Zenzero (10)	0,5	0,02 (*)	0,01 (*)
0840030	Curcuma	0,5	0,02 (*)	0,01 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)			
0840990	Altri (2)	0,5	0,02 (*)	0,01 (*)
0850000	<b>Spezie da boccioli</b>	0,5	0,02 (*)	0,01 (*)
0850010	Chiodi di garofano			
0850020	Capperi			
0850990	Altri (2)			
0860000	<b>Spezie da pistilli di fiori</b>	0,5	0,02 (*)	0,01 (*)
0860010	Zafferano			
0860990	Altri (2)			
0870000	<b>Spezie da arilli</b>	0,5	0,02 (*)	0,01 (*)
0870010	Macis			
0870990	Altri (2)			
0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>		0,01 (*)	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	1		
0900020	Canne da zucchero	0,05 (*)		
0900030	Radici di cicoria	0,05 (*)		
0900990	Altri (2)	0,05 (*)		
1000000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI</b>			
1010000	<b>Prodotti ottenuti da</b>			0,01 (*)
1011000	a) <i>Suini</i>	0,05 (*)		
1011010	Muscolo		0,01 (*)	
1011020	Grasso		0,02	
1011030	Fegato		0,08	
1011040	Rene		0,08	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,08	
1011990	Altri (2)		0,01 (*)	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1012000	b) <i>Bovini</i>			
1012010	Muscolo	0,08	0,01 (*)	
1012020	Grasso	0,05 (*)	0,02	
1012030	Fegato	0,06	0,08	
1012040	Rene	0,4	0,08	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05 (*)	0,08	
1012990	Altri (2)	0,05 (*)	0,01 (*)	
1013000	c) <i>Ovini</i>			
1013010	Muscolo	0,08	0,01 (*)	
1013020	Grasso	0,05 (*)	0,02	
1013030	Fegato	0,06	0,08	
1013040	Rene	0,4	0,08	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05 (*)	0,08	
1013990	Altri (2)	0,05 (*)	0,01 (*)	
1014000	d) <i>Caprini</i>			
1014010	Muscolo	0,08	0,01 (*)	
1014020	Grasso	0,05 (*)	0,02	
1014030	Fegato	0,06	0,08	
1014040	Rene	0,4	0,08	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05 (*)	0,08	
1014990	Altri (2)	0,05 (*)	0,01 (*)	
1015000	e) <i>Equidi</i>	0,05 (*)		
1015010	Muscolo		0,01 (*)	
1015020	Grasso		0,02	
1015030	Fegato		0,08	
1015040	Rene		0,08	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,08	
1015990	Altri (2)		0,01 (*)	
1016000	f) <i>Pollame</i>	0,05 (*)	0,01 (*)	
1016010	Muscolo			
1016020	Grasso			
1016030	Fegato			
1016040	Rene			
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1016990	Altri (2)			
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>	0,05 (*)		
1017010	Muscolo		0,01 (*)	
1017020	Grasso		0,02	
1017030	Fegato		0,08	
1017040	Rene		0,08	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,08	
1017990	Altri (2)		0,01 (*)	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1020000	<b>Latte</b>	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1020010	Bovini			
1020020	Ovini			
1020030	Caprini			
1020040	Equidi			
1020990	Altri (2)			
1030000	<b>Uova di volatili</b>	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1030010	Galline			
1030020	Anatra			
1030030	Oca			
1030040	Quaglia			
1030990	Altri (2)			
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	<b>Animali vertebrati terrestri selvatici</b>	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1100000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)</b>			
1200000	<b>PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)</b>			
1300000	<b>PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)</b>			

(\*) Limite di determinazione analitica

(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.»

(3) nell'allegato IV sono inserite in ordine alfabetico le seguenti voci: «*Pasteuria nishizawae* Pn1» e «talco E553B».

18CE2221



**REGOLAMENTO (UE) 2018/1515 DELLA COMMISSIONE****del 10 ottobre 2018****che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina e oxadixil in o su determinati prodotti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze difenilammina e oxadixil sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) La sostanza attiva difenilammina non è stata approvata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione <sup>(2)</sup>. La sostanza attiva oxadixil non è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dal regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono state revocate. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR esistenti per tali sostanze nell'allegato III in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a).
- (3) LMR provvisori per la difenilammina sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 772/2013 <sup>(4)</sup> per le mele e le pere fino al 2 settembre 2015, in risposta all'inevitabile contaminazione crociata di mele e pere dovuta alla presenza di residui di difenilammina nelle strutture di stoccaggio. Il regolamento (UE) 2016/67 della Commissione <sup>(5)</sup> ha prorogato la validità di detti LMR fino al 22 gennaio 2018 al fine di concedere agli operatori economici il tempo necessario per eliminare completamente i residui di difenilammina nelle strutture di stoccaggio. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e gli operatori del settore alimentare hanno presentato dati di monitoraggio recenti dai quali risulta che non si riscontrano più residui di difenilammina a livelli superiori al limite di determinazione (LD) pertinente.
- (4) Limiti provvisori per la sostanza oxadixil sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 592/2012 <sup>(6)</sup> in e su prezzemolo, sedani e il gruppo di lattughe e insalate fino al 31 dicembre 2014 in risposta all'inevitabile contaminazione crociata che ha colpito colture non trattate a causa della permanenza di residui di oxadixil nel suolo. Il regolamento (UE) 2016/46 della Commissione <sup>(7)</sup> ha prorogato la validità di detti LMR fino al 19 gennaio 2018 a causa della persistenza di tale sostanza attiva nel suolo. L'Autorità e gli operatori del settore alimentare hanno presentato dati di monitoraggio recenti dai quali risulta che non si riscontrano più residui di oxadixil a livelli superiori all'LD pertinente.

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, concernente la non approvazione della sostanza attiva difenilammina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 171 del 30.6.2012, pag. 2).


<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 772/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina in o su determinati prodotti (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2016/67 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamocarb, protriocanazolo, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti (GU L 15 del 22.1.2016, pag. 2).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 592/2012 della Commissione, del 4 luglio 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, captano, ciprodinil, fluopicolide, etitiazox, isoprotilano, metaldeide, oxadixil e fosmet in o su determinati prodotti (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2016/46 della Commissione, del 18 gennaio 2016, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di oxadixil e spinetoram in o su determinati prodotti (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 28).



- (5) Alla luce della non approvazione della sostanza attiva difenilammina e della non inclusione della sostanza attiva oxadixil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, gli LMR per queste sostanze dovrebbero essere fissati all'LD in conformità all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive i cui LMR dovrebbero essere ridotti agli LD pertinenti è opportuno elencare i valori di base nell'allegato V conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (6) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
- (9) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (10) Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 1° maggio 2019.

*Articolo 3*


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:


- 1) nell'allegato III, parte A, le colonne relative a difenilammina e oxadixil sono soppresse;
- 2) nell'allegato V, sono aggiunte le colonne relative a difenilammina e oxadixil:

**«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari**

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Difenilammina	Oxadixil
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI; FRUTTA A GUSCIO</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0110000	<b>Agrumi</b>		
0110010	Pompelmi		
0110020	Arance dolci		
0110030	Limoni		
0110040	Limette/lime		
0110050	Mandarini		
0110990	Altri (2)		
0120000	<b>Frutta a guscio</b>		
0120010	Mandorle dolci		
0120020	Noci del Brasile		
0120030	Noci di anacardi		
0120040	Castagne e marroni		
0120050	Noci di cocco		
0120060	Nocciole		
0120070	Noci del Queensland		
0120080	Noci di pecàn		
0120090	Pinoli		
0120100	Pistacchi		
0120110	Noci comuni		
0120990	Altri (2)		
0130000	<b>Pomacee</b>		
0130010	Mele		
0130020	Pere		
0130030	Cotogne		
0130040	Nespole		
0130050	Nespole del Giappone		
0130990	Altri (2)		
0140000	<b>Drupacee</b>		
0140010	Albicocche		
0140020	Ciliege (dolci)		
0140030	Pesche		
0140040	Prugne		
0140990	Altri (2)		




(1)	(2)	(3)	(4)
0150000	<b>Bacche e piccola frutta</b>		
0151000	a) <i>Uve</i>		
0151010	Uve da tavola		
0151020	Uve da vino		
0152000	b) <i>Fragole</i>		
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>		
0153010	More di rovo		
0153020	More selvatiche		
0153030	Lamponi (rossi e gialli)		
0153990	Altri (2)		
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>		
0154010	Mirtilli		
0154020	Mirtilli giganti americani		
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)		
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)		
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)		
0154060	More di gelso (nero e bianco)		
0154070	Azzeruoli		
0154080	Bacche di sambuco		
0154990	Altri (2)		
0160000	<b>Frutta varia con</b>		
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>		
0161010	Datteri		
0161020	Fichi		
0161030	Olive da tavola		
0161040	Kumquat		
0161050	Carambole		
0161060	Cachi		
0161070	Jambul/jambolan		
0161990	Altri (2)		
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>		
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)		
0162020	Litci		
0162030	Frutti della passione/maracuja		
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus		
0162050	Melastelle/cainette		
0162060	Cachi di Virginia		
0162990	Altri (2)		
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>		
0163010	Avocado		
0163020	Banane		
0163030	Manghi		
0163040	Papaie		



(1)	(2)	(3)	(4)
0163050	Melograni		
0163060	Cerimolia/cherimolia		
0163070	Guaiave/guave		
0163080	Ananas		
0163090	Frutti dell'albero del pane		
0163100	Durian		
0163110	Anona/graviola/guanabana		
0163990	Altri (2)		
0200000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>	0,05 (*)	<b>0,01 (*)</b>
0210000	<b>Ortaggi a radice e tubero</b>		
0211000	a) <i>Patate</i>		
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>		
0212010	Radici di cassava/manioca		
0212020	Patate dolci		
0212030	Ignami		
0212040	Maranta/arrowroot		
0212990	Altri (2)		
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero</i>		
0213010	Bietole		
0213020	Carote		
0213030	Sedano rapa		
0213040	Barbaforte/rafano/cren		
0213050	Topinambur		
0213060	Pastinaca		
0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo		
0213080	Ravanelli		
0213090	Salsefrica		
0213100	Rutabaga		
0213110	Rape		
0213990	Altri (2)		
0220000	<b>Ortaggi a bulbo</b>		
0220010	Aglio		
0220020	Cipolle		
0220030	Scalogni		
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		
0220990	Altri (2)		
0230000	<b>Ortaggi a frutto</b>		
0231000	a) <i>Solanacee e malvacee</i>		
0231010	Pomodori		
0231020	Peperoni		
0231030	Melanzane		
0231040	Gombi		
0231990	Altri (2)		



(1)	(2)	(3)	(4)
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>		
0232010	Cetrioli		
0232020	Cetriolini		
0232030	Zucchine		
0232990	Altri (2)		
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>		
0233010	Meloni		
0233020	Zucche		
0233030	Cocomeri/angurie		
0233990	Altri (2)		
0234000	d) <i>Mais dolce</i>		
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>		
0240000	<b>Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)</b>		
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>		
0241010	Cavoli broccoli		
0241020	Cavolfiori		
0241990	Altri (2)		
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>		
0242010	Cavoletti di Bruxelles		
0242020	Cavoli cappucci		
0242990	Altri (2)		
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>		
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai		
0243020	Cavoli ricci		
0243990	Altri (2)		
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>		
0250000	<b>Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili</b>		
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>		
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella		
0251020	Lattughe		
0251030	Scarole/indivia a foglie larghe		
0251040	Crescione e altri germogli e gemme		
0251050	Barbarea		
0251060	Rucola		
0251070	Senape juncea		
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)		
0251990	Altri (2)		
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>		
0252010	Spinaci		
0252020	Portulaca/porcellana		



(1)	(2)	(3)	(4)
0252030	Bietole da foglia e da costa		
0252990	Altri (2)		
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>		
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>		
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>		
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>		
0256010	Cerfoglio		
0256020	Erba cipollina		
0256030	Foglie di sedano		
0256040	Prezzemolo		
0256050	Salvia		
0256060	Rosmarino		
0256070	Timo		
0256080	Basilico e fiori commestibili		
0256090	Foglie di alloro/lauro		
0256100	Dragoncello		
0256990	Altri (2)		
0260000	<b>Legumi</b>		
0260010	Fagioli (con baccello)		
0260020	Fagioli (senza baccello)		
0260030	Piselli (con baccello)		
0260040	Piselli (senza baccello)		
0260050	Lenticchie		
0260990	Altri (2)		
0270000	<b>Ortaggi a stelo</b>		
0270010	Asparagi		
0270020	Cardi		
0270030	Sedani		
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze		
0270050	Carciofi		
0270060	Porri		
0270070	Rabarbaro		
0270080	Germogli di bambù		
0270090	Cuori di palma		
0270990	Altri (2)		
0280000	<b>Funghi, muschi e licheni</b>		
0280010	Funghi coltivati		
0280020	Funghi selvatici		
0280990	Muschi e licheni		
0290000	<b>Alghe e organismi procarioti</b>		
0300000	<b>LEGUMI SECCHI</b>	0,05 (*)	0,01 (*)
0300010	Fagioli		
0300020	Lenticchie		




(1)	(2)	(3)	(4)
0300030	Piselli		
0300040	Lupini/semi di lupini		
0300990	Altri (2)		
0400000	<b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>	0,05 (*)	0,02 (*)
0401000	<b>Semi oleaginosi</b>		
0401010	Semi di lino		
0401020	Semi di arachide		
0401030	Semi di papavero		
0401040	Semi di sesamo		
0401050	Semi di girasole		
0401060	Semi di colza		
0401070	Semi di soia		
0401080	Semi di senape		
0401090	Semi di cotone		
0401100	Semi di zucca		
0401110	Semi di cartamo		
0401120	Semi di borragine		
0401130	Semi di camelina/dorella		
0401140	Semi di canapa		
0401150	Semi di ricino		
0401990	Altri (2)		
0402000	<b>Frutti oleaginosi</b>		
0402010	Olive da olio		
0402020	Semi di palma		
0402030	Frutti di palma		
0402040	Capoc		
0402990	Altri (2)		
0500000	<b>CEREALI</b>	0,05 (*)	0,01 (*)
0500010	Orzo		
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali		
0500030	Mais/granturco		
0500040	Miglio		
0500050	Avena		
0500060	Riso		
0500070	Segale		
0500080	Sorgo		
0500090	Frumento		
0500990	Altri (2)		
0600000	<b>TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE</b>	0,05 (*)	0,02 (*)
0610000	<b>Tè</b>		
0620000	<b>Chicchi di caffè</b>		
0630000	<b>Infusioni di erbe da</b>		
0631000	a) <i>Fiori</i>		
0631010	Camomilla		
0631020	Ibisco/rosella		




(1)	(2)	(3)	(4)
0631030	Rosa		
0631040	Gelsomino		
0631050	Tiglio		
0631990	Altri (2)		
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>		
0632010	Fragola		
0632020	Rooibos		
0632030	Mate		
0632990	Altri (2)		
0633000	c) <i>Radici</i>		
0633010	Valeriana		
0633020	Ginseng		
0633990	Altri (2)		
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>		
0640000	<b>Semi di cacao</b>		
0650000	<b>Carrube/pane di san Giovanni</b>		
0700000	<b>LUPPOLO</b>	0,05 (*)	0,02 (*)
0800000	<b>SPEZIE</b>	0,05 (*)	
0810000	<b>Spezie da semi</b>		0,02 (*)
0810010	Anice verde		
0810020	Grano nero/cumino nero		
0810030	Sedano		
0810040	Coriandolo		
0810050	Cumino		
0810060	Aneto		
0810070	Finocchio		
0810080	Fieno greco		
0810090	Noce moscata		
0810990	Altri (2)		
0820000	<b>Spezie da frutti</b>		0,02 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato		
0820020	Pepe di Sichuan		
0820030	Carvi		
0820040	Cardamomo		
0820050	Bacche di ginepro		
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)		
0820070	Vaniglia		
0820080	Tamarindo		
0820990	Altri (2)		
0830000	<b>Spezie da corteccia</b>		0,02 (*)
0830010	Cannella		
0830990	Altri (2)		



(1)	(2)	(3)	(4)
0840000	<b>Spezie da radici e rizomi</b>		
0840010	Liquirizia		0,02 (*)
0840020	Zenzero (10)		0,02 (*)
0840030	Curcuma		0,02 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)		
0840990	Altri (2)		0,02 (*)
0850000	<b>Spezie da boccioli</b>		0,02 (*)
0850010	Chiodi di garofano		
0850020	Capperi		
0850990	Altri (2)		
0860000	<b>Spezie da pistilli di fiori</b>		0,02 (*)
0860010	Zafferano		
0860990	Altri (2)		
0870000	<b>Spezie da arilli</b>		0,02 (*)
0870010	Macis		
0870990	Altri (2)		
0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>	0,05 (*)	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero		
0900020	Canne da zucchero		
0900030	Radici di cicoria		
0900990	Altri (2)		
1000000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI</b>	0,05 (*)	0,01 (*)
1010000	<b>Prodotti ottenuti da</b>		
1011000	a) <i>Suini</i>		
1011010	Muscolo		
1011020	Grasso		
1011030	Fegato		
1011040	Rene		
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1011990	Altri (2)		
1012000	b) <i>Bovini</i>		
1012010	Muscolo		
1012020	Grasso		
1012030	Fegato		
1012040	Rene		
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1012990	Altri (2)		
1013000	c) <i>Ovini</i>		
1013010	Muscolo		
1013020	Grasso		
1013030	Fegato		



(1)	(2)	(3)	(4)
1013040	Rene		
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1013990	Altri (2)		
1014000	d) <i>Caprini</i>		
1014010	Muscolo		
1014020	Grasso		
1014030	Fegato		
1014040	Rene		
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1014990	Altri (2)		
1015000	e) <i>Equidi</i>		
1015010	Muscolo		
1015020	Grasso		
1015030	Fegato		
1015040	Rene		
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1015990	Altri (2)		
1016000	f) <i>Pollame</i>		
1016010	Muscolo		
1016020	Grasso		
1016030	Fegato		
1016040	Rene		
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1016990	Altri (2)		
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>		
1017010	Muscolo		
1017020	Grasso		
1017030	Fegato		
1017040	Rene		
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1017990	Altri (2)		
1020000	<b>Latte</b>		
1020010	Bovini		
1020020	Ovini		
1020030	Caprini		
1020040	Equidi		
1020990	Altri (2)		
1030000	<b>Uova di volatili</b>		
1030010	Galline		
1030020	Anatra		
1030030	Oca		
1030040	Quaglia		
1030990	Altri (2)		



(1)	(2)	(3)	(4)
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)</b>		
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>		
1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>		
1070000	<b>Animali vertebrati terrestri selvatici</b>		
1100000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)</b>		
1200000	<b>PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)</b>		
1300000	<b>PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)</b>		

(\*) Limite di determinazione analitica

(e) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.»

18CE2222



## REGOLAMENTO (UE) 2018/1516 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2018

**che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di penoxsulam, triflumizolo e triflumuron in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze penoxsulam, triflumizolo e triflumuron sono stati fissati nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Per quanto riguarda il penoxsulam l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(2)</sup>, raccomandando di mantenere invariati gli LMR vigenti. Tali livelli dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 ai livelli vigenti.
- (3) Per quanto riguarda il triflumizolo, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(3)</sup>, e ha proposto di modificare la definizione di residuo, concludendo che per quanto concerne gli LMR per pomodori, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine, alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda gli LMR per ciliege, uve da tavola e da vino, papaia e luppolo, l'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni, oppure le informazioni disponibili erano insufficienti, e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.
- (4) Per quanto riguarda il triflumuron, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(4)</sup>. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per albicocche e prugne, alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (5) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe valere l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

<sup>(1)</sup> GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2017. *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for penoxsulam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di penoxsulam vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005], EFSA Journal 2017;15(4):4753.

<sup>(3)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2017. *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for triflumizolo according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il triflumizolo conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005], EFSA Journal 2017;15(3):4749.

<sup>(4)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2017. *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for triflumuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il triflumuron conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005], EFSA Journal 2017;15(4):4769.



- (6) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda tali tre sostanze, i laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.
- (7) Tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
- (11) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (12) Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 1° maggio 2019.

*Articolo 3*


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:


1) nell'allegato II sono aggiunte le seguenti colonne relative a penoxsulam, triflumizolo e triflumuron:

**«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari**


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Penoxsulam	Triflumizolo: triflumizolo e il metabolita FM-6-1 (N-(4-cloro-2-trifluorometilfenil)-n-propossiacetammidina), espressi in triflumizolo (F)	Triflumuron (F)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI; FRUTTA A GUSCIO</b>	0,01 (*)	<b>0,02 (*)</b>	
0110000	<b>Agrumi</b>			<b>0,01 (*)</b>
0110010	Pompelmi			
0110020	Arance dolci			
0110030	Limoni			
0110040	Limette/lime			
0110050	Mandarini			
0110990	Altri (2)			
0120000	<b>Frutta a guscio</b>			<b>0,01 (*)</b>
0120010	Mandorle dolci			
0120020	Noci del Brasile			
0120030	Noci di anacardi			
0120040	Castagne e marroni			
0120050	Noci di cocco			
0120060	Noccioline			
0120070	Noci del Queensland			
0120080	Noci di pecan			
0120090	Pinoli			
0120100	Pistacchi			
0120110	Noci comuni			
0120990	Altri (2)			
0130000	<b>Pomacee</b>			
0130010	Mele			<b>0,5 (+)</b>
0130020	Pere			<b>0,5 (+)</b>
0130030	Cotogne			<b>0,01 (*)</b>
0130040	Nespole			<b>0,01 (*)</b>
0130050	Nespole del Giappone			<b>0,01 (*)</b>
0130990	Altri (2)			<b>0,01 (*)</b>
0140000	<b>Drupacee</b>			
0140010	Albicocche			<b>1 (+)</b>
0140020	Ciliege (dolci)			<b>0,01 (*)</b>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0140030	Pesche			<b>0,4 (+)</b>
0140040	Prugne			<b>0,1 (+)</b>
0140990	Altri (2)			<b>0,01 (*)</b>
0150000	<b>Bacche e piccola frutta</b>			<b>0,01 (*)</b>
0151000	a) <i>Uve</i>			
0151010	Uve da tavola			
0151020	Uve da vino			
0152000	b) <i>Fragole</i>			
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>			
0153010	More di rovo			
0153020	More selvatiche			
0153030	Lamponi (rossi e gialli)			
0153990	Altri (2)			
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>			
0154010	Mirtilli			
0154020	Mirtilli giganti americani			
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)			
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)			
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)			
0154060	More di gelso (nero e bianco)			
0154070	Azzerruoli			
0154080	Bacche di sambuco			
0154990	Altri (2)			
0160000	<b>Frutta varia con</b>			<b>0,01 (*)</b>
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>			
0161010	Datteri			
0161020	Fichi			
0161030	Olive da tavola			
0161040	Kumquat			
0161050	Carambole			
0161060	Cachi			
0161070	Jambul/jambolan			
0161990	Altri (2)			
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>			
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)			
0162020	Litci			
0162030	Frutti della passione/maracuja			
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus			
0162050	Melastelle/cainette			




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0162060	Cachi di Virginia			
0162990	Altri (2)			
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>			
0163010	Avocado			
0163020	Banane			
0163030	Manghi			
0163040	Papaie			
0163050	Melograni			
0163060	Cerimolia/cherimolia			
0163070	Guaiave/guave			
0163080	Ananas			
0163090	Frutti dell'albero del pane			
0163100	Durian			
0163110	Anona/graviola/guanabana			
0163990	Altri (2)			
0200000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>			
0210000	<b>Ortaggi a radice e tubero</b>	0,01 (*)	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0211000	a) <i>Patate</i>			
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>			
0212010	Radici di cassava/manioca			
0212020	Patate dolci			
0212030	Ignami			
0212040	Maranta/arrowroot			
0212990	Altri (2)			
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero</i>			
0213010	Bietole			
0213020	Carote			
0213030	Sedano rapa			
0213040	Barbaforte/rafano/cren			
0213050	Topinambur			
0213060	Pastinaca			
0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Am- burgo			
0213080	Ravanelli			
0213090	Salsefrica			
0213100	Rutabaga			
0213110	Rape			
0213990	Altri (2)			
0220000	<b>Ortaggi a bulbo</b>	0,01 (*)	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0220010	Aglio			
0220020	Cipolle			
0220030	Scalogni			




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette			
0220990	Altri (2)			
0230000	<b>Ortaggi a frutto</b>	0,01 (*)		<b>0,01 (*)</b>
0231000	a) <i>Solanacee e malvacee</i>			
0231010	Pomodori		<b>1,5 (+)</b>	
0231020	Peperoni		<b>0,02 (*)</b>	
0231030	Melanzane		<b>1,5 (+)</b>	
0231040	Gombi		<b>0,02 (*)</b>	
0231990	Altri (2)		<b>0,02 (*)</b>	
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>		<b>0,5</b>	
0232010	Cetrioli		(+)	
0232020	Cetriolini		(+)	
0232030	Zucchine		(+)	
0232990	Altri (2)			
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>		<b>0,02 (*)</b>	
0233010	Meloni			
0233020	Zucche			
0233030	Cocomeri/angurie			
0233990	Altri (2)			
0234000	d) <i>Mais dolce</i>		<b>0,02 (*)</b>	
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>		<b>0,02 (*)</b>	
0240000	<b>Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)</b>	0,01 (*)	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>			
0241010	Cavoli broccoli			
0241020	Cavolfiori			
0241990	Altri (2)			
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>			
0242010	Cavoletti di Bruxelles			
0242020	Cavoli cappucci			
0242990	Altri (2)			
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>			
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai			
0243020	Cavoli ricci			
0243990	Altri (2)			
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>			




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0250000	<b>Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili</b>			
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	0,01 (*)	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella			
0251020	Lattughe			
0251030	Scarole/indivia a foglie larghe			
0251040	Crescione e altri germogli e gemme			
0251050	Barbarea			
0251060	Rucola			
0251070	Senape juncea			
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)			
0251990	Altri (2)			
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	0,01 (*)	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0252010	Spinaci			
0252020	Portulaca/porcellana			
0252030	Bietole da foglia e da costa			
0252990	Altri (2)			
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,01 (*)	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,01 (*)	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,01 (*)	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>
0256010	Cerfoglio			
0256020	Erba cipollina			
0256030	Foglie di sedano			
0256040	Prezzemolo			
0256050	Salvia			
0256060	Rosmarino			
0256070	Timo			
0256080	Basilico e fiori commestibili			
0256090	Foglie di alloro/lauro			
0256100	Dragoncello			
0256990	Altri (2)			
0260000	<b>Legumi</b>	0,01 (*)	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0260010	Fagioli (con baccello)			
0260020	Fagioli (senza baccello)			
0260030	Piselli (con baccello)			
0260040	Piselli (senza baccello)			
0260050	Lenticchie			
0260990	Altri (2)			




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0270000	<b>Ortaggi a stelo</b>	0,01 (*)	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0270010	Asparagi			
0270020	Cardi			
0270030	Sedani			
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze			
0270050	Carciofi			
0270060	Porri			
0270070	Rabarbaro			
0270080	Germogli di bambù			
0270090	Cuori di palma			
0270990	Altri (2)			
0280000	<b>Funghi, muschi e licheni</b>	0,01 (*)	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0280010	Funghi coltivati			
0280020	Funghi selvatici			
0280990	Muschi e licheni			
0290000	<b>Alghe e organismi procarioti</b>	0,01 (*)	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0300000	<b>LEGUMI SECCHI</b>	0,01 (*)	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0300010	Fagioli			
0300020	Lenticchie			
0300030	Piselli			
0300040	Lupini/semi di lupini			
0300990	Altri (2)			
0400000	<b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>	0,01 (*)	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0401000	<b>Semi oleaginosi</b>			
0401010	Semi di lino			
0401020	Semi di arachide			
0401030	Semi di papavero			
0401040	Semi di sesamo			
0401050	Semi di girasole			
0401060	Semi di colza			
0401070	Semi di soia			
0401080	Semi di senape			
0401090	Semi di cotone			
0401100	Semi di zucca			
0401110	Semi di cartamo			
0401120	Semi di borragine			
0401130	Semi di camelina/dorella			
0401140	Semi di canapa			
0401150	Semi di ricino			
0401990	Altri (2)			




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0402000	<b>Frutti oleaginosi</b>			
0402010	Olive da olio			
0402020	Semi di palma			
0402030	Frutti di palma			
0402040	Capoc			
0402990	Altri (2)			
0500000	<b>CEREALI</b>	0,01 (*)	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0500010	Orzo			
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali			
0500030	Mais/granturco			
0500040	Miglio			
0500050	Avena			
0500060	Riso			
0500070	Segale			
0500080	Sorgo			
0500090	Frumento			
0500990	Altri (2)			
0600000	<b>TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE</b>	<b>0,05 (*)</b>	0,1 (*)	0,05 (*)
0610000	<b>Tè</b>			
0620000	<b>Chicchi di caffè</b>			
0630000	<b>Infusioni di erbe da</b>			
0631000	a) <i>Fiori</i>			
0631010	Camomilla			
0631020	Ibisco/rosella			
0631030	Rosa			
0631040	Gelsomino			
0631050	Tiglio			
0631990	Altri (2)			
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>			
0632010	Fragola			
0632020	Rooibos			
0632030	Mate			
0632990	Altri (2)			
0633000	c) <i>Radici</i>			
0633010	Valeriana			
0633020	Ginseng			
0633990	Altri (2)			
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>			




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0640000	<b>Semi di cacao</b>			
0650000	<b>Carrube/pane di san Giovanni</b>			
0700000	<b>LUPPOLO</b>	<b>0,05 (*)</b>	0,1 (*)	0,05 (*)
0800000	<b>SPEZIE</b>			
0810000	<b>Spezie da semi</b>	<b>0,05 (*)</b>	0,1 (*)	0,05 (*)
0810010	Anice verde			
0810020	Grano nero/cumino nero			
0810030	Sedano			
0810040	Coriandolo			
0810050	Cumino			
0810060	Aneto			
0810070	Finocchio			
0810080	Fieno greco			
0810090	Noce moscata			
0810990	Altri (2)			
0820000	<b>Spezie da frutti</b>	<b>0,05 (*)</b>	0,1 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato			
0820020	Pepe di Sichuan			
0820030	Carvi			
0820040	Cardamomo			
0820050	Bacche di ginepro			
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)			
0820070	Vaniglia			
0820080	Tamarindo			
0820990	Altri (2)			
0830000	<b>Spezie da corteccia</b>	<b>0,05 (*)</b>	0,1 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella			
0830990	Altri (2)			
0840000	<b>Spezie da radici e rizomi</b>			
0840010	Liquirizia	<b>0,05 (*)</b>	0,1 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero (10)	<b>0,05 (*)</b>	0,1 (*)	0,05 (*)
0840030	Curcuma	<b>0,05 (*)</b>	0,1 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)			
0840990	Altri (2)	<b>0,05 (*)</b>	0,1 (*)	0,05 (*)
0850000	<b>Spezie da boccioli</b>	<b>0,05 (*)</b>	0,1 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano			
0850020	Capperi			
0850990	Altri (2)			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0860000	<b>Spezie da pistilli di fiori</b>	<b>0,05 (*)</b>	0,1 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano			
0860990	Altri (2)			
0870000	<b>Spezie da arilli</b>	<b>0,05 (*)</b>	0,1 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis			
0870990	Altri (2)			
0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>	0,01 (*)	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0900010	Barbabietole da zucchero			
0900020	Canne da zucchero			
0900030	Radici di cicoria			
0900990	Altri (2)			
1000000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI</b>			
1010000	<b>Prodotti ottenuti da</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
1011000	a) <i>Suini</i>			
1011010	Muscolo			
1011020	Grasso			
1011030	Fegato			
1011040	Rene			
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1011990	Altri (2)			
1012000	b) <i>Bovini</i>			
1012010	Muscolo			
1012020	Grasso			
1012030	Fegato			
1012040	Rene			
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1012990	Altri (2)			
1013000	c) <i>Ovini</i>			
1013010	Muscolo			
1013020	Grasso			
1013030	Fegato			
1013040	Rene			
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1013990	Altri (2)			
1014000	d) <i>Caprini</i>			
1014010	Muscolo			
1014020	Grasso			
1014030	Fegato			
1014040	Rene			
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1014990	Altri (2)			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1015000	e) <i>Equidi</i>			
1015010	Muscolo			
1015020	Grasso			
1015030	Fegato			
1015040	Rene			
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1015990	Altri (2)			
1016000	f) <i>Pollame</i>			
1016010	Muscolo			
1016020	Grasso			
1016030	Fegato			
1016040	Rene			
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1016990	Altri (2)			
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>			
1017010	Muscolo			
1017020	Grasso			
1017030	Fegato			
1017040	Rene			
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1017990	Altri (2)			
1020000	<b>Latte</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
1020010	Bovini			
1020020	Ovini			
1020030	Caprini			
1020040	Equidi			
1020990	Altri (2)			
1030000	<b>Uova di volatili</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
1030010	Galline			
1030020	Anatra			
1030030	Oca			
1030040	Quaglia			
1030990	Altri (2)			
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
1070000	<b>Animali vertebrati terrestri selvatici</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
1100000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)</b>			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1200000	<b>PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)</b>			
1300000	<b>PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)</b>			

(\*) Limite di determinazione analitica

(\*\*) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(e) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

**Triflumizolo: triflumizolo e il metabolita FM-6-1(N-(4-cloro-2-trifluorometilfenil)-n-propossiacetammidina), espressi in triflumizolo (F)**

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numero di codice:

triflumizolo — codice 100000 eccetto 1040000: triflumizolo

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 12 ottobre 2020, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0231010 Pomodori**

**0231030 Melanzane**

**0232010 Cetrioli**

**0232020 Cetriolini**

**0232030 Zucchine**

**Triflumuron (F)**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative all'entità dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 12 ottobre 2020, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0130010 Mele**

**0130020 Pere**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e all'entità dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 12 ottobre 2020, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0140010 Albicocche**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative all'entità dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 12 ottobre 2020, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.


**0140030 Pesche**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e all'entità dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 12 ottobre 2020, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0140040 Prugne**

2) nell'allegato III, parte B, sono soppresse le colonne relative a penoxsulam, triflumizolo e triflumuron.

18CE2223



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1517 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 ottobre 2018**

**recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio, del 16 aprile 2018, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 2, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) La sospensione dei dazi doganali di cui al regolamento (UE) 2018/581 si applica solo ad alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e parti degli stessi. La Commissione è tenuta a stabilire un elenco di tali merci facendo riferimento ai relativi codici della nomenclatura combinata.
- (2) Affinché le merci possano beneficiare della sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune, di cui al regolamento (UE) 2018/581, è necessario presentare alle autorità doganali un certificato di omologazione del tipo quale il certificato di riammissione in servizio (modulo 1) dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) o un certificato equivalente. L'AESA ha concluso accordi bilaterali per la sicurezza aerea o accordi tecnici di lavoro con alcuni paesi terzi che rilasciano tali tipi di certificati. È pertanto opportuno considerare i certificati rilasciati da tali paesi equivalenti al modulo 1 dell'AESA.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del presente regolamento contiene l'elenco delle voci, delle sottovoci e dei codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, relativamente alle merci che possono beneficiare della sospensione dei dazi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/581.

*Articolo 2*


L'allegato II del presente regolamento contiene l'elenco dei certificati da considerare equivalenti al modulo 1 dell'AESA di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/581.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 98 del 18.4.2018, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO I


Elenco di voci, sottovoci e codici NC della nomenclatura combinata <sup>(1)</sup> di cui all'articolo 1

Capitolo:	Elenco di voci e sottovoci della nomenclatura combinata		
	Voci SA	Sottovoci SA	Codici NC
<b>27</b>		2712 10	2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87,
<b>28</b>		2804 40, 2811 21, 2818 20	
<b>29</b>	2919, 2933	2922 19	2916 39 90
<b>32</b>	da 3203 a 3214		
<b>34</b>	3402	3403 19, 3403 99	
<b>35</b>	3506		
<b>36</b>	3601, 3603 e 3604		
<b>38</b>	da 3809 a 3815, 3819, 3820, 3824		
<b>39</b>	3903, 3904, 3905, 3906, 3908, 3909, 3910, 3911, 3915, 3916, 3917, da 3918 a 3926	3901 20, 3902 10, 3902 30, 3907 30, 3907 40, 3907 91,	
<b>40</b>	da 4007 a 4013, 4016		
<b>42</b>	4205		
<b>45</b>	4504		
<b>52</b>	5204, 5205, 5209, 5211, 5212		
<b>53</b>	5310	5309 29	
<b>54</b>	Tutte le voci		
<b>55</b>	Tutte le voci		
<b>56</b>	Tutte le voci		
<b>57</b>	Tutte le voci		
<b>58</b>	Tutte le voci		
<b>59</b>	Tutte le voci		
<b>60</b>	6006		
<b>63</b>	6303, 6305	6304 92, 6304 93, 6304 99, 6306 12, 6307 20, 6307 90	
<b>65</b>		6506 10	
<b>68</b>	6812, 6813		
<b>69</b>	6903, 6909		

(<sup>1</sup>) Come fissata nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).



Capitolo:	Elenco di voci e sottovoci della nomenclatura combinata		
	Voci SA	Sottovoci SA	Codici NC
<b>70</b>	7007, 7008, 7009, 7011, 7014, 7019 e 7020	7002 39, 7015 90	
<b>73</b>	7303, 7307, 7309, 7310, 7311, 7315, 7318, 7320, da 7322 a 7326		
<b>74</b>	da 7407 a 7413, 7415, 7418, 7419		
<b>75</b>	7505, 7506, 7507		
<b>76</b>	7601, da 7603 a 7614, 7616	7615 20	
<b>78</b>		7804 11, 7804 19, 7806 00	
<b>79</b>	7901, 7905, 7907		
<b>81</b>	Tutte le voci		
<b>82</b>	da 8203 a 8207, 8210, 8211		
<b>83</b>	8301, 8302, 8303, da 8307 a 8311		
<b>84</b>	8405, 8407, 8409, da 8411 a 8414, 8418, 8419, da 8421 a 8424, 8431, 8443, 8467, 8479, da 8481 a 8484 e 8487	8406 90, 8408 90, 8410 90, da 8415 81 a 8415 90, 8427 90, 8455 30, 8455 90	
<b>85</b>	da 8501 a 8508, 8511, 8512, 8513, 8516, 8518, 8519, 8521, 8522, da 8525 a 8531, da 8535 a 8540, 8543, 8544, 8545, 8546, 8547	8548 90	
<b>87</b>		8716 80	
<b>88</b>	8803, 8804, 8805		
<b>89</b>	8907	8906 90,	
<b>90</b>	9002, 9005, 9006, 9007, 9013, 9014, 9015, 9017, 9020, 9025, da 9027 a 9033	9001 10, 9001 20, 9001 90, 9010 60, 9022 90	
<b>91</b>	9104, 9106, 9107, 9109, 9114	9110 12, 9110 90	
<b>92</b>		9208 90	
<b>94</b>	9403, 9404, 9405		9401 90 10
<b>96</b>	9606, 9607	9603 50, 9603 90, 9617 00	




## ALLEGATO II

## Elenco di certificati equivalenti di cui all'articolo 2

Autorità aeronautica	Certificato di riammissione in servizio
Joint Aviation Authorities (Europe) (Autorità aeronautiche comuni (Europa))	AW FORM 1 (Modulo AW 1)
Federal Aviation Administration (USA) (Amministrazione federale dell'aviazione (USA))	FAA Form 8130-3 (Modulo FAA 8130-3)
Transport Canada Civil Aviation (Transport Canada - Aviazione civile)	TCCA FORM ONE (MODULO UNO TCCA) TCCA 24-0078
National Civil Aviation Agency (Brazil) (Agenzia nazionale dell'aviazione civile (Brasile))	Form F-100-01 (SEGVOO 003) (Modulo F-100-01 (SEGVOO 003))
Directorate General of Civil Aviation (Turkey) (direzione generale dell'aviazione civile (Turchia))	SHGM FORM 1 (MODULO 1 SHGM)
Civil Aviation Safety Authority (Australia) (Autorità per la sicurezza dell'aviazione civile (Australia))	CASA FORM 1 (MODULO CASA 1)
Civil Aviation Authority of Singapore (Autorità dell'aviazione civile di Singapore)	— CAAS (AW)95 — CAAS (AW)96
Japan Civil Aviation Bureau (Ufficio giapponese dell'aviazione civile)	Form 18 (Modulo 18)
Civil Aviation Administration of China (Amministrazione dell'aviazione civile della Cina)	CAAC Form AAC-038 (Modulo AAC-038 CAAC)
Civil Aviation Department (Hong Kong) (Dipartimento dell'aviazione civile di Hong Kong)	CAD FORM ONE (MODULO UNO CAD)
Civil Aviation Authority of Vietnam (Autorità dell'aviazione civile del Vietnam)	CAAV FORM ONE (MODULO UNO CAAV)
Directorate General of Civil Aviation (Indonesia) (direzione generale dell'aviazione civile (Indonesia))	DAAO Form 21-18 (Modulo 21-18 DAAO)
Civil Aviation Authority of the Philippines (Autorità dell'aviazione civile delle Filippine)	CAAP FORM 1 (MODULO CAAP 1)
General Authority of Civil Aviation (Saudi Arabia) (Autorità generale dell'aviazione civile (Arabia Saudita))	GACA SS&AT _F8130-3
General Civil Aviation Authority (United Arab Emirates) (Autorità generale dell'aviazione civile (Emirati arabi uniti))	AW FORM 1 (Modulo AW 1)
Civil Aviation Authority of New Zealand (Autorità dell'aviazione civile della Nuova Zelanda)	Statement of compliance with airworthiness requirements (Dichiarazione di conformità ai requisiti di aeronavigabilità) CAA FORM 8110-3 (MODULO CAA 8110-3)
Federal Air Transport Agency of the Russian Federation (Agenzia federale dei trasporti aerei della Federazione russa)	AIRWORTHINESS APPROVAL TAG (ETICHETTA DI APPROVAZIONE ALL'AERONAVIGABILITÀ) Form C-5 (Modulo C-5)
Moroccan Civil Aviation Authority (Autorità dell'aviazione civile del Marocco)	MCAA Form (Modulo MCAA)

18CE2224



**DECISIONE (UE) 2018/1518 DEL CONSIGLIO****del 9 ottobre 2018****che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni del Banco de España**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea del 6 settembre 2018 al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni del Banco de España (BCE/2018/22) <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio dell'Unione europea.
- (2) Il mandato dell'attuale revisore esterno del Banco de España è giunto a scadenza con l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2017. Risulta pertanto necessario nominare un revisore esterno a partire dall'esercizio finanziario 2018.
- (3) Il Banco de España ha selezionato l'associazione temporanea di imprese Mazars Auditores, S.L.P. - Mazars, SA quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2020, con la possibilità di prorogare il mandato agli esercizi finanziari 2021 e 2022.
- (4) Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che l'associazione temporanea di imprese Mazars Auditores, S.L.P. - Mazars, SA sia nominata revisore esterno del Banco de España per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2020, con la possibilità di prorogare il mandato agli esercizi finanziari 2021 e 2022.
- (5) In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


*Articolo 1*

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'associazione temporanea di imprese Mazars Auditores, S.L.P. - Mazars SA è accettata quale revisore esterno del Banco de España per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2020.»

*Articolo 2*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

<sup>(1)</sup> GU C 325 del 14.9.2018, pag. 1.<sup>(2)</sup> Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).


*Articolo 3*

La BCE è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2018

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
E. KÖSTINGER

**18CE2225**



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1519 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2018

che modifica la decisione di esecuzione 2014/150/UE relativa all'organizzazione di una sperimentazione temporanea che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di popolazioni delle specie vegetali frumento, orzo, avena e granturco a norma della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2018) 5470]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (<sup>(1)</sup>), in particolare l'articolo 13 bis,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/150/UE della Commissione (<sup>(2)</sup>) prevede l'organizzazione, fino al 31 dicembre 2018, di una sperimentazione temporanea alla quale possono partecipare tutti gli Stati membri, allo scopo di valutare se la produzione, a fini di commercializzazione, e la commercializzazione, a determinate condizioni, delle sementi di popolazioni ai sensi dell'articolo 2 di detta decisione, appartenenti alle specie *Avena* spp., *Hordeum* spp., *Triticum* spp. e *Zea mays* L., possano costituire un'alternativa migliore all'esclusione della commercializzazione delle sementi non conformi alle prescrizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere E, F e G, della direttiva 66/402/CEE relativa alle caratteristiche varietali delle sementi di determinate specie, e alle prescrizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva concernente la commercializzazione con la certificazione ufficiale come «sementi certificate», «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione».
- (2) La valutazione non è stata ancora completata dato che è necessario raccogliere ulteriori informazioni su vari aspetti della sperimentazione per un periodo di tempo più lungo. È pertanto opportuno prorogare la durata della sperimentazione temporanea.
- (3) Finora hanno partecipato a tale sperimentazione temporanea sei Stati membri. In vista della proroga della durata della sperimentazione, è opportuno consentire la partecipazione di nuovi Stati membri entro il 31 dicembre 2019.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/150/UE è così modificata:

- a) all'articolo 3, paragrafo 1, la data «gennaio 2017» è sostituita da «31 dicembre 2019»;
- b) all'articolo 19, la data «31 dicembre 2018» è sostituita da «28 febbraio 2021».

(<sup>(1)</sup>) GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

(<sup>(2)</sup>) Decisione di esecuzione 2014/150/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, relativa all'organizzazione di una sperimentazione temporanea che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di popolazioni delle specie vegetali frumento, orzo, avena e granturco a norma della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (GU L 82 del 20.3.2014, pag. 29).



*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2018

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

**18CE2226**



**DECISIONE (UE) 2018/1520 DELLA COMMISSIONE****del 9 ottobre 2018****che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 281, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup> specifica le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e alla presentazione e alla revisione dei conti. Il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione<sup>(3)</sup> stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (2) Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ha sostituito il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Al fine di ridurre la complessità delle regole finanziarie applicabili al bilancio e includere quelle pertinenti in un unico regolamento, le norme principali del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 sono state inserite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
- (3) Conformemente all'articolo 279, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 devono continuare ad applicarsi agli impegni giuridici assunti prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Conformemente all'articolo 281, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, taluni articoli del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 devono continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2018 con riguardo all'esecuzione degli stanziamenti amministrativi delle istituzioni dell'Unione.
- (4) Conformemente all'articolo 281, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 deve essere abrogato con effetto dalla data dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Fatti salvi l'articolo 279, paragrafo 3, e l'articolo 281, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 è abrogato con effetto dal 2 agosto 2018.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> G.U. L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (G.U. L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (G.U. L 362 del 31.12.2012, pag. 1).




*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2018


*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO

## TAVOLA DI CONCORDANZA


Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012	Articoli del nuovo regolamento finanziario (RF) Soppresso Norme interne della Commissione Orientamenti
Articolo 1	Soppresso
Articolo 2	Orientamenti
Articolo 3	Articolo 7, paragrafo 2, RF
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 1, RF
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 2, RF
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma	Articolo 13, paragrafo 3, RF
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 12, paragrafo 3, RF
Articolo 4, paragrafo 4	Soppresso
Articolo 4, paragrafo 5	Orientamenti
Articolo 5, paragrafi da 1 a 4	Articolo 19 RF
Articolo 5, paragrafo 5	Orientamenti
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 2, RF
Articolo 6, paragrafi da 2 a 4	Orientamenti
Articolo 7	Articolo 22 RF
Articolo 8	Articolo 23 RF
Articolo 9, paragrafi 1 e 2, e paragrafo 4, primo comma	Articolo 24 RF
Articolo 9, paragrafo 3, e paragrafo 4, secondo comma	Soppresso
Articolo 10	Articolo 21, paragrafo 2, lettera c), RF
Articolo 11	Soppresso
Articolo 12	Orientamenti
Articolo 13	Articolo 28, paragrafo 2, terzo comma, RF
Articolo 14	Articolo 28, paragrafo 2, RF
Articolo 15	Articolo 30, paragrafo 1, RF
Articolo 16	Articolo 28, paragrafo 2, quinto comma, RF
Articolo 17	Articolo 32, paragrafo 2, terzo comma, RF
Articolo 18	Articolo 34 RF
Articolo 19	Articolo 35, paragrafo 1, terzo e quarto comma, RF




Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012	Articoli del nuovo regolamento finanziario (RF) Soppresso Norme interne della Commissione Orientamenti
Articolo 20	Articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, RF
Articolo 21	Articolo 38 RF
Articolo 22, primo, terzo e quarto comma	Soppresso
Articolo 22, secondo comma	Articolo 38, paragrafo 5, secondo comma, RF
Articolo 23	Articolo 41, paragrafo 2, RF
Articolo 24	Articolo 44, paragrafo 4, RF
Articolo 25	Articolo 47, paragrafo 2, terzo comma, RF
Articolo 26	Soppresso
Articolo 27	Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), punto vi), RF
Articolo 28	Articolo 52, paragrafo 1, lettera c), punto iii), RF
Articolo 29	Articolo 57 RF
Articolo 30	Articolo 58, paragrafo 5, quarto comma, RF
Articolo 31, paragrafi 1 e 2	Articolo 58, paragrafo 2, lettera d), RF
Articolo 31, paragrafo 3	Soppresso
Articolo 32	Soppresso
Articolo 33	Soppresso
Articolo 34	Soppresso
Articolo 35	Norme interne della Commissione
Articolo 36	Soppresso
Articolo 37, primo comma	Articolo 63, paragrafo 10, RF
Articolo 37, secondo comma	Considerando 22 RF
Articolo 38	Norme interne della Commissione
Articolo 39	Articoli 126 e 154 del FR
Articolo 40	Soppresso
Articolo 41	Articolo 155, paragrafo 1, terzo e sesto comma, RF
Articolo 42, paragrafo 1	Articolo 155, paragrafo 4, RF
Articolo 42, paragrafo 2, primo comma	Articolo 155, paragrafo 5, RF
Articolo 42, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 2, punto 44, RF
Articolo 43	Articolo 156 RF




Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012	Articoli del nuovo regolamento finanziario (RF) Soppresso Norme interne della Commissione Orientamenti
Articolo 44, paragrafo 1	Soppresso
Articolo 44, paragrafo 2	Articolo 154, paragrafo 1, terzo comma, RF
Articolo 45, paragrafo 1	Articolo 72, paragrafo 2, RF
Articolo 45, paragrafo 2	Soppresso
Articolo 46, primo comma	Soppresso
Articolo 46, secondo comma	Articolo 76, paragrafo 1, primo comma, terza frase
Articolo 47, primo comma	Soppresso
Articolo 47, secondo comma	Articolo 76, paragrafo 1, primo comma, seconda frase
Articolo 48, primo comma, prima frase	Articolo 75, primo comma, prima frase
Articolo 48, primo comma, lettere da a) a c), e lettera e)	Norme interne della Commissione
Articolo 48, primo comma, lettera d)	Articolo 75, primo comma, seconda frase
Articolo 48, secondo comma	Articolo 75, secondo comma
Articolo 48, terzo comma	Articolo 75, terzo comma
Articolo 49, paragrafo 1	Norme interne della Commissione
Articolo 49, paragrafo 2	Norme interne della Commissione
Articolo 49, paragrafo 3, primo, terzo e quarto comma	Norme interne della Commissione
Articolo 49, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 74, paragrafo 5, secondo comma
Articolo 49, paragrafo 4, primo, terzo e quarto comma	Norme interne della Commissione
Articolo 49, paragrafo 4, secondo comma	Articolo 74, paragrafo 6, RF
Articolo 49, paragrafo 4, quinto comma	Articolo 74, paragrafo 5, RF
Articolo 50, paragrafi da 1 a 3	Soppresso
Articolo 50, paragrafo 4	Articolo 74, paragrafo 7, RF
Articolo 51	Articolo 74, paragrafo 8, RF
Articolo 52	Articolo 82, paragrafo 4, primo e secondo comma, RF
Articolo 53	Articolo 74, paragrafo 10, RF
Articolo 54	Articolo 78 RF
Articolo 55, paragrafo 1	Articolo 78, paragrafo 3, RF
Articolo 55, paragrafo 2	Articolo 78, paragrafo 4, RF
Articolo 55, paragrafo 3	Articolo 73, paragrafo 6, RF




Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012	Articoli del nuovo regolamento finanziario (RF) Soppresso Norme interne della Commissione Orientamenti
Articolo 56	Articolo 82, paragrafo 5, RF
Articolo 57, paragrafo 1	Articolo 86, paragrafo 2, RF
Articolo 57, paragrafo 2	Norme interne della Commissione
Articolo 57, paragrafo 3	Soppresso
Articolo 58, paragrafi 1 e 2	Articolo 85, paragrafo 1, RF
Articolo 58, paragrafi 3 e 6	Soppresso
Articolo 58, paragrafi 4 e 5	Soppresso
Articolo 59, primo comma	Articolo 85, paragrafo 2, RF
Articolo 59, secondo comma	Norme interne della Commissione
Articolo 60, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 86, paragrafo 2, RF
Articolo 60, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2	Norme interne della Commissione
Articolo 61	Soppresso
Articolo 62	Articolo 86, paragrafo 3, RF
Articolo 63, paragrafo 1	Articolo 86, paragrafo 3, secondo e terzo comma, RF
Articolo 63, paragrafo 2, primo comma	Articolo 86, paragrafo 3, secondo comma, RF
Articolo 63, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 86, paragrafo 3, quarto comma, RF
Articolo 63, paragrafo 2, terzo comma	Soppresso
Articolo 64	Articolo 82, paragrafo 10, RF
Articolo 65	Orientamenti
Articolo 66, paragrafo 1	Articolo 88, paragrafo 1, primo comma
Articolo 66, paragrafo 2	Norme interne della Commissione
Articolo 66, paragrafo 3	Articolo 89, paragrafi 1 e 2, RF
Articolo 66, paragrafo 4	Articolo 88, paragrafo 2, RF
Articolo 67, paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettere g) e h)	Orientamenti
Articolo 67, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 89, paragrafo 5, secondo comma, RF
Articolo 67, paragrafo 2, primo comma	Articolo 89, paragrafo 2, primo comma, RF
Articolo 67, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 88, paragrafo 1, terzo comma, RF
Articolo 67, paragrafo 3	Norme interne della Commissione




Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012	Articoli del nuovo regolamento finanziario (RF) Soppresso Norme interne della Commissione Orientamenti
Articolo 67, paragrafo 4	Articolo 86, paragrafo 3, RF
Articolo 67, paragrafo 5	Articolo 89, paragrafo 5, primo comma, RF
Articolo 68	Articolo 89, paragrafo 1, secondo comma, RF
Articolo 69, paragrafo 1, primo comma	Articolo 89, paragrafo 3, RF
Articolo 69, paragrafo 1, secondo e terzo comma	Orientamenti
Articolo 69, paragrafo 2	Orientamenti
Articolo 70	Articolo 89, paragrafi 5 e 6, RF
Articolo 71	Norme interne della Commissione
Articolo 72, primo comma, prima frase	Orientamenti
Articolo 72, primo comma, seconda frase	Articolo 150, paragrafo 3, primo comma, seconda frase, RF
Articolo 72, secondo comma	Orientamenti
Articolo 73	Norme interne della Commissione
Articolo 74	Articolo 74, paragrafo 8, secondo comma, prima frase, RF
Articolo 75	Articolo 93, paragrafo 1, primo comma, RF
Articolo 76	Articolo 93 RF
Articolo 77	Articolo 92, paragrafo 3, RF
Articolo 78	Articolo 96, paragrafo 2, RF
Articolo 79	Norme interne della Commissione
Articolo 80	Articolo 98 RF
Articolo 81	Articolo 98, paragrafo 3, RF
Articolo 82	Norme interne della Commissione
Articolo 83	Articolo 99 RF
Articolo 84, paragrafi 1 e 2	Norme interne della Commissione
Articolo 84, paragrafi 3 e 4	Soppresso
Articolo 85	Articolo 100, paragrafo 2, RF
Articolo 86, paragrafi 1 e 2	Norme interne della Commissione
Articolo 86, paragrafo 3	Articolo 101, paragrafo 1, secondo comma, RF
Articolo 87	Articolo 102 RF
Articolo 88	Articolo 103 RF




Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012	Articoli del nuovo regolamento finanziario (RF) Soppresso Norme interne della Commissione Orientamenti
Articolo 89	Articolo 104 RF
Articolo 90	Articolo 108 RF
Articolo 91, paragrafi 1 e 2	Articolo 101 RF
Articolo 91, paragrafi 3 e 4	Norme interne della Commissione
Articolo 91, paragrafo 5	Articolo 104, paragrafo 5, RF
Articolo 92	Articolo 101, paragrafo 6, secondo e terzo comma, RF
Articolo 93	Articolo 105 RF
Articolo 94, paragrafo 1	Soppresso
Articolo 94, paragrafo 2	Articolo 110, paragrafo 3, RF
Articolo 94, paragrafo 3	Soppresso
Articolo 94, paragrafo 4	Articolo 110, paragrafo 5, RF
Articolo 95	Articolo 112 RF
Articolo 96	Articolo 112 RF
Articolo 97	Norme interne della Commissione
Articolo 98	Norme interne della Commissione
Articolo 99	Norme interne della Commissione
Articolo 100	Norme interne della Commissione
Articolo 101	Articolo 111, paragrafo 3, RF
Articolo 102, primo comma	Norme interne della Commissione
Articolo 102, secondo e terzo comma	Articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), RF
Articolo 103, primo comma	Norme interne della Commissione
Articolo 103, secondo comma	Articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera c)
Articolo 104	Norme interne della Commissione
Articolo 105	Norme interne della Commissione
Articolo 106	Norme interne della Commissione
Articolo 107	Norme interne della Commissione
Articolo 108	Norme interne della Commissione
Articolo 109	Articolo 115, paragrafo 2, RF
Articolo 110, paragrafi da 1 a 3	Norme interne della Commissione




Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012	Articoli del nuovo regolamento finanziario (RF) Soppresso Norme interne della Commissione Orientamenti
Articolo 110, paragrafo 4	Soppresso
Articolo 111	Articolo 116 RF
Articolo 112	Articolo 146, paragrafo 1, RF
Articolo 113	Soppresso
Articolo 114	Articolo 117 RF
Articolo 115	Articolo 118, paragrafo 10, RF
Articolo 116	Articolo 119 RF
Articolo 117	Articolo 118 RF
Articolo 118	Articolo 120, paragrafi 1 e 2, RF
Articolo 119	Articolo 121 RF
Articolo 120	Articolo 122 RF
Articolo 121, paragrafo 1	Articolo 2, punto 10, RF
Articolo 121, paragrafo 2	Articolo 2, punto 63, RF
Articolo 121, paragrafo 3	Articolo 2, punti 70 e 71, RF
Articolo 121, paragrafo 4	Articolo 2, punto 58, RF
Articolo 121, paragrafo 5	Articolo 162, paragrafo 2, RF
Articolo 121, paragrafo 6	Articolo 162, paragrafo 4, RF
Articolo 121, paragrafo 7	Allegato I, punto 18.9, RF
Articolo 121, paragrafi da 8 a 10	Articolo 148 RF
Articolo 122	Allegato I, punto 1, RF
Articolo 123, paragrafi 1 e 2	Allegato I, punto 2, RF
Articolo 123, paragrafo 3	Soppresso
Articolo 123, paragrafi da 4 a 7	Allegato I, punto 2, RF
Articolo 124	Allegato I, punto 3, RF
Articolo 125	Allegato I, punto 4, RF
Articolo 126	Allegato I, punto 5, RF
Articolo 128	Allegato I, punto 6, RF
Articolo 129	Allegato I, punto 7, RF
Articolo 130	Allegato I, punto 8, RF




Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012	Articoli del nuovo regolamento finanziario (RF) Soppresso Norme interne della Commissione Orientamenti
Articolo 131	Allegato I, punto 9, RF
Articolo 132	Allegato I, punto 10, RF
Articolo 133	Soppresso
Articolo 134	Allegato I, punto 11, RF
Articolo 135	Allegato I, punto 12, RF
Articolo 136	Allegato I, punto 13, RF
Articolo 136 bis	Allegato I, punto 14, RF
Articolo 137	Allegato I, punto 14, RF
Articolo 137 bis	Allegato I, punto 15, RF
Articolo 138	Allegato I, punto 16, RF
Articolo 139	Allegato I, punto 17, RF
Articolo 141, paragrafo 1	Articolo 137 e allegato I, punto 18.1, RF
Articolo 141, paragrafo 2	Soppresso
Articolo 141, paragrafo 3	Articolo 137, paragrafo 3, RF
Articolo 141, paragrafo 4	Articolo 137, paragrafo 4, RF
Articolo 142	Articolo 141, paragrafo 1, secondo comma, RF
Articolo 143, primo comma	Orientamenti
Articolo 143, dal secondo al quinto comma	Articolo 144 RF
Articolo 144, paragrafo 1	Articolo 143, paragrafo 3, RF
Articolo 144, paragrafo 2	Articolo 143, paragrafo 2, RF
Articolo 144, paragrafi 3 e 4	Orientamenti
Articolo 144, paragrafo 5	Articolo 143, paragrafo 4, RF
Articolo 146	Allegato I, punto 18, RF
Articolo 147	Allegato I, punto 19, RF
Articolo 148	Allegato I, punto 20, RF
Articolo 149	Allegato I, punto 21, RF
Articolo 150	Allegato I, punto 22, RF
Articolo 151	Allegato I, punto 23, RF




Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012	Articoli del nuovo regolamento finanziario (RF) Soppresso Norme interne della Commissione Orientamenti
Articolo 152, paragrafo 1, primo e secondo comma	Articolo 168, paragrafo 1, RF
Articolo 152, paragrafo 1, terzo comma	Allegato I, punto 24, RF
Articolo 152, paragrafi da 2 a 7	Allegato I, punto 24, RF
Articolo 153	Allegato I, punto 25, RF
Articolo 154	Allegato I, punto 26, RF
Articolo 155	Articolo 149 RF
Articolo 155 bis	Allegato I, punto 27, RF
Articolo 156	Articolo 168, paragrafo 2, RF
Articolo 157	Allegato I, punto 28, RF
Articolo 158, paragrafo 1, primo comma	Articolo 150 e articolo 168, paragrafo 5, RF
Articolo 158, paragrafo 1, secondo comma	Allegato I, punto 29.1, RF
Articolo 158, paragrafo 2	Articolo 150 RF
Articolo 158, paragrafo 3	Allegato I, punto 29.2, RF
Articolo 158, paragrafo 4	Allegato I, punto 29.3, RF
Articolo 159	Allegato I, punto 30, RF
Articolo 160	Articolo 169 RF
Articolo 161	Allegato I, punto 31, RF
Articolo 163	Articolo 152 RF
Articolo 164	Articolo 153 RF
Articolo 165, paragrafo 1	Articolo 152, paragrafo 1, lettera a), RF
Articolo 165, paragrafi 2 e 3	Articolo 173, paragrafo 1, RF
Articolo 165 bis, paragrafo 1, primo comma	Articolo 152, paragrafo 1, lettera c), RF
Articolo 165 bis, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 173, paragrafo 2, terzo comma, RF
Articolo 165 bis, paragrafo 2	Articolo 173, paragrafo 2, primo e secondo comma, RF
Articolo 165 bis, paragrafo 3	Articolo 173, paragrafo 3, RF
Articolo 165 bis, paragrafo 4	Articolo 173, paragrafo 4, RF
Articolo 166	Articolo 131, paragrafo 3, secondo comma, RF
Articolo 166 bis	Allegato I, punto 32, RF
Articolo 167	Articolo 174, paragrafo 2, RF



Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012	Articoli del nuovo regolamento finanziario (RF) Soppresso Norme interne della Commissione Orientamenti
Articolo 168	Allegato I, punto 33, RF
Articolo 169	Allegato I, punto 34, RF
Articolo 171	Allegato I, punto 35, RF
Articolo 172	Orientamenti
Articolo 173	Articolo 2, punto 63, e articolo 239, RF
Articolo 174, paragrafo 1	Articolo 201, paragrafo 1, RF
Articolo 174, paragrafo 2	Soppresso
Articolo 175	Articolo 240 RF
Articolo 176	Orientamenti
Articolo 177	Soppresso
Articolo 178	Articolo 130 RF
Articolo 179	Articolo 148 RF
Articolo 180, paragrafo 1	Articolo 201, paragrafo 2, RF
Articolo 180, paragrafo 2	Articolo 131, paragrafo 3, RF
Articolo 180, paragrafo 3	Articolo 130, paragrafo 4, lettera b), RF
Articolo 180, paragrafo 4	Articolo 201, paragrafo 4, RF
Articolo 180, paragrafo 5	Articolo 279, paragrafo 1, RF
Articolo 181	Articolo 125, paragrafo 1, RF
Articolo 182, paragrafo 1, primo comma	Articolo 181, paragrafo 5, e articolo 184, RF
Articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2	Soppresso
Articolo 182, paragrafo 3	Articolo 183, paragrafo 4, RF
Articolo 182, paragrafo 4	Soppresso
Articolo 183	Articolo 190 RF
Articolo 184	Articolo 192 RF
Articolo 185	Articolo 2, paragrafo 41, RF
Articolo 186	Articolo 2, paragrafo 65, RF
Articolo 187	Articolo 184, paragrafo 4, lettera c), RF
Articolo 188	Articolo 110 RF
Articolo 189	Articolo 194 RF
Articolo 190, paragrafo 1	Articolo 195 RF




Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012	Articoli del nuovo regolamento finanziario (RF) Soppresso Norme interne della Commissione Orientamenti
Articolo 190, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 21, RF
Articolo 191	Articolo 189 RF
Articolo 192	Soppresso
Articolo 193	Articolo 191, paragrafo 1, terzo comma, RF
Articolo 194	Articolo 193, paragrafo 2, terzo comma, RF
Articolo 195	Articolo 149 RF
Articolo 196, paragrafo 1, primo comma	Soppresso
Articolo 196, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 196, paragrafo 1, lettera c), RF
Articolo 196, paragrafi da 2 a 4	Articolo 196, paragrafo 1, lettere da d) a f), RF
Articolo 197	Soppresso
Articolo 198	Articolo 197, paragrafo 2, lettera c), RF
Articolo 199	Orientamenti
Articolo 201, paragrafo 1	Articolo 194, paragrafo 1, lettera b), RF
Articolo 201, paragrafo 2	Articolo 197, paragrafi 1 e 3, RF
Articolo 202	Articolo 198 RF
Articolo 203, paragrafo 1	Articolo 194, paragrafo 1, lettera b), RF
Articolo 203, paragrafo 2, primo comma, prima frase	Articolo 199, lettera b), RF
Articolo 203, paragrafo 2, primo comma, seconda frase	Orientamenti
Articolo 203, paragrafo 2, secondo comma	Orientamenti
Articolo 203, paragrafo 3	Orientamenti
Articolo 204, paragrafo 1	Articolo 150 RF
Articolo 204, paragrafo 2, primo comma	Articolo 200, paragrafo 2, RF
Articolo 204, paragrafo 2, dal secondo al sesto comma	Orientamenti
Articolo 204, paragrafo 3	Articolo 200, paragrafo 3, RF
Articolo 204, paragrafo 4	Articolo 200, paragrafo 4, RF
Articolo 204, paragrafo 5	Articolo 200, paragrafi 5 e 6, RF
Articolo 204, paragrafo 6	Articolo 200, paragrafo 8, RF
Articolo 205	Articolo 200, paragrafo 7, RF
Articolo 206, paragrafo 1	Articolo 153 RF
Articolo 206, paragrafo 2	Orientamenti




Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012	Articoli del nuovo regolamento finanziario (RF) Soppresso Norme interne della Commissione Orientamenti
Articolo 206, paragrafo 3	Articolo 152 RF
Articolo 206, paragrafo 4	Articolo 153, paragrafo 2, RF
Articolo 207, paragrafo 1	Articolo 203, paragrafo 2, RF
Articolo 207, paragrafo 2	Articolo 203, paragrafo 3, RF
Articolo 207, paragrafo 3, primo comma	Articolo 203, paragrafo 4, RF
Articolo 207, paragrafo 3, dal secondo al sesto comma	Orientamenti
Articolo 207, paragrafo 4	Articolo 203, paragrafo 5, RF
Articolo 208	Articolo 131 RF
Articolo 209	Articolo 205 RF
Articolo 210	Articolo 204, secondo comma, RF
Articolo 211	Articolo 110 RF
Articolo 212, paragrafo 1	Articolo 207, paragrafo 1, RF
Articolo 212, paragrafo 2	Articolo 149, paragrafo 1, RF
Articolo 212, paragrafo 3	Articolo 207, paragrafo 2, RF
Articolo 212, paragrafo 4	Articolo 207, paragrafo 1, terzo comma, RF
Articolo 213	Articolo 207, paragrafo 5, RF
Articolo 214	Articolo 207, paragrafo 3, RF
Articolo 215	Articolo 207, paragrafo 4, RF
Articolo 216	Soppresso
Articolo 217	Orientamenti
Articolo 218	Articolo 209, paragrafo 2, lettera g), RF
Articolo 219, paragrafo 1	Articolo 215, paragrafo 7, RF
Articolo 219, paragrafi 2 e 3	Soppresso
Articolo 220, paragrafo 1	Articolo 216, paragrafo 1
Articolo 220, paragrafo 2	Soppresso
Articolo 221	Articolo 216 RF
Articolo 222	Articolo 209, paragrafo 2, RF
Articolo 223	Articolo 209, paragrafo 2, lettera d), RF
Articolo 224, paragrafo 1	Articolo 209, paragrafo 2, lettera h), RF
Articolo 224, paragrafi da 2 a 8	Soppresso




Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012	Articoli del nuovo regolamento finanziario (RF) Soppresso Norme interne della Commissione Orientamenti
Articolo 225	Soppresso
Articolo 226	Articolo 217 RF
Articolo 227	Orientamenti
Articolo 228	Soppresso
Articolo 229, paragrafo 1	Articolo 242 RF
Articolo 229, paragrafo 2	Soppresso
Articolo 230	Soppresso
Articolo 231	Soppresso
Articolo 232	Articolo 243, paragrafo 2, RF
Articolo 233	Articolo 244, paragrafo 3, RF
Articolo 234	Articolo 245, paragrafo 3, e articolo 246, paragrafo 5, RF
Articolo 235	Articolo 81 RF
Articolo 236	Soppresso
Articolo 237	Soppresso
Articolo 238	Soppresso
Articolo 239	Soppresso
Articolo 240	Soppresso
Articolo 241	Soppresso
Articolo 242	Soppresso
Articolo 243	Soppresso
Articolo 244	Soppresso
Articolo 245, paragrafi 1 e 2	Articolo 83 RF
Articolo 245, paragrafi 3 e 4	Soppresso
Articolo 246	Orientamenti
Articolo 247	Orientamenti
Articolo 248	Articolo 87, paragrafo 1, terzo comma, RF
Articolo 249	Orientamenti
Articolo 250	Orientamenti
Articolo 251	Orientamenti
Articolo 252	Orientamenti
Articolo 253	Orientamenti
Articolo 254	Orientamenti
Articolo 255	Soppresso



Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012	Articoli del nuovo regolamento finanziario (RF) Soppresso Norme interne della Commissione Orientamenti
Articolo 256, paragrafo 1	Articolo 21, paragrafo 2, lettera g), RF
Articolo 256, paragrafi 2 e 3	Soppresso
Articolo 257	Soppresso
Articolo 258	Articolo 236 RF
Articolo 259, primo comma	Articolo 235, paragrafo 4, RF
Articolo 259, secondo comma	Soppresso
Articolo 259, terzo e quarto comma	Articolo 235, paragrafo 4, RF
Articolo 259, quinto e sesto comma	Articolo 235, paragrafo 5, RF
Articolo 259, settimo comma	Articolo 252 RF
Articolo 259, ottavo comma	Articolo 234, paragrafo 4, RF
Articolo 260	Soppresso
Articolo 261	Orientamenti
Articolo 262	Allegato I, punto 36, RF
Articolo 263	Orientamenti
Articolo 264, paragrafo 1	Allegato I, punto 37.1, RF
Articolo 264, paragrafo 2, primo comma, lettera a)	Soppresso
Articolo 264, paragrafo 2, primo comma, lettera b)	Allegato I, punto 38.4, RF
Articolo 264, paragrafo 2, secondo comma	Orientamenti
Articolo 264, paragrafo 3	Allegato I, punto 37.2, RF
Articolo 264, paragrafo 4	Allegato I, punto 2.5, RF
Articolo 265	Allegato I, punto 38, RF
Articolo 266	Allegato I, punto 39, RF
Articolo 267	Allegato I, punto 38, RF
Articolo 269	Allegato I, punto 38, RF
Articolo 273	Allegato I, punto 40, RF
Articolo 274, paragrafo 1	Articolo 152, paragrafo 2, RF
Articolo 274, paragrafo 2, prima frase	Articolo 168, paragrafo 2, RF
Articolo 274, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 4	Soppresso
Articolo 274, paragrafo 3	Orientamenti
Articolo 275, paragrafo 1, primo comma	Soppresso
Articolo 275, paragrafo 1, secondo comma	Allegato I, punto 41.1, RF



Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012	Articoli del nuovo regolamento finanziario (RF) Soppresso Norme interne della Commissione Orientamenti
Articolo 275, paragrafo 2	Allegato I, punto 41.2, RF
Articolo 275, paragrafo 3	Allegato I, punti 41.3 e 41.4, RF
Articolo 275, paragrafo 4	Allegato I, punti 41.3 e 41.4, RF
Articolo 275, paragrafi 5 e 6	Allegato I, punti 41.5 e 41.6, RF
Articolo 275, paragrafo 7	Soppresso
Articolo 276, paragrafi da 1 a 4	Soppresso
Articolo 276, paragrafo 5	Articolo 168, paragrafo 5, RF
Articolo 277	Articolo 190, paragrafo 3, RF
Articolo 278	Soppresso
Articolo 279	Soppresso
Articolo 280	Soppresso
Articolo 281	Articolo 67, paragrafo 5, RF
Articolo 282	Articolo 67, paragrafo 6, RF
Articolo 283	Articolo 264, paragrafo 2, RF
Articolo 284	Orientamenti
Articolo 285	Articolo 264, paragrafo 4, RF
Articolo 286, paragrafo 1	Articolo 266, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, RF
Articolo 286, paragrafo 2	Articolo 267, paragrafo 1, RF
Articolo 286, paragrafo 3	Articolo 267, paragrafo 2, RF
Articolo 286, paragrafo 4	Articolo 267, paragrafo 3, RF
Articolo 286, paragrafo 5	Articolo 267, paragrafo 4, RF
Articolo 286, paragrafo 6	Articolo 266, paragrafo 5, terzo comma, RF
Articolo 286, paragrafo 7	Soppresso
Articolo 287, paragrafi da 1 a 3	Articolo 237 RF
Articolo 287, paragrafo 4	Articolo 148 RF
Articolo 287, paragrafi 5 e 6	Soppresso
Articolo 288	Soppresso
Articolo 289	Soppresso
Articolo 290	Soppresso



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1521 DELLA COMMISSIONE****del 10 ottobre 2018****recante modifica della decisione 2009/11/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna***[notificata con il numero C(2018) 6507]***(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, lettere p) e t),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'allegato IV, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le carcasse di suino sono classificate valutando il tenore di carne magra con metodi di stima autorizzati dalla Commissione ed esclusivamente provati statisticamente, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima, definito nell'allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Con la decisione 2009/11/CE della Commissione <sup>(3)</sup> sono stati autorizzati otto metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna.
- (3) La Spagna ha chiesto alla Commissione di autorizzare un nuovo metodo di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (CE) n. 2017/1182 i principi su cui si basa tale metodo, i risultati della prova di sezionamento e l'equazione utilizzata per la stima del tenore di carne magra.
- (4) Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione del suddetto metodo di classificazione. È pertanto opportuno autorizzare tale metodo di classificazione delle carcasse di suino in Spagna.
- (5) La decisione 2009/11/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (6) Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2009/11/CE è modificata come segue:

- (1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:


*«Articolo 1*Per la classificazione delle carcasse di suino ai sensi dell'allegato IV, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(\*)</sup>, in Spagna è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

- (a) l'apparecchio denominato "Fat-O-Meat'er (FOM)" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell'allegato;

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (GUL 171 del 4.7.2017, pag. 74).

<sup>(3)</sup> Decisione 2009/11/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna (GUL 6 del 10.1.2009, pag. 79).



- (b) l'apparecchio denominato "Fully automatic ultrasonic carcass grading (Autofom)" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell'allegato;
- (c) l'apparecchio denominato "Ultrafom 300" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell'allegato;
- (d) l'apparecchio denominato "Automatic vision system (VCS2000)" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell'allegato;
- (e) l'apparecchio denominato "Fat-O-Meat'er II (FOM II)" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 5 dell'allegato;
- (f) l'apparecchio denominato "AutoFOM III" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 6 dell'allegato;
- (g) il "metodo manuale (ZP)" con calibro e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 7 dell'allegato;
- (h) l'apparecchio denominato "CSB Image-Meater" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 8 dell'allegato;
- (i) l'apparecchio "gmSCAN" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 9 dell'allegato;

Il metodo manuale ZP con calibro di cui alla lettera g) del primo comma può essere autorizzato unicamente per i macelli:

- (a) in cui il numero di macellazioni non supera 500 suini la settimana in media annua; e
- (b) aventi una linea di macellazione con una capacità non superiore a 40 capi l'ora.

(\*) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»

(2) L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

#### Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018

*Per la Commissione*  
Phil HOGAN  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2009/11/CE è aggiunta la seguente parte 9:

«**Parte 9**

## gmSCAN

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato "gmSCAN".
2. Il gmSCAN utilizza l'induzione magnetica per determinare, senza contatto, le proprietà dielettriche delle carcasse. Il sistema di misurazione è costituito da un certo numero di bobine di trasmissione che generano un campo magnetico variabile a bassa intensità. Le bobine di ricezione convertono il segnale proveniente dalla perturbazione del campo magnetico causata dalla carcassa in un segnale elettrico complesso legato ai parametri dielettrici del tessuto muscolare e adiposo della carcassa.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 55,14067 + 1\,598,66166 \times (Q1/CW) - 579,58575 \times (Q2/CW) + 970,83879 \times (Q3/CW) - 0,18993 \times CW$$

dove:

$\hat{Y}$  = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

Q1, Q2 e Q3 = reazione di induzione magnetica (in volt) generata rispettivamente dal prosciutto, dalla zona centrale e dalla spalla;

CW = peso della carcassa a caldo (in kg).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg (peso a caldo)».

18CE2228



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1522 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 ottobre 2018**

**che stabilisce un formato comune per i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici**

[notificata con il numero C(2018) 6549]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è il principale strumento di governance istituito dalla direttiva (UE) 2016/2284 per aiutare gli Stati membri a programmare politiche e misure nazionali intese ad adempiere agli impegni di riduzione delle emissioni nazionali stabiliti da detta direttiva per il 2020 e il 2030, migliorando così la prevedibilità per i portatori di interessi e sostenendo nel contempo uno spostamento degli investimenti verso tecnologie pulite ed efficienti. Esso contribuisce a conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della summenzionata direttiva, nonché a garantire la coerenza con i piani e i programmi definiti in altri settori d'intervento pertinenti, quali il clima, l'energia, l'agricoltura, l'industria e i trasporti.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/2284, il pubblico, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, e le autorità competenti con responsabilità in materia di inquinamento, qualità e gestione dell'aria devono essere consultati sui progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e su eventuali aggiornamenti di rilievo, prima del loro completamento.
- (3) I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbero inoltre contribuire all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria istituiti ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni, in particolare di ossidi di azoto e di particolato fine, nelle aree e negli agglomerati in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e/o nelle aree e negli agglomerati che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico di altre aree e agglomerati, anche nei paesi limitrofi.
- (4) Come sottolineato dalla Commissione nella «Seconda relazione sullo Stato dell'Unione dell'energia» <sup>(4)</sup>, gli Stati membri dovrebbero mettere a punto i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima, ogniqualvolta possibile, in parallelo con i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico al fine di garantire sinergie e ridurre i costi di attuazione, poiché entrambi si basano in gran parte su misure e azioni simili.
- (5) Per migliorare la coerenza con le comunicazioni relative alle politiche e alle misure attuate nel quadro delle politiche dell'Unione in materia di clima ed energia, è opportuno allineare il formato comune per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico agli obblighi di comunicazione di cui al regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> e al regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione <sup>(6)</sup> laddove essi presentino punti in comune.

<sup>(1)</sup> GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1.


<sup>(2)</sup> Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE (GU L 156 del 26.6.2003, pag. 17).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

<sup>(4)</sup> COM(2017) 53 final dell'1 febbraio 2017, pag. 16.

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 23).



- (6) Al fine di conseguire gli impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca previsti dalla direttiva (UE) 2016/2284, è opportuno definire ulteriori politiche e misure a livello nazionale. I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento dovrebbero pertanto includere anche misure proporzionate applicabili al settore agricolo.
- (7) La definizione di un formato comune per i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbe agevolare l'esame dei programmi che incombe alla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva (UE) 2016/2284, oltre a migliorare la comparabilità dei programmi tra gli Stati membri.
- (8) Gli Stati membri possono includere nel proprio programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, oltre al contenuto obbligatorio, informazioni aggiuntive pertinenti sulle politiche e sulle misure previste al fine di contrastare gli inquinanti più nocivi con riguardo a gruppi sensibili della popolazione umana. In conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/2284, gli Stati membri possono altresì prevedere misure intese a ridurre ulteriormente le emissioni al fine raggiungere livelli di qualità dell'aria in linea con gli orientamenti sulla qualità dell'aria pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché con gli obiettivi dell'Unione in materia di biodiversità e di ecosistemi.
- (9) Benché, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/2284, le emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale o le emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo non siano contabilizzate ai fini dell'adempimento degli impegni di riduzione delle emissioni, gli Stati membri possono includere nei rispettivi programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico anche politiche e misure previste volte a ridurre le emissioni prodotte da tali fonti.
- (10) Gli Stati membri hanno discusso un progetto di formato comune e presentato le loro osservazioni al riguardo in occasione delle riunioni del gruppo di esperti sulla qualità dell'aria ambiente del 4 aprile 2017, del 28 novembre 2017 e del 9 aprile 2018 <sup>(1)</sup>.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la qualità dell'aria ambiente istituito dall'articolo 29 della direttiva 2008/50/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il formato comune per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui all'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2016/2284 è stabilito nell'allegato della presente decisione.

#### Articolo 2

##### Formato

Gli Stati membri utilizzano il formato di cui all'allegato allorché comunicano alla Commissione il loro programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2284.

#### Articolo 3

##### Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> Cfr. il registro dei gruppi di esperti della Commissione (gruppo E02790), <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=IT>



## ALLEGATO

**Formato comune per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2284**

## 1. DESCRIZIONI DEI CAMPI

Tutti i campi del presente formato comune contrassegnati da (O) sono obbligatori, mentre quelli contrassegnati da (F) sono facoltativi.

## 2. FORMATO COMUNE

## 2.1. Titolo del programma, informazioni di contatto e siti web

## 2.1.1. Titolo del programma, informazioni di contatto e siti web (O)

Titolo del programma	
Data	
Stato membro	
Denominazione dell'autorità competente responsabile dell'elaborazione del programma	
Numero di telefono del servizio responsabile	
Indirizzo e-mail del servizio responsabile	
Link al sito web in cui è pubblicato il programma	
Link al sito o ai siti web delle consultazioni sul programma	

## 2.2. Sintesi (F)


La sintesi può anche essere un documento separato (idealmente di non più di 10 pagine). Dovrebbe consistere in un'esposizione concisa dei punti da 2.3 a 2.8. Se possibile, si consiglia di utilizzare grafici illustrativi.

## 2.2.1. Quadro strategico nazionale in materia di qualità dell'aria e di lotta contro l'inquinamento

Priorità politiche e loro rapporto con le priorità stabilite in altri settori d'intervento pertinenti	
Responsabilità attribuite alle autorità nazionali, regionali e locali	

## 2.2.2. Progressi compiuti rispetto al 2005 grazie alle politiche e alle misure vigenti per la riduzione delle emissioni e il miglioramento della qualità dell'aria

Riduzioni delle emissioni ottenute	
Progressi rispetto agli obiettivi di qualità dell'aria	
Attuale impatto transfrontaliero delle fonti di emissione situate sul territorio nazionale	



2.2.3. *Evoluzione prevista fino al 2030 ipotizzando che le politiche e le misure già adottate non subiscano cambiamenti*

Proiezioni delle emissioni e delle riduzioni delle emissioni (scenario con misure – «CM»)	
Impatto previsto sul miglioramento della qualità dell'aria (CM)	
Incertezze	

2.2.4. *Opzioni strategiche considerate al fine di adempiere gli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030, livelli intermedi delle emissioni per il 2025*

Principali serie di opzioni strategiche considerate	
---	--

2.2.5. *Sintesi delle politiche e delle misure selezionate per l'adozione per settore, inclusi calendario per l'adozione, l'attuazione e il riesame e autorità competenti*


Settore interessato	Politiche e misure			
	Politiche e misure selezionate	Calendario per l'attuazione delle politiche e delle misure selezionate	Autorità competente/i per l'attuazione e l'applicazione delle politiche e delle misure selezionate (tipo e denominazione)	Calendario per il riesame delle politiche e delle misure selezionate
Approvvigionamento energetico				
Consumo energetico				
Trasporti				
Processi industriali				
Agricoltura				
Rifiuti/gestione dei rifiuti				
Trasversale				
Altro (specificare)				

2.2.6. *Coerenza*

Valutazione del modo in cui le politiche e le misure selezionate garantiscono la coerenza con i piani e i programmi istituiti in altri settori d'intervento pertinenti	
--	--

2.2.7. *Impatti combinati previsti delle politiche e delle misure (scenario con misure aggiuntive – «CMA») sulle riduzioni delle emissioni, sulla qualità dell'aria nel territorio nazionale e negli Stati membri confinanti e sull'ambiente, nonché le relative incertezze*

Conseguimento previsto degli impegni di riduzione delle emissioni (CMA)	
Uso dei meccanismi di flessibilità (ove pertinente)	
Proiezione del miglioramento della qualità dell'aria (CMA)	
Proiezione degli impatti sull'ambiente (CMA)	
Metodologie e incertezze	



### 2.3. Quadro strategico nazionale in materia di qualità dell'aria e di lotta contro l'inquinamento


#### 2.3.1. Priorità politiche e loro rapporto con le priorità stabilite in altri settori d'intervento pertinenti

Impegni nazionali di riduzione delle emissioni rispetto all'anno di riferimento 2005 (in %) (O)	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	NMVO	NH <sub>3</sub>	PM <sub>2,5</sub>
2020-2029 (O)					
Dal 2030 (O)					
Priorità per la qualità dell'aria: priorità politiche nazionali connesse agli obiettivi di qualità dell'aria a livello nazionale o dell'UE (inclusi valori limite, valori-obiettivo e obblighi di concentrazione dell'esposizione) (O) È anche possibile fare riferimento agli obiettivi di qualità dell'aria raccomandati dall'OMS.					
Priorità politiche pertinenti in materia di cambiamento climatico ed energia (O)					
Priorità politiche pertinenti in settori d'intervento pertinenti, quali agricoltura, industria e trasporti (O)					

#### 2.3.2. Responsabilità attribuite alle autorità nazionali, regionali e locali

Elenco delle autorità pertinenti (O)	Descrivere il tipo di autorità (ad esempio ispettorato dell'ambiente, agenzia ambientale regionale, comune) (O) Se pertinente, denominazione dell'autorità (ad esempio ministero di XXX, agenzia nazionale per XXX, ufficio regionale per XXX)	Descrivere le responsabilità attribuite in materia di qualità dell'aria e lotta contro l'inquinamento (O) Selezionare l'opzione appropriata: — Ruoli di elaborazione delle politiche — Ruoli di attuazione — Ruoli di esecuzione (ivi comprese, ove pertinenti, ispezioni e concessione di permessi) — Ruoli di comunicazione e monitoraggio — Ruoli di coordinamento — Altri ruoli (specificare)	Settori fonte dell'inquinamento che rientrano nell'ambito di competenza dell'autorità (F)
Autorità nazionali (O)			
Autorità regionali (O)			
Autorità locali (O)			

Aggiungere righe se necessario



**2.4. Progressi compiuti grazie alle politiche e alle misure vigenti per la riduzione delle emissioni e il miglioramento della qualità dell'aria e grado di conformità agli obblighi nazionali e dell'Unione rispetto al 2005**

*2.4.1. Progressi compiuti grazie alle politiche e alle misure vigenti per la riduzione delle emissioni e grado di conformità agli obblighi nazionali e dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni*

Descrivere i progressi compiuti grazie alle politiche e alle misure vigenti per la riduzione delle emissioni e il grado di conformità alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni (O)	
Fornire riferimenti completi (capitolo e pagina) a serie di dati a sostegno pubblicamente accessibili (ad esempio relazioni d'inventario delle emissioni storiche) (O)	
Includere grafici che illustrano le riduzioni delle emissioni per inquinante e/o per settori principali (F)	

*2.4.2. Progressi compiuti grazie alle politiche e alle misure vigenti per il miglioramento della qualità dell'aria e grado di conformità agli obblighi nazionali e dell'Unione in materia di qualità dell'aria*

Descrivere i progressi compiuti grazie alle politiche e alle misure vigenti per il miglioramento della qualità dell'aria e il grado di conformità agli obblighi nazionali e dell'Unione in materia di qualità dell'aria, specificando almeno il numero di zone di qualità dell'aria (sul totale di zone di qualità dell'aria) che (non) sono conformi agli obiettivi di qualità dell'aria dell'UE per quanto riguarda NO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub> e O <sub>3</sub> , nonché qualsiasi altro inquinante per cui si siano verificati superamenti (O)	
Fornire riferimenti completi (capitolo e pagina) a serie di dati a sostegno pubblicamente accessibili (ad esempio piani per la qualità dell'aria, ripartizione tra le fonti) (O)	
Mappe o istogrammi che illustrano le concentrazioni attuali nell'aria ambiente (almeno per quanto riguarda NO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub> e O <sub>3</sub> , nonché qualsiasi altro inquinante che rappresenti un problema) e che mostrano, ad esempio, il numero di zone (sul totale di zone di qualità dell'aria) che (non) sono conformi nell'anno di riferimento e nell'anno di comunicazione (F)	
Laddove siano stati individuati problemi in una o più zone di qualità dell'aria, descrivere in che modo si sono compiuti progressi verso la riduzione delle concentrazioni massime comunicate (F)	

*2.4.3. Attuale impatto transfrontaliero delle fonti di emissione situate sul territorio nazionale*

Ove pertinente, descrivere l'attuale impatto transfrontaliero delle fonti di emissione situate sul territorio nazionale (O) <i>I progressi possono essere riportati in termini quantitativi o qualitativi. Se non sono stati individuati problemi, indicare tale conclusione.</i>	
Nel caso in cui ci si avvalga di dati quantitativi per descrivere i risultati della valutazione, specificare i dati e le metodologie utilizzati per eseguire detta valutazione (F)	



## 2.5. Evoluzione prevista ipotizzando che le politiche e le misure già adottate non subiscano cambiamenti

### 2.5.1. Proiezioni delle emissioni e delle riduzioni delle emissioni (CM)

Inquinanti (O)	Totale delle emissioni (kt), coerentemente con gli inventari per l'anno x-2 o x-3 (anno da precisare) (O)				% prevista di riduzione delle emissioni rispetto al 2005 (O)			Impegno nazionale di riduzione delle emissioni per il 2020-2029 (%) (O)	Impegno nazionale di riduzione delle emissioni dal 2030 (%) (O)
	Anno di riferimento 2005	2020	2025	2030	2020	2025	2030		
SO <sub>2</sub>									
NO <sub>x</sub>									
NMVOC									
NH <sub>3</sub>									
PM <sub>2,5</sub>									
Illustrare le incertezze relative alle proiezioni CM per quanto riguarda il raggiungimento degli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020, per il 2025 e dal 2030 in poi (F)									
Data delle proiezioni delle emissioni (O)									

Se la proiezione dell'evoluzione dimostra il mancato adempimento degli impegni di riduzione delle emissioni nello scenario CM, la sezione 2.6 deve delineare le politiche e le misure aggiuntive considerate al fine di conseguire la conformità.


### 2.5.2. Impatto previsto sul miglioramento della qualità dell'aria (CM), incluso il livello di conformità previsto

#### 2.5.2.1. Descrizione qualitativa del miglioramento previsto della qualità dell'aria (O)

<p>Fornire una descrizione qualitativa dei miglioramenti previsti della qualità dell'aria e dell'evoluzione prevista del grado di conformità (CM) agli obiettivi di qualità dell'aria dell'UE per quanto riguarda i valori di NO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub> e O<sub>3</sub>, nonché di qualsiasi altro inquinante che possa rappresentare un problema entro il 2020, il 2025 e il 2030 (O)</p> <p>Fornire riferimenti completi (capitolo e pagina) a serie di dati a sostegno pubblicamente accessibili (ad esempio piani per la qualità dell'aria, ripartizione tra le fonti) che descrivano i miglioramenti previsti e l'evoluzione del grado di conformità (O)</p>	
---	--

#### 2.5.2.2. Descrizione quantitativa del miglioramento previsto della qualità dell'aria (F)

Valori della direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente	Proiezione del numero di zone di qualità dell'aria non conformi				Proiezione del numero di zone di qualità dell'aria conformi				Numero totale di zone di qualità dell'aria			
	Specificare l'anno di riferimento	2020	2025	2030	Specificare l'anno di riferimento	2020	2025	2030	Specificare l'anno di riferimento	2020	2025	2030
PM <sub>2,5</sub> (1 anno)												
NO <sub>2</sub> (1 anno)												



Valori della direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente	Proiezione del numero di zone di qualità dell'aria non conformi				Proiezione del numero di zone di qualità dell'aria conformi				Numero totale di zone di qualità dell'aria			
	Specificare l'anno di riferimento	2020	2025	2030	Specificare l'anno di riferimento	2020	2025	2030	Specificare l'anno di riferimento	2020	2025	2030
PM <sub>10</sub> (1 anno)												
O <sub>3</sub> (valore medio max. su 8 ore)												
Altro (specificare)												

## 2.6. Opzioni strategiche considerate al fine di adempiere gli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030, livelli intermedi delle emissioni per il 2025

Le informazioni richieste in questa sezione devono essere comunicate utilizzando l'apposito strumento per politiche e misure («PaM tool») predisposto dall'Agenzia europea dell'ambiente.

### 2.6.1. Dettagli relativi alle politiche e alle misure considerate al fine di adempiere gli impegni di riduzione delle emissioni (comunicazione a livello di politiche e misure)

Denominazione e breve descrizione delle politiche e misure individuali o del pacchetto di politiche e misure (O)	Inquinante o inquinanti interessati (selezionare l'opzione appropriata) SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , NMVOC, NH <sub>3</sub> , PM <sub>2,5</sub> (O); BC come componente del PM <sub>2,5</sub> , altro (specificare ad esempio Hg, diossine, gas a effetto serra) (F)	Obiettivi delle politiche e misure individuali o del pacchetto di politiche e misure (*) (O)	Tipo/i di politiche e misure (*) (O)	Settore principale e, se del caso, altri settori interessati (†) (O)	Periodo di attuazione (O per le misure selezionate per l'attuazione)		Autorità competenti per l'attuazione (O per le misure selezionate per l'attuazione) Ove opportuno, fare riferimento alla tabella 2.3.2.		Dettagli relativi alle metodologie utilizzate per l'analisi (ad esempio modelli o metodi specifici, dati soggiacenti) (O)	Quantificazione delle riduzioni delle emissioni attese (per politiche e misure individuali o per pacchetti di politiche e misure, a seconda dei casi) (espressa in kt, all'anno o come intervallo di valori, rispetto allo scenario CM) (O)			Descrizione qualitativa delle incertezze (O, se disponibile)
					Inizio	Fine	Tipo	Denominazione		2020	2025	2030	

Aggiungere righe se necessario

I campi contrassegnati da (\*), (†) e (‡) devono essere compilati scegliendo tra opzioni di risposta predefinite coerenti con gli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione.


Il campo contrassegnato da (\*) deve essere compilato scegliendo tra le seguenti opzioni di risposta predefinite, a seconda dei casi (è possibile selezionare più obiettivi, nonché aggiungere e specificare obiettivi aggiuntivi alla voce «Altro») (O):

#### 1. Approvvigionamento energetico:

- aumento delle energie rinnovabili;
- passaggio a combustibili a minor intensità di carbonio;
- rafforzamento della produzione a bassa intensità di carbonio da fonti non rinnovabili (nucleare);
- riduzione delle perdite;



- 
- miglioramento dell'efficienza nel settore energetico e della trasformazione;
  - installazione di tecnologie di riduzione delle emissioni;
  - altro (approvvigionamento energetico).
2. Consumo energetico:
- miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici;
  - miglioramento dell'efficienza energetica degli apparecchi;
  - miglioramento dell'efficienza energetica nel settore terziario/dei servizi;
  - miglioramento dell'efficienza energetica nei settori industriali di utilizzo finale;
  - gestione/riduzione della domanda;
  - altro (consumo energetico).
3. Trasporti:
- applicazione di tecnologie di riduzione dell'inquinamento su veicoli, imbarcazioni e aeromobili;
  - miglioramento dell'efficienza energetica di veicoli, imbarcazioni e aeromobili;
  - passaggio modale verso trasporti pubblici o trasporti non motorizzati;
  - carburanti alternativi per veicoli, imbarcazioni e aeromobili (inclusi quelli elettrici);
  - gestione/riduzione della domanda;
  - miglioramento dei comportamenti;
  - miglioramento dell'infrastruttura di trasporto;
  - altro (trasporti).
4. Processi industriali:
- installazione di tecnologie di riduzione delle emissioni;
  - miglioramento del controllo delle emissioni fuggitive derivanti dai processi industriali;
  - altro (processi industriali).
5. Rifiuti/gestione dei rifiuti:
- gestione/riduzione della domanda;
  - rafforzamento del riciclaggio;
  - miglioramento delle tecnologie di trattamento;
  - miglioramento della gestione delle discariche;
  - incenerimento dei rifiuti con utilizzo di energia;
  - miglioramento dei sistemi di gestione delle acque reflue;
  - minor ricorso alla messa in discarica;
  - altro (rifiuti).
6. Agricoltura:
- applicazione a basse emissioni di fertilizzante/letame a terreni coltivati e prati;
  - altre attività di miglioramento della gestione dei terreni coltivati;
  - miglioramento della gestione del bestiame e degli impianti di allevamento;
  - miglioramento dei sistemi di gestione dei rifiuti animali;
  - altro (agricoltura).
7. Trasversale:
- politica quadro;
  - politica multisettoriale;
  - altro (trasversale).
8. Altro:
- gli Stati membri sono tenuti a fornire una breve descrizione dell'obiettivo.
- 



Il campo contrassegnato da (\*) deve essere compilato scegliendo tra le seguenti opzioni di risposta predefinite, a seconda dei casi (è possibile selezionare più tipi di politiche e misure, nonché aggiungere e specificare tipi aggiuntivi di politiche e misure alla voce «Altro») (O):

- controllo dell'inquinamento alla fonte;
- strumenti economici;
- strumenti fiscali;
- accordi volontari/negoziati;
- informazione;
- normazione;
- istruzione;
- ricerca;
- pianificazione;
- altro (specificare).

Il campo contrassegnato da (†) deve essere compilato scegliendo tra le seguenti opzioni di risposta predefinite, a seconda dei casi (è possibile selezionare più settori, nonché aggiungere e specificare settori aggiuntivi alla voce «Altro») (O):

- approvvigionamento energetico (comprendente l'estrazione, la trasmissione, la distribuzione e lo stoccaggio di combustibili, così come la produzione di energia e di elettricità);
- consumo energetico (comprendente il consumo di combustibili ed elettricità da parte di utenti finali, quali usi domestici, servizi, industria e agricoltura);
- trasporti;
- processi industriali (comprendenti le attività industriali che trasformano chimicamente o fisicamente materiali e che generano emissioni di gas serra, l'utilizzo di gas serra in prodotti e gli utilizzi non energetici del carbonio proveniente da combustibili fossili);
- agricoltura;
- rifiuti/gestione dei rifiuti;
- trasversale;
- altri settori (specificare).


2.6.2. *Impatti sulla qualità dell'aria e sull'ambiente delle politiche e misure individuali o dei pacchetti di politiche e misure considerati al fine di adempiere gli impegni di riduzione delle emissioni (O, se disponibili)*

Se disponibili, impatti sulla qualità dell'aria (è anche possibile fare riferimento agli obiettivi di qualità dell'aria raccomandati dall'OMS) e sull'ambiente	
--	--

2.6.3. *Stima dei costi e dei benefici delle politiche e misure individuali considerate o del pacchetto di politiche e misure considerato al fine di adempiere gli impegni di riduzione delle emissioni (F)*

Denominazione e breve descrizione delle politiche e misure individuali o del pacchetto di politiche e misure	Costi in EUR per tonnellata di inquinante abbattuto	Costi assoluti per anno in EUR	Benefici assoluti per anno	Rapporto costi-benefici	Anno cui si riferisce il prezzo	Descrizione qualitativa delle stime dei costi e dei benefici

Aggiungere righe se necessario




2.6.4. Ulteriori dettagli relativi alle misure di cui all'allegato III, parte 2, della direttiva (UE) 2016/2284, rivolte al settore agricolo al fine di garantire l'adempimento degli impegni di riduzione delle emissioni


	Le politiche e misure figurano nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico? Sì/No (O)	Se sì, — indicare il numero di sezione/pagina nel programma (O)	Le politiche e misure sono state applicate fedelmente? Sì/No (O) Se no, descrivere le modifiche apportate (O)
--	---	--	---

**A. Misure per la riduzione delle emissioni di ammoniaca (O)**

<p>1. Gli Stati membri stabiliscono un codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per controllare le emissioni di ammoniaca, tenendo conto del codice quadro dell'UNECE relativo a buone pratiche agricole per ridurre le emissioni di ammoniaca del 2014, che deve riguardare quanto meno gli aspetti seguenti:</p> <p>a) gestione dell'azoto, tenendo conto dell'intero ciclo dell'azoto;</p> <p>b) strategie di alimentazione del bestiame;</p> <p>c) tecniche di spandimento del letame che comportano emissioni ridotte;</p> <p>d) sistemi di stoccaggio del letame che comportano emissioni ridotte;</p> <p>e) sistemi di stabulazione che comportano emissioni ridotte;</p> <p>f) possibilità di limitare le emissioni di ammoniaca derivanti dall'impiego di fertilizzanti minerali.</p>			
<p>2. Gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale un bilancio dell'azoto per monitorare l'evoluzione delle perdite complessive di azoto reattivo di origine agricola, inclusi l'ammoniaca, l'ossido di azoto, l'ammonio, i nitrati e i nitriti, in base ai principi stabiliti nel documento di orientamento dell'UNECE sui bilanci dell'azoto.</p>			
<p>3. Gli Stati membri vietano l'uso di fertilizzanti al carbonato di ammonio e possono ridurre le emissioni di ammoniaca provenienti dai fertilizzanti inorganici utilizzando i metodi seguenti:</p> <p>a) sostituendo i fertilizzanti a base di urea con fertilizzanti a base di nitrato di ammonio;</p> <p>b) quando si continuano ad utilizzare fertilizzanti a base di urea, utilizzando metodi che consentono di ridurre di almeno il 30 % le emissioni di ammoniaca rispetto al metodo di riferimento, come specificato nel documento di orientamento sull'ammoniaca;</p> <p>c) promuovendo la sostituzione dei fertilizzanti inorganici con fertilizzanti organici e, laddove si continuano ad utilizzare fertilizzanti inorganici, spandendoli in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini di azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrienti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti.</p>			



	Le politiche e misure figurano nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico? Sì/No (O)	Se sì, — indicare il numero di sezione/pagina nel programma (O)	Le politiche e misure sono state applicate fedelmente? Sì/No (O) Se no, descrivere le modifiche apportate (O)
<p>4. Gli Stati membri possono ridurre le emissioni di ammoniaca da effluenti di allevamento utilizzando i metodi seguenti:</p> <p>a) riduzione delle emissioni prodotte dall'applicazione di liquami e letame solido sui seminativi e i prati mediante metodi che riducono le emissioni di almeno il 30 % rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca e nel rispetto delle condizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. spandendo il letame e i liquami solo in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini di azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrienti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti;</li> <li>ii. non spandendo i liquami e il letame su terreni saturi di acqua, inondati, gelati o coperti di neve;</li> <li>iii. spandendo i liquami sui prati con una tecnica a raso per bande (con tubi flessibili o con deflettore) o per iniezione profonda o superficiale;</li> <li>iv. incorporando il letame e i liquami applicati sui seminativi nel suolo entro quattro ore dallo spandimento;</li> </ul> <p>b) riduzione delle emissioni dovute allo stoccaggio di letame al di fuori degli edifici di stabulazione, secondo i metodi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. per i depositi di liquame costruiti dopo il 1° gennaio 2022, utilizzando sistemi e tecniche di immagazzinamento a basse emissioni che consentono di ridurre le emissioni di ammoniaca almeno del 60 % rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca, e per i depositi di liquame esistenti, almeno del 40 %;</li> <li>ii. coprendo i depositi di letame solido;</li> <li>iii. assicurando che le aziende dispongano di una sufficiente capacità di stoccaggio del letame, in modo da spanderlo solo nei periodi adatti per la crescita delle colture;</li> </ul> <p>c) riducendo le emissioni prodotte dai locali di stabulazione degli animali, utilizzando sistemi che hanno dimostrato di ridurre le emissioni di ammoniaca di almeno il 20 % rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca;</p> <p>d) riducendo le emissioni provenienti dal letame, grazie a strategie di alimentazione a ridotto contenuto proteico che hanno dimostrato di ridurre le emissioni di ammoniaca del 10 % almeno rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca.</p>			



	Le politiche e misure figurano nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico? Sì/No (O)	Se sì, — indicare il numero di sezione/pagina nel programma (O)	Le politiche e misure sono state applicate fedelmente? Sì/No (O) Se no, descrivere le modifiche apportate (O)
--	---	--	---

### B. Misure di riduzione delle emissioni per il controllo delle emissioni di particolato (PM<sub>2,5</sub>) e di particolato carbonioso (O)

1. Fatto salvo l'allegato II relativo alle regole di condizionalità del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> , gli Stati membri possono vietare l'incenerimento in campo aperto di rifiuti e residui di colture agricole e di rifiuti forestali. Gli Stati membri controllano e verificano il rispetto del divieto attuato in conformità del primo comma. Eventuali deroghe a tale divieto devono limitarsi ai programmi di prevenzione per evitare gli incendi di incolto, lottare contro i parassiti o proteggere la biodiversità.			
2. Gli Stati membri possono stabilire un codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per la corretta gestione dei residui colturali, che si basa sui principi seguenti: a) miglioramento della struttura dei suoli attraverso l'incorporazione dei residui colturali; b) tecniche perfezionate per l'incorporazione dei residui colturali; c) uso alternativo dei residui colturali; d) miglioramento del tenore di nutrienti e della struttura dei suoli mediante l'incorporazione del letame ai fini di una crescita ottimale dei vegetali, evitando in questo modo l'incenerimento del letame (letame di stalla, lettiera di paglia).			

### C. Prevenzione degli impatti sulle piccole aziende agricole (O)


Nell'adottare le misure descritte nelle sezioni A e B, gli Stati membri provvedono affinché gli impatti sulle piccole e micro aziende agricole siano pienamente presi in considerazione. Gli Stati membri possono, per esempio, esentare le piccole e micro aziende agricole da tali misure, ove possibile, tenendo conto degli impegni di riduzione applicabili (O)			
--	--	--	--

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

### 2.7. Politiche selezionate per l'adozione per settore, inclusi calendario per l'adozione, l'attuazione e il riesame e autorità competenti

#### 2.7.1. Politiche e misure individuali selezionate o pacchetto di politiche e misure selezionato per l'adozione e autorità competenti

Denominazione e breve descrizione delle politiche e misure individuali o del pacchetto di politiche e misure (O) Ove opportuno, fare riferimento alla tabella 2.6.1.	Anno di adozione attualmente programmato (O)	Osservazioni pertinenti emerse dalla o dalle consultazioni in merito alle politiche e misure individuali o al pacchetto di politiche e misure (F)	Calendario di attuazione attualmente programmato (O)		Obiettivi intermedi e indicatori selezionati per monitorare i progressi nell'attuazione delle politiche e delle misure selezionate (F)		Calendario per il riesame attualmente programmato (se non coincide con l'aggiornamento generale del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico previsto ogni quattro anni) (O)	Autorità competenti per le politiche e misure individuali o per il pacchetto di politiche e misure (O) Ove opportuno, fare riferimento alla tabella 2.3.2.
			Anno di inizio	Anno di fine	Obiettivi intermedi	Indicatori		



Denominazione e breve descrizione delle politiche e misure individuali o del pacchetto di politiche e misure (O) <i>Ove opportuno, fare riferimento alla tabella 2.6.1.</i>	Anno di adozione attualmente programmato (O)	Osservazioni pertinenti emerse dalla o dalle consultazioni in merito alle politiche e misure individuali o al pacchetto di politiche e misure (F)	Calendario di attuazione attualmente programmato (O)		Obiettivi intermedi e indicatori selezionati per monitorare i progressi nell'attuazione delle politiche e delle misure selezionate (F)		Calendario per il riesame attualmente programmato (se non coincide con l'aggiornamento generale del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico previsto ogni quattro anni) (O)	Autorità competenti per le politiche e misure individuali o per il pacchetto di politiche e misure (O) <i>Ove opportuno, fare riferimento alla tabella 2.3.2.</i>
			Anno di inizio	Anno di fine	Obiettivi intermedi	Indicatori		

Aggiungere altre righe se necessario


2.7.2. *Motivazione della scelta delle misure selezionate e valutazione del modo in cui le politiche e le misure selezionate garantiscono la coerenza con i piani e i programmi istituiti in altri settori d'intervento pertinenti*

Motivazione della scelta operata tra le misure considerate al punto 2.6.1. per determinare la serie definitiva di misure selezionate (F)	
Coerenza delle politiche e delle misure selezionate con gli obiettivi di qualità dell'aria a livello nazionale e, se del caso, a livello degli Stati membri limitrofi (O)	
Coerenza delle politiche e delle misure selezionate con altri piani o programmi pertinenti istituiti in virtù di disposizioni della legislazione nazionale o dell'Unione (ad esempio piani nazionali per l'energia e il clima) (O)	

2.8. **Impatti combinati previsti delle politiche e delle misure (CMA) sulla riduzione delle emissioni, la qualità dell'aria e l'ambiente, nonché le relative incertezze (ove applicabile)**

2.8.1. *Conseguimento previsto degli impegni di riduzione delle emissioni (CMA)*

Inquinanti (O)	Totale delle emissioni (kt), coerentemente con gli inventari per l'anno x-2 o x-3 (anno da precisare) (O)				% di riduzione delle emissioni raggiunta rispetto al 2005 (O)			Impegno nazionale di riduzione delle emissioni per il 2020-2029 (%) (O)	Impegno nazionale di riduzione delle emissioni dal 2030 (%) (O)
	Anno di riferimento 2005	2020	2025	2030	2020	2025	2030		
SO <sub>2</sub>									
NO <sub>x</sub>									
NMVOG									
NH <sub>3</sub>									
PM <sub>2,5</sub>									
Data delle proiezioni delle emissioni (O)									



## 2.8.2. Traiettoria non lineare di riduzione delle emissioni

Laddove si segua una traiettoria non lineare di riduzione delle emissioni, dimostrare che tale traiettoria è più efficiente dal punto di vista tecnico o economico (misure alternative comporterebbero costi sproporzionati), che non comprometterà il conseguimento degli impegni di riduzione per il 2030 e che convergerà con la traiettoria lineare a partire dal 2025 (O, ove pertinente) Ove opportuno, fare riferimento ai costi indicati nella tabella 2.6.3.	
--	--

## 2.8.3. Meccanismi di flessibilità

Laddove si utilizzino meccanismi di flessibilità, fornire una spiegazione dell'uso (O)	
--	--

## 2.8.4. Miglioramento previsto della qualità dell'aria (CMA)

## A. Proiezione del numero di zone di qualità dell'aria non conformi e conformi (F)

Valori della direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente	Proiezione del numero di zone di qualità dell'aria non conformi			Proiezione del numero di zone di qualità dell'aria conformi			Numero totale di zone di qualità dell'aria					
	Specificare l'anno di riferimento	2020	2025	2030	Specificare l'anno di riferimento	2020	2025	2030	Specificare l'anno di riferimento	2020	2025	2030
PM <sub>2,5</sub> (1 anno)												
NO <sub>2</sub> (1 anno)												
PM <sub>10</sub> (1 anno)												
O <sub>3</sub> (valore medio max. su 8 ore)												
Altro (specificare)												

## B. Superamenti massimi dei valori limite per la qualità dell'aria e indicatori di esposizione media (F)

Valori della direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente	Proiezione dei superamenti massimi dei valori limite per la qualità dell'aria in tutte le zone			Proiezione dell'indicatore di esposizione media (solo per il PM <sub>2,5</sub> ) (1 anno)				
	Specificare l'anno di riferimento	2020	2025	2030	Specificare l'anno di riferimento	2020	2025	2030
PM <sub>2,5</sub> (1 anno)								
NO <sub>2</sub> (1 anno)								
NO <sub>2</sub> (1 ora)								
PM <sub>10</sub> (1 anno)								
PM <sub>10</sub> (24 ore)								



Valori della direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente	Proiezione dei superamenti massimi dei valori limite per la qualità dell'aria in tutte le zone				Proiezione dell'indicatore di esposizione media (solo per il PM <sub>2,5</sub> ) (1 anno)			
	Specificare l'anno di riferimento	2020	2025	2030	Specificare l'anno di riferimento	2020	2025	2030
O <sub>3</sub> (valore medio max. su 8 ore)								
Altro (specificare)								

**C. Illustrazioni che dimostrano il miglioramento previsto della qualità dell'aria e del grado di conformità (F)**

Mappe o istogrammi che illustrano l'evoluzione prevista delle concentrazioni nell'aria ambiente (almeno per quanto riguarda NO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub> e O<sub>3</sub>, nonché qualsiasi altro inquinante che rappresenti un problema) e che illustrano, ad esempio, il numero di zone (sul totale di zone di qualità dell'aria) che (non) saranno conformi entro il 2020, il 2025 e il 2030, la proiezione dei superamenti massimi a livello nazionale e dell'indicatore di esposizione media

**D. Miglioramento qualitativo previsto della qualità dell'aria e del grado di conformità (CMA) (nel caso in cui non siano forniti dati quantitativi nelle tabelle precedenti) (F)**


Miglioramento qualitativo previsto della qualità dell'aria e del grado di conformità (CMA)

*Per i valori limite annuali, le proiezioni dovrebbero essere indicate rispetto alle concentrazioni massime in tutte le zone. Per i valori limite giornalieri e orari, le proiezioni dovrebbero essere indicate rispetto al numero massimo di superamenti rilevati in tutte le zone.*

**2.8.5. Impatti previsti sull'ambiente (CMA) (F)**

	Anno di riferimento per la valutazione degli impatti ambientali (specificare)	2020	2025	2030	Descrizione
Territorio dello Stato membro esposto a un'acidificazione superiore alla soglia del carico critico (%)					
Territorio dello Stato membro esposto a un'eutrofizzazione superiore alla soglia del carico critico (%)					
Territorio dello Stato membro esposto a livelli di ozono superiori alla soglia del livello critico (%)					

*Gli indicatori dovrebbero essere allineati a quelli utilizzati nell'ambito della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativamente all'esposizione degli ecosistemi ad acidificazione, eutrofizzazione e ozono ([https://www.rivm.nl/media/documenten/cce/manual/Manual\\_UBA\\_Texte.pdf](https://www.rivm.nl/media/documenten/cce/manual/Manual_UBA_Texte.pdf)).*



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1523 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 ottobre 2018**

**che istituisce un modello di dichiarazione di accessibilità conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato istituito a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2102,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2016/2102 stabilisce prescrizioni comuni in materia di accessibilità per i siti web e le applicazioni mobili degli enti pubblici e fissa le prescrizioni per le dichiarazioni di accessibilità che devono essere rilasciate dagli enti pubblici relativamente alla conformità dei loro siti web e delle loro applicazioni mobili alla suddetta direttiva.
- (2) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli enti pubblici forniscano le dichiarazioni di accessibilità mediante un modello di dichiarazione di accessibilità stabilito dalla Commissione.
- (3) Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire che gli enti pubblici rivedano e aggiornino periodicamente, con frequenza almeno annuale, le loro dichiarazioni di accessibilità.
- (4) Per assicurare un facile accesso alla dichiarazione di accessibilità, gli Stati membri dovrebbero esortare gli enti pubblici a rendere disponibili le loro dichiarazioni da ciascuna pagina web del loro sito. Le dichiarazioni possono inoltre essere messe a disposizione attraverso l'applicazione mobile.
- (5) Per accrescere la reperibilità e l'accessibilità delle informazioni fornite e facilitarne il riutilizzo, la dichiarazione di accessibilità dovrebbe essere messa a disposizione, se del caso, in un formato leggibile meccanicamente a norma della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Oggetto**

La presente decisione stabilisce il modello di dichiarazione di accessibilità che gli enti pubblici devono utilizzare negli Stati membri relativamente alla conformità dei loro siti web e delle loro applicazioni mobili alle prescrizioni della direttiva (UE) 2016/2102, come specificato nell'allegato della presente decisione.


*Articolo 2*

**Formato della dichiarazione**

La dichiarazione è fornita in un formato accessibile a norma dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102 e, se del caso, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 2003/98/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).



*Articolo 3***Preparazione della dichiarazione**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni fornite nella dichiarazione per quanto riguarda la conformità alle prescrizioni di cui alla direttiva (UE) 2016/2102 siano esatte e basate su una delle seguenti condizioni:
  - a) una valutazione effettiva della conformità del sito web o dell'applicazione mobile alle prescrizioni della direttiva (UE) 2016/2102, quale:
    - un'autovalutazione effettuata dall'ente pubblico,
    - una valutazione effettuata da terzi, ad esempio una certificazione;
  - b) qualsiasi altra misura considerata appropriata dagli Stati membri, che fornisca le medesime garanzie sull'esattezza delle informazioni contenute nella dichiarazione.
2. La dichiarazione specifica il metodo utilizzato tra quelli menzionati al paragrafo 1.

*Articolo 4***Adeguamento della dichiarazione**


1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici includano, nelle rispettive dichiarazioni, almeno le prescrizioni relative al contenuto obbligatorio di cui alla sezione 1 dell'allegato.
2. Gli Stati membri possono aggiungere prescrizioni che non si limitino ai contenuti facoltativi elencati nella sezione 2 dell'allegato.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

## MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ

**Istruzioni**

Il testo in corsivo deve essere cancellato e/o modificato, a seconda dei casi, dall'ente pubblico.

Tutte le note finali devono essere cancellate prima della pubblicazione della dichiarazione di accessibilità.

La dichiarazione di accessibilità deve essere facilmente reperibile dall'utente. Un link alla dichiarazione di accessibilità deve essere posto in evidenza sulla homepage del sito web o messo a disposizione su tutte le pagine web, per esempio in un'intestazione o in una sezione piè di pagina statiche. Per la dichiarazione di accessibilità può essere utilizzato un URL standardizzato. Per le applicazioni mobili, la dichiarazione deve essere resa accessibile secondo le indicazioni dell'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva (UE) 2016/2102. La dichiarazione può inoltre essere messa a disposizione attraverso l'applicazione mobile.

## SEZIONE I

## PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTENUTO OBBLIGATORIO

## DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ

[Denominazione dell'ente pubblico] si impegna a rendere [il suo sito web/i suoi siti web] [e] [la sua applicazione mobile/le sue applicazioni mobili] accessibile/i, conformemente al[la] [normativa nazionale che ha recepito la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>].

La presente dichiarazione di accessibilità si applica a [inserire l'ambito di applicazione della dichiarazione, per esempio il sito o i siti web/l'applicazione mobile o le applicazioni mobili<sup>ii</sup> cui si applica la dichiarazione, a seconda dei casi].

**Stato di conformità<sup>iii</sup>**

- a)<sup>iii</sup> [Questo/a] [Questi/e] [sito/i web] [applicazione/i mobile/i] [è] [sono] pienamente conforme/i a [xxx<sup>iv</sup>].
- b)<sup>v</sup> [Questo/a] [Questi/e] [sito/i web] [applicazione/i mobile/i] [è] [sono] parzialmente conforme/i<sup>vi</sup> a [xxx<sup>vii</sup>], in ragione [del caso/dei casi di non conformità] [e/o] [della/e deroga/deroghe] elencat[o][i][a][e] di seguito.
- c)<sup>viii</sup> [Questo/a] [Questi/e] [sito/i web] [applicazione/i mobile/i] non [è] [sono] conforme/i a [xxx<sup>ix</sup>]. Il/I [caso/i di non conformità] [e/o] [la/le deroga/deroghe] è/sono elencat[o][i][a][e] di seguito.

**Contenuti non accessibili<sup>x</sup>**

I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per il/i seguente/i motivo/i:

- a) inosservanza del[la] [legislazione nazionale]
- [Elencare il caso/i casi di non conformità del sito o dei siti web/dell'applicazione mobile o delle applicazioni mobili, e/o descrivere la/le sezione/i o il/i contenuto/i o la/le funzione/i che non è/sono ancora conforme/i<sup>xi</sup>.]
- b) onere sproporzionato
- [Elencare la/le sezioni o il/i contenuto/i o la/le funzione/i non accessibili per le/i quali viene temporaneamente fatta valere la deroga per onere sproporzionato ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102.]
- c) il contenuto non rientra nell'ambito della legislazione applicabile
- [Elencare la/le sezioni o il/i contenuto/i o la/le funzione/i non accessibili che non rientra(no) nell'ambito della legislazione applicabile.]

[Indicare le alternative accessibili, a seconda dei casi.]

**Redazione della dichiarazione di accessibilità**

La presente dichiarazione è stata redatta il [data<sup>xii</sup>].

(1) Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).



[Indicare il metodo usato per redigere la dichiarazione (cfr. l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2018/1523 della Commissione <sup>(1)</sup>)

[La dichiarazione è stata riesaminata da ultimo il [inserire la data dell'ultima revisione]<sup>xiii</sup>.]

### Feedback e recapiti

[Fornire una descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link, da utilizzare per notificare all'ente pubblico i casi di mancata conformità e per richiedere informazioni e contenuti che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva.]

[Fornire i recapiti dell'ente/degli enti o dell'unità/delle unità o della persona/delle persone (a seconda dei casi) responsabili dell'accessibilità e della gestione delle richieste inviate tramite il meccanismo di feedback.]

### Procedura di attuazione

[Fornire una descrizione, e relativo link, della procedura di attuazione cui fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente a qualsiasi notifica o richiesta trasmessa a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva.]

[Fornire il recapito dell'organismo di attuazione competente.]

## SEZIONE 2

### CONTENUTI FACOLTATIVI

Ove lo si ritenga opportuno, è possibile inserire nella dichiarazione di accessibilità i seguenti contenuti facoltativi:

- 1) una spiegazione riguardante l'impegno assunto dall'ente pubblico in merito all'accessibilità digitale, per esempio:
  - la sua intenzione di raggiungere un livello di accessibilità più elevato rispetto a quello prescritto dalla normativa,
  - le misure correttive che saranno adottate in presenza di contenuti non accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili, compreso un calendario per l'esecuzione di tali misure;
- 2) l'approvazione ufficiale (a livello amministrativo o politico) della dichiarazione di accessibilità;
- 3) la data di pubblicazione del sito web e/o dell'applicazione mobile;
- 4) la data dell'ultimo aggiornamento del sito web e/o dell'applicazione mobile a seguito di una revisione sostanziale dei suoi contenuti;
- 5) un link a una relazione di valutazione, ove disponibile, in particolare se il sito web o l'applicazione mobile è giudicato/a «a) pienamente conforme»;
- 6) assistenza telefonica supplementare per le persone con disabilità e sostegno agli utenti mediante tecnologie assistive;
- 7) qualsiasi altro contenuto ritenuto appropriato.

<sup>i</sup> Per le applicazioni mobili fornire informazioni sulla versione e sulla data.

<sup>ii</sup> Scegliere una delle seguenti opzioni, per esempio a), b) o c), e cancellare quelle non pertinenti.

<sup>iii</sup> Scegliere a) soltanto se sono pienamente rispettate tutte le prescrizioni della norma o della specifica tecnica, senza alcuna eccezione.

<sup>iv</sup> Inserire il riferimento alle norme e/o alle specifiche tecniche o il riferimento alla normativa nazionale che ha recepito la direttiva.

<sup>v</sup> Scegliere b) soltanto se è rispettata la maggior parte delle prescrizioni della norma o della specifica tecnica, seppure con qualche eccezione.

<sup>vi</sup> Ciò significa che i siti o le applicazioni non sono ancora pienamente conformi e che devono essere adottate le misure necessarie per raggiungere la piena conformità.


<sup>vii</sup> Inserire il riferimento alle norme e/o alle specifiche tecniche o il riferimento alla normativa nazionale che ha recepito la direttiva.

<sup>viii</sup> Scegliere c) se non è rispettata la maggior parte delle prescrizioni della norma o della specifica tecnica.

<sup>ix</sup> Inserire il riferimento alle norme e/o alle specifiche tecniche o il riferimento alla normativa nazionale che ha recepito la direttiva.

<sup>x</sup> Può essere cancellato se non applicabile.

<sup>(1)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1523 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che istituisce un modello di dichiarazione di accessibilità conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 256 del 12.10.2018, pag. 103).



- <sup>xi</sup> Descrivere con un linguaggio non tecnico, nei limiti del possibile, in che modo il contenuto non è accessibile, facendo riferimento alle prescrizioni applicabili, contenute nelle norme e/o nelle specifiche tecniche pertinenti, che non sono rispettate, per esempio:  
«Il form di login dell'applicazione per la condivisione di documenti non è interamente utilizzabile tramite tastiera [prescrizione n. XXX (se applicabile)].»
- <sup>xii</sup> Inserire la data della prima stesura della dichiarazione di accessibilità, o di un suo successivo aggiornamento, a seguito di una valutazione dei siti web/delle applicazioni mobili cui si applica la dichiarazione. Si raccomanda di effettuare una valutazione e di aggiornare la dichiarazione a seguito di una revisione sostanziale del sito web/dell'applicazione mobile.
- <sup>xiii</sup> Si raccomanda di riesaminare periodicamente, con frequenza almeno annuale, l'esattezza delle affermazioni contenute nella dichiarazione di accessibilità. Se tale riesame è stato effettuato senza una valutazione completa del sito web/dell'applicazione mobile, indicare la data di quest'ultimo riesame, anche laddove non siano state apportate modifiche alla dichiarazione di accessibilità.

**18CE2230**

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1524 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 ottobre 2018**

**che stabilisce una metodologia di monitoraggio e definisce le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici**

[notificata con il numero C(2018) 6560]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafi 2 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2016/2102 stabilisce prescrizioni comuni in materia di accessibilità per garantire una maggiore accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici in modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.
- (2) Per aiutare gli enti pubblici a soddisfare le prescrizioni in materia di accessibilità, il monitoraggio dovrebbe anche svolgere una funzione di sensibilizzazione e promuovere l'apprendimento negli Stati membri. Per questo motivo, e al fine di accrescere la trasparenza, i risultati complessivi delle attività di monitoraggio dovrebbero essere resi pubblici in un formato accessibile.
- (3) Per estrarre dati significativi e comparabili è necessaria una presentazione strutturata dei risultati delle attività di monitoraggio, in cui siano individuati i diversi poli di servizi pubblici e i vari livelli amministrativi.
- (4) Per facilitare il campionamento dei siti web e delle applicazioni mobili da monitorare, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adottare misure volte a mantenere elenchi aggiornati dei siti web e delle applicazioni mobili che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2102.
- (5) Per favorire l'impatto sociale del monitoraggio, durante la selezione del campione è possibile seguire un approccio basato sul rischio prendendo in considerazione, tra l'altro, l'incidenza di specifici siti web e applicazioni mobili, le notifiche ricevute tramite il meccanismo di feedback, i risultati di precedenti attività di monitoraggio nonché i contributi forniti dall'organismo responsabile dell'attuazione e dalle parti interessate nazionali.
- (6) Poiché si prevede un graduale miglioramento delle tecnologie per il monitoraggio automatizzato delle applicazioni mobili, gli Stati membri dovrebbero vagliare l'opportunità di applicare anche alle applicazioni mobili il metodo di monitoraggio semplificato istituito nella presente decisione per i siti web, tenendo conto dell'efficacia e dell'accessibilità economica degli strumenti disponibili.
- (7) È opportuno che le norme e le specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102 costituiscano la base della metodologia di monitoraggio.
- (8) Al fine di promuovere l'innovazione, di evitare l'imposizione di barriere sul mercato e di garantire la propria neutralità tecnologica, la metodologia di monitoraggio non dovrebbe definire verifiche specifiche da applicare per misurare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili. La metodologia di monitoraggio dovrebbe invece limitarsi a definire le prescrizioni applicabili ai metodi atti a verificare la conformità e a rilevare la non conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102.
- (9) Se le disposizioni contemplate nella normativa dello Stato membro superano le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102, per migliorare la comparabilità del monitoraggio è auspicabile che gli Stati membri effettuino il monitoraggio e presentino relazioni in maniera tale da fornire risultati riconoscibili in materia di conformità alle prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102.

<sup>(1)</sup> GUL 327 del 2.12.2016, pag. 1.



- (10) La comparabilità dei risultati del monitoraggio dovrebbe essere garantita mediante l'uso della metodologia di monitoraggio e la presentazione delle relazioni di cui alla presente decisione. Al fine di incoraggiare la condivisione di migliori prassi e promuovere la trasparenza, gli Stati membri dovrebbero rendere pubbliche le loro modalità di monitoraggio e mettere a disposizione del pubblico una mappatura, sotto forma di tavola di concordanza, che dimostri in che modo le attività di monitoraggio e le verifiche effettuate rispettino le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102.
- (11) Se si avvalgono della possibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 5, di escludere dall'applicazione della direttiva i siti web o le applicazioni mobili di scuole, giardini d'infanzia o asili nido, gli Stati membri dovrebbero utilizzare le parti pertinenti della metodologia di monitoraggio per verificare l'accessibilità dei contenuti di tali siti web e applicazioni mobili attinenti alle funzioni amministrative essenziali online.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2102,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

### Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce una metodologia di monitoraggio della conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102.

La presente decisione definisce le disposizioni riguardanti la presentazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle relazioni sugli esiti del monitoraggio, compresi i dati misurati.

#### Articolo 2

### Definizioni


Ai fini della presente decisione, si intende per:

- (1) «formato accessibile», un documento elettronico conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102;
- (2) «periodo di monitoraggio», il periodo di tempo entro il quale gli Stati membri effettuano le attività di monitoraggio al fine di verificare la conformità o la non conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili inseriti nel campione. Il periodo di monitoraggio può anche comprendere la definizione dei campioni, l'analisi dei risultati del monitoraggio e le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni alla Commissione.

#### Articolo 3

### Periodicità del monitoraggio

1. Gli Stati membri monitorano la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102 secondo la metodologia di monitoraggio stabilita nella presente decisione.
2. Il primo periodo di monitoraggio per i siti web è compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 22 dicembre 2021. Dopo il primo periodo di monitoraggio, il monitoraggio è effettuato con frequenza annuale.
3. Il primo periodo di monitoraggio per le applicazioni mobili è compreso tra il 23 giugno 2021 e il 22 dicembre 2021. Nel corso del primo periodo di monitoraggio, il monitoraggio delle applicazioni mobili comprende i risultati ottenuti da un campione limitato di applicazioni mobili. Gli Stati membri compiono ogni ragionevole sforzo per monitorare almeno un terzo del numero stabilito al punto 2.1.5 dell'allegato I.



4. Dopo il primo periodo di monitoraggio, il monitoraggio delle applicazioni mobili è effettuato con frequenza annuale sul campione stabilito al punto 2.1.5 dell'allegato I.

5. Successivamente al primo periodo di monitoraggio, il periodo di monitoraggio annuale sia per i siti web che per le applicazioni mobili è compreso tra il 1° gennaio e il 22 dicembre.

#### Articolo 4

##### **Ambito e base di riferimento del monitoraggio**

1. Gli Stati membri monitorano la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102 sulla base delle prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102.

2. Se le prescrizioni in materia di accessibilità contemplate nella normativa di uno Stato membro superano le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102, il monitoraggio è effettuato in maniera tale da fornire risultati che permettano di distinguere la conformità alle prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102 dalla conformità alle prescrizioni che superano dette norme e specifiche tecniche.

#### Articolo 5

##### **Metodi di monitoraggio**

Gli Stati membri monitorano la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102 avvalendosi di:

- a) un metodo di monitoraggio approfondito atto a verificare la conformità, applicato nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1.2 dell'allegato I;
- b) un metodo di monitoraggio semplificato atto a rilevare la non conformità, applicato nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1.3 dell'allegato I.

#### Articolo 6

##### **Campionamento dei siti web e delle applicazioni mobili**

Gli Stati membri provvedono affinché il campionamento dei siti web e delle applicazioni mobili da monitorare avvenga in conformità alle prescrizioni di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato I.

#### Articolo 7

##### **Informazioni sui risultati del monitoraggio**


Qualora siano state riscontrate carenze, gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici ricevano i dati e le informazioni sulla conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità in relazione alle carenze dei siti web e delle applicazioni mobili rispettivi entro un limite di tempo ragionevole e in un formato tale da aiutare gli enti pubblici a porvi rimedio.

#### Articolo 8

##### **Formato della relazione**

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/2102 in un formato accessibile e in una lingua ufficiale dell'Unione europea.

2. La relazione comprende l'esito del monitoraggio con riferimento alle prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102. I risultati relativi alle prescrizioni che superano le suddette prescrizioni possono anch'essi essere inclusi nella relazione e, in tal caso, sono presentati separatamente.



*Articolo 9***Contenuto della relazione**

1. La relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/2102 contiene:
  - a) la descrizione dettagliata delle modalità con cui è stato effettuato il monitoraggio;
  - b) una mappatura, sotto forma di tavola di concordanza, che dimostri l'attinenza tra i metodi di monitoraggio applicati e le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102, comprese eventuali modifiche significative dei metodi;
  - c) gli esiti del monitoraggio per ciascun periodo di monitoraggio, compresi i dati misurati;
  - d) le informazioni richieste a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/2102.
2. Nelle loro relazioni gli Stati membri forniscono le informazioni specificate nelle istruzioni di cui all'allegato II.

*Articolo 10***Periodicità della presentazione delle relazioni**

1. La prima relazione riguarda il primo periodo di monitoraggio per i siti web e le applicazioni mobili di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.
2. In seguito le relazioni riguardano i periodi di monitoraggio per i siti web e le applicazioni mobili compresi tra il precedente termine per la presentazione delle relazioni e quello successivo, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/2102.

*Articolo 11***Ulteriori disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni**

Gli Stati membri rendono pubbliche le relazioni in un formato accessibile.

*Articolo 12***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO I

## MONITORAGGIO

## 1. METODI DI MONITORAGGIO

1.1. I seguenti metodi di monitoraggio non aggiungono, annullano o sostituiscono le prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102. I metodi sono indipendenti da qualsiasi particolare verifica, strumento di valutazione dell'accessibilità, sistema operativo e browser web o da specifiche tecnologie assistive.

1.2. **Monitoraggio approfondito**

1.2.1. Gli Stati membri applicano un metodo di monitoraggio approfondito per verificare attentamente che un sito web o un'applicazione mobile soddisfi tutte le prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102.

1.2.2. Il metodo di monitoraggio approfondito passa in rassegna tutte le fasi dei processi nel campione, seguendo come minimo la sequenza di default prevista per il completamento del processo.

1.2.3. Il metodo di monitoraggio approfondito valuta come minimo l'interazione con i form, i controlli dell'interfaccia e le finestre di dialogo, le conferme per l'immissione di dati, i messaggi di errore e altri feedback risultanti dall'interazione degli utenti, ove possibile, nonché il comportamento del sito web o dell'applicazione mobile quando vengono applicate impostazioni o preferenze diverse.

1.2.4. Il metodo di monitoraggio approfondito può includere, ove opportuno, test di usabilità quali l'osservazione e l'analisi della percezione, da parte degli utenti con disabilità, dei contenuti del sito web o dell'applicazione mobile e del grado di difficoltà di utilizzo, da parte di tali utenti, di componenti dell'interfaccia come i menù di navigazione o i form.

1.2.5. L'organismo responsabile del monitoraggio può utilizzare, interamente o in parte, i risultati della valutazione messi a disposizione dall'ente pubblico qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:


- a) l'ente pubblico ha fornito la relazione di valutazione dettagliata più recente a sua disposizione;
- b) tale valutazione è stata condotta non più di 3 anni prima della data del monitoraggio, con le modalità specificate ai punti da 1.2.1 a 1.2.4 e al punto 3 del presente allegato;
- c) l'organismo responsabile del monitoraggio considera valida la relazione di valutazione ai fini dell'utilizzo nell'ambito del monitoraggio approfondito, sulla base:
  - i. dei risultati dell'applicazione del metodo di monitoraggio semplificato al sito web o all'applicazione mobile;
  - e
  - ii. di un'analisi della relazione, adattata in base alle sue caratteristiche (ad esempio il tempo trascorso da quando è stata stilata e il livello di dettaglio), se la valutazione è stata condotta più di 1 anno prima della data del monitoraggio.

1.2.6. Fatte salve eventuali disposizioni di legge pertinenti che impongano determinate condizioni per la tutela della riservatezza, anche per motivi di sicurezza nazionale, gli Stati membri provvedono affinché all'organismo responsabile del monitoraggio sia consentito l'accesso ai siti web extranet o intranet ai fini del monitoraggio. Se non è possibile consentire l'accesso ma l'ente pubblico mette a disposizione i risultati della valutazione, l'organismo responsabile del monitoraggio può utilizzare, interamente o in parte, i risultati di tale valutazione qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- a) l'ente pubblico ha fornito la relazione di valutazione dettagliata più recente a sua disposizione;
- b) la valutazione è stata condotta non più di 3 anni prima della data del monitoraggio, con le modalità specificate ai punti da 1.2.1 a 1.2.4 e al punto 3 del presente allegato.

1.3. **Monitoraggio semplificato**

1.3.1. Gli Stati membri applicano ai siti web un metodo di monitoraggio semplificato per rilevare i casi di non conformità a un insieme limitato di prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102.



1.3.2. Il metodo di monitoraggio semplificato comprende le verifiche attinenti a ciascuna delle prescrizioni di percepi-bilità, utilizzabilità, comprensibilità e solidità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102. Le verifiche sono condotte al fine di rilevare casi di non conformità nei siti web. Scopo del monitoraggio semplificato è rispondere al meglio, entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile, alle seguenti esigenze degli utenti in materia di accessibilità ricorrendo a verifiche automatizzate:

- a) utilizzo da parte di utenti non vedenti;
- b) utilizzo da parte di utenti ipovedenti;
- c) utilizzo da parte di utenti con difficoltà di percezione cromatica;
- d) utilizzo da parte di utenti affetti da sordità;
- e) utilizzo da parte di utenti affetti da ipoacusia;
- f) utilizzo da parte di utenti privi di capacità vocale;
- g) utilizzo da parte di utenti con capacità di manipolazione o forza ridotte;
- h) necessità di ridurre al minimo gli stimoli che possono scatenare crisi negli utenti con epilessia fotosensibile;
- i) utilizzo da parte di utenti con ritardo cognitivo.

Nell'ambito del monitoraggio semplificato gli Stati membri possono anche utilizzare verifiche diverse da quelle automatizzate.

1.3.3. Dopo ciascun termine per la presentazione di una relazione, secondo quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/2102, gli Stati membri riesaminano le norme su cui si basano le verifiche nell'ambito del metodo di monitoraggio semplificato.

## 2. CAMPIONAMENTO DEI SITI WEB E DELLE APPLICAZIONI MOBILI

### 2.1. Dimensioni del campione

2.1.1. Il numero di siti web e di applicazioni mobili da monitorare durante ciascun periodo di monitoraggio è calcolato in base alla popolazione dello Stato membro.

2.1.2. Nel primo e nel secondo periodo di monitoraggio le dimensioni minime del campione per il monitoraggio semplificato dei siti web corrispondono a 2 siti per 100 000 abitanti più 75 siti web.

2.1.3. Nei successivi periodi di monitoraggio le dimensioni minime del campione per il monitoraggio semplificato dei siti web corrispondono a 3 siti per 100 000 abitanti più 75 siti web.

2.1.4. Le dimensioni del campione per il monitoraggio approfondito dei siti web corrispondono ad almeno il 5 % delle dimensioni minime del campione utilizzato per il monitoraggio semplificato di cui al punto 2.1.2, più 10 siti web.

2.1.5. Le dimensioni minime del campione per il monitoraggio approfondito delle applicazioni mobili corrispondono a 1 applicazione per 1 000 000 di abitanti più 6 applicazioni mobili.

2.1.6. Se il numero di siti web in uno Stato membro è inferiore al numero prescritto per il monitoraggio, lo Stato membro monitora almeno il 75 % di tutti i siti web.

2.1.7. Se il numero delle applicazioni mobili in uno Stato membro è inferiore al numero prescritto per il monitoraggio, lo Stato membro monitora almeno il 50 % di tutte le applicazioni mobili.

### 2.2. Selezione del campione per i siti web

2.2.1. Scopo della selezione del campione per i siti web è ottenere una distribuzione diversificata, rappresentativa e geograficamente equilibrata.

2.2.2. Il campione deve comprendere siti web appartenenti ai diversi livelli amministrativi esistenti negli Stati membri. Prendendo come riferimento la classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) e le unità amministrative locali (LAU) definite nella NUTS, il campione deve contenere, se esistenti, i seguenti siti web:

- a) siti web statali;
- b) siti web regionali (NUTS1, NUTS2, NUTS3);
- c) siti web locali (LAU1, LAU2);
- d) siti web di organismi di diritto pubblico e non appartenenti alle categorie di cui alle lettere da a) a c).



2.2.3. Nel campione devono figurare siti web che rappresentino il più possibile la varietà di servizi forniti dagli enti pubblici, in particolare nei seguenti ambiti: protezione sociale, salute, trasporti, istruzione, occupazione e fiscalità, tutela ambientale, ricreazione e cultura, abitazioni e infrastrutture collettive, ordine pubblico e sicurezza.

2.2.4. Gli Stati membri consultano le parti interessate nazionali, in particolare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, in merito alla composizione del campione di siti web da monitorare e tiene in debita considerazione il parere delle parti interessate riguardo agli specifici siti web da monitorare.

### 2.3. Selezione del campione per le applicazioni mobili

2.3.1. Scopo della selezione del campione per le applicazioni mobili è ottenere una distribuzione diversificata e rappresentativa.

2.3.2. Nel campione vanno inserite le applicazioni mobili scaricate di frequente.

2.3.3. Nel selezionare le applicazioni mobili da inserire nel campione occorre tenere conto dei diversi sistemi operativi. Ai fini del campionamento le versioni di un'applicazione mobile create per sistemi operativi diversi devono essere considerate applicazioni mobili distinte.

2.3.4. Il campione deve contenere soltanto la versione più recente di un'applicazione mobile, salvo nei casi in cui la versione più recente di un'applicazione mobile non sia compatibile con un sistema operativo sorpassato, ma ancora supportato. In tal caso può essere inserita nel campione anche una delle versioni precedenti dell'applicazione mobile.

2.3.5. Gli Stati membri consultano le parti interessate nazionali, in particolare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, in merito alla composizione del campione di applicazioni mobili da monitorare e tiene in debita considerazione il parere delle parti interessate riguardo alle specifiche applicazioni mobili da monitorare.

### 2.4. Campione ricorrente

A partire dal secondo periodo di monitoraggio, se il numero dei siti web o delle applicazioni mobili esistenti lo consente il campione deve contenere almeno il 10 % dei siti web e delle applicazioni mobili monitorate nel precedente periodo di monitoraggio e almeno il 50 % dei siti web e delle applicazioni mobili non monitorate nel periodo precedente.

## 3. CAMPIONAMENTO DELLE PAGINE

3.1. Ai fini del presente allegato, con il termine «pagina» si intende una pagina web o una schermata di un'applicazione mobile.

3.2. Per il metodo di monitoraggio approfondito sono monitorati, se esistenti, i documenti e le pagine seguenti:

- a) la homepage, la pagina di accesso, la mappa del sito, la pagina dei contatti, la pagina della guida e le pagine contenenti le informazioni legali;
- b) almeno una pagina pertinente per ciascun tipo di servizio offerto dal sito web o dall'applicazione mobile e per qualsiasi altro utilizzo principale previsto, compresa la funzionalità di ricerca;
- c) le pagine contenenti la dichiarazione o la politica in materia di accessibilità e le pagine con il meccanismo di feedback;
- d) esempi di pagine dall'apparenza sostanzialmente distinta o che presentano una tipologia di contenuti diversa;
- e) almeno un documento pertinente scaricabile, se del caso, per ciascun tipo di servizio offerto dal sito web o dall'applicazione mobile e per qualsiasi altro utilizzo principale previsto;
- f) qualsiasi altra pagina considerata pertinente dall'organismo responsabile del monitoraggio;
- g) un numero di pagine selezionate a caso pari ad almeno il 10 % del campione definito al punto 3.2, lettere da a) a f).

3.3. Se una delle pagine del campione selezionato in base ai criteri di cui al punto 3.2 comprende una fase di un processo, devono essere verificate tutte le fasi del processo, secondo quanto disposto al punto 1.2.2.

3.4. Per il metodo di monitoraggio semplificato, oltre alla homepage viene monitorato un numero di pagine adeguato alle dimensioni stimate e alla complessità del sito web.



## ALLEGATO II

## ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI

## 1. SINTESI DELLA RELAZIONE

Nella relazione è inclusa una sintesi del suo contenuto.

## 2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

La relazione descrive le attività di monitoraggio svolte dallo Stato membro, tenendo nettamente separati i siti web e le applicazioni mobili, e comprende le informazioni di seguito specificate.

## 2.1. Informazioni generali

- a) Le date in cui è stato effettuato il monitoraggio nell'arco di ciascun periodo di monitoraggio;
- b) l'identificazione dell'organismo incaricato del monitoraggio;
- c) la descrizione della rappresentatività e della distribuzione del campione come specificato ai punti 2.2 e 2.3 dell'allegato I.

## 2.2. Composizione del campione

- a) Il numero complessivo di siti web e di applicazioni mobili inseriti nel campione;
- b) il numero di siti web monitorati applicando il metodo di monitoraggio semplificato;
- c) il numero di siti web e di applicazioni mobili monitorati applicando il metodo di monitoraggio approfondito;
- d) il numero di siti web monitorati per ciascuna delle quattro categorie elencate al punto 2.2.2 dell'allegato I;
- e) la distribuzione del campione di siti web, che illustri la copertura dei servizi pubblici (come prescritto al punto 2.2.3 dell'allegato I);
- f) la distribuzione del campione delle applicazioni mobili tra i diversi sistemi operativi (come prescritto al punto 2.3.3 dell'allegato I);
- g) il numero di siti web e di applicazioni mobili monitorati durante il periodo di monitoraggio e già inclusi nel precedente periodo di monitoraggio (il campione ricorrente descritto al punto 2.4 dell'allegato I).

## 2.3. Correlazione con le norme, le specifiche tecniche e gli strumenti usati per il monitoraggio

- a) Una mappatura, sotto forma di tavola di concordanza, che illustri il modo in cui i metodi di monitoraggio, comprese le verifiche applicate, stabiliscono la conformità alle prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102;
- b) le informazioni sugli strumenti usati, le verifiche effettuate e l'eventuale ricorso ai test di usabilità.


## 3. ESITO DEL MONITORAGGIO

La relazione illustra l'esito del monitoraggio effettuato dallo Stato membro.

## 3.1. Esito dettagliato

Per ciascun metodo di monitoraggio applicato (approfondito e semplificato, per i siti web e le applicazioni mobili), la relazione fornisce quanto segue:

- a) una descrizione esaustiva dell'esito del monitoraggio, compresi i dati misurati;
- b) un'analisi qualitativa dell'esito del monitoraggio, comprendente:
  - i. le conclusioni relative a casi frequenti o critici di non conformità alle prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102;
  - ii. quando sia possibile gli sviluppi, da un periodo di monitoraggio al successivo, dell'accessibilità generale dei siti web e delle applicazioni mobili monitorati.



### 3.2. Contenuti supplementari (facoltativi)

La relazione può contenere le seguenti informazioni:

- a) l'esito del monitoraggio dei siti web o delle applicazioni mobili degli enti pubblici che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2102;
- b) informazioni dettagliate sulle prestazioni, in termini di accessibilità, delle diverse tecnologie utilizzate dai siti web e dalle applicazioni mobili monitorati;
- c) i risultati del monitoraggio con riferimento a prescrizioni che vanno oltre le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102;
- d) gli insegnamenti tratti dal feedback inviato dall'organismo responsabile del monitoraggio agli enti pubblici monitorati;
- e) qualsiasi altro aspetto pertinente riguardante il monitoraggio dell'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici che vada oltre le prescrizioni della direttiva (UE) 2016/2102;
- f) una sintesi degli esiti della consultazione con le parti interessate e l'elenco delle parti interessate consultate;
- g) informazioni dettagliate sul ricorso alla deroga per onere sproporzionato di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102.

### 4. RICORSO ALLA PROCEDURA DI ATTUAZIONE E FEEDBACK DEGLI UTENTI FINALI


La relazione specifica il ricorso alla procedura di attuazione istituita dagli Stati membri e ne fornisce una descrizione.

Gli Stati membri possono inserire nella relazione eventuali dati qualitativi e quantitativi sul feedback ricevuto dagli enti pubblici attraverso il meccanismo di feedback stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2016/2102.

### 5. CONTENUTO ATTINENTE ALLE MISURE AGGIUNTIVE

La relazione comprende i contenuti prescritti all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/2102.

18CE2231



**DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE****del 28 settembre 2018****che concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA)  
con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi 2001, 2002 e 2003 [2018/1525]**

Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato III,

vista la decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 27 luglio 2000, relativa alle misure transitorie applicabili dal 2 agosto 2000 fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE <sup>(2)</sup>,

visti i bilanci del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale per gli esercizi 2001, 2002 e 2003, adottati rispettivamente il 31 dicembre 2001, il 31 dicembre 2002 e il 31 dicembre 2003,

viste le relazioni dei verificatori concernenti i conti del Centro per gli esercizi 2001, 2002 e 2003,

avendo preso atto delle risposte del Direttore del Centro alle osservazioni dei verificatori,

considerando quanto segue:

- (1) Le entrate del Centro inerenti agli esercizi 2001, 2002 e 2003 sono costituite principalmente dai contributi del Fondo europeo di sviluppo pari rispettivamente a 13 151 076 EUR, 15 906 102 EUR e 14 880 000 EUR.
- (2) L'esecuzione globale dei bilanci del Centro da parte del suo Direttore per gli esercizi 2001, 2002 e 2003 consente di concedere a quest'ultimo il discarico con riguardo all'esecuzione di tali bilanci,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

Il Comitato, in base alle relazioni dei verificatori e ai bilanci per gli esercizi corrispondenti, concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi 2001, 2002 e 2003.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

*Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE*

*La presidente*

Ammo Aziza BAROUD

<sup>(1)</sup> GUL 317 del 15.12.2000, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GUL 195 dell'1.8.2000, pag. 46.



**DECISIONE N. 2/2018 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE****del 28 settembre 2018****che concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA)  
con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi 2004, 2005 e 2006 [2018/1526]**

Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato III,

visti i bilanci del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale per gli esercizi 2004, 2005 e 2006, adottati rispettivamente il 31 dicembre 2004, il 31 dicembre 2005 e il 31 dicembre 2006,

viste le relazioni dei verificatori concernenti i conti del Centro per gli esercizi 2004, 2005 e 2006,

avendo preso atto delle risposte del Direttore del Centro alle osservazioni dei verificatori,

considerando quanto segue:

- (1) Le entrate del Centro inerenti agli esercizi 2004, 2005 e 2006 sono costituite principalmente dai contributi del Fondo europeo di sviluppo pari rispettivamente a 15 770 000 EUR, 15 770 000 EUR e 14 200 000 EUR.
- (2) L'esecuzione globale dei bilanci del Centro da parte del suo Direttore per gli esercizi 2004, 2005 e 2006 consente di concedere a quest'ultimo il discarico con riguardo all'esecuzione di tali bilanci,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

Il Comitato, in base alle relazioni dei verificatori e ai bilanci per gli esercizi corrispondenti, concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi 2004, 2005 e 2006.


Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

*Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE*

*La presidente*

Ammo Aziza BAROUD

<sup>(1)</sup> GUL 317 del 15.12.2000, pag. 3.



**DECISIONE N. 3/2018 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE****del 28 settembre 2018****che concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA)  
con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi dal 2007 al 2016 [2018/1527]**

Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato III,

vista la decisione n. 3/2006 del comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 27 settembre 2006, relativa al regolamento finanziario del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) <sup>(2)</sup>,

visti i bilanci del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale per gli esercizi dal 2007 al 2016, adottati rispettivamente il 31 dicembre di ciascuno di tali esercizi,

viste le relazioni dei verificatori concernenti i conti del Centro per gli esercizi dal 2007 al 2016,

avendo preso atto delle risposte del Direttore del Centro alle osservazioni dei verificatori,

considerando quanto segue:

- (1) Le entrate del Centro inerenti agli esercizi dal 2007 al 2016 sono costituite principalmente dai contributi del Fondo europeo di sviluppo pari a 20 148 346 EUR per il 2007, 17 812 007 EUR per il 2008, 16 334 434,15 EUR per il 2009, 22 132 300 EUR per il 2010, 17 556 601 EUR per il 2011, 19 776 871 EUR per il 2012, 22 327 270 EUR per il 2013, 25 656 397 EUR per il 2014, 15 177 000 EUR per il 2015 e 16 859 000 EUR per il 2016.
- (2) L'esecuzione globale dei bilanci del Centro da parte del suo Direttore per gli esercizi dal 2007 al 2016 consente di concedere a quest'ultimo il discarico con riguardo all'esecuzione di tali bilanci,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

Il Comitato, in base alle relazioni dei verificatori e ai bilanci per gli esercizi corrispondenti, concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi dal 2007 al 2016.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

*Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE*

*La presidente*

Ammo Aziza BAROUD

<sup>(1)</sup> GUL 317 del 15.12.2000, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GUL 350 del 12.12.2006, pag. 1.



## DECISIONE (UE) 2018/1528 DEL CONSIGLIO

dell'11 ottobre 2018

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel maggio 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea», che caldeggiava l'adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi di partenariato volontario con i paesi produttori di legname («piano d'azione dell'Unione europea»). Le conclusioni del Consiglio sul piano d'azione dell'Unione europea sono state adottate nell'ottobre 2003 <sup>(1)</sup> e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia il 7 luglio 2005 <sup>(2)</sup>.
- (2) Il 5 dicembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi produttori di legname sugli accordi di partenariato per attuare il piano d'azione dell'Unione europea.
- (3) Il 20 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005 <sup>(3)</sup> che ha istituito un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell'Unione da paesi con i quali l'Unione ha concluso accordi di partenariato volontario.
- (4) I negoziati con la Repubblica socialista del Vietnam si sono conclusi con successo e l'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale («accordo») è stato siglato in data 11 maggio 2017.
- (5) È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale, fatta salva la conclusione del medesimo <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 482.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GUL 347 del 30.12.2005, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.



*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'11 ottobre 2018

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. MOSER

18CE2235



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1529 DELLA COMMISSIONE****dell'8 ottobre 2018****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cioccolato di Modica» (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Cioccolato di Modica» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Cioccolato di Modica» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione «Cioccolato di Modica» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.2. Cioccolato e prodotti derivati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2018


*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Phil HOGAN  
Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 159 del 7.5.2018, pag. 32.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1530 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 ottobre 2018**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Stephen QUEST  
Direttore generale*

*Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*

—



## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo in materia plastica di forma rettangolare, delle dimensioni di circa 18 × 5 × 2 mm. L'articolo è munito di un cavetto di plastica che permette di fissarlo a un telefono cellulare e di una guarnizione in gomma.</p> <p>L'articolo è destinato a proteggere le uscite USB di un modello specifico di telefono cellulare.</p> <p>L'articolo protegge il telefono cellulare dall'acqua e dalla polvere.</p>	3926 90 97	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97.</p> <p>L'articolo non costituisce parte di un telefono cellulare ai sensi della nota 2 della sezione XVI, in quanto il funzionamento meccanico o elettrico del telefono cellulare non è influenzato dall'articolo (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 15 maggio 2014, caso C-297/13 <i>Data I/O</i>, C-297/13, ECLI:EU:C:2014:331, punto 35, e del 20 novembre 2014, caso C-666/13 <i>Rohm Semiconductor</i>, ECLI:EU:C:2014:2388, punto 46).</p> <p>L'articolo serve unicamente a proteggere il telefono cellulare. È quindi esclusa la classificazione alla voce 8517, come parte riconoscibile, destinata esclusivamente o principalmente ai telefoni per reti cellulari.</p> <p>L'articolo deve essere classificato in base al materiale costitutivo che gli conferisce il suo carattere essenziale. La materia plastica conferisce all'articolo il suo carattere essenziale, in quanto la sua presenza è predominante in termini di quantità e a causa del suo ruolo determinante per quanto concerne il suo uso.</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 3926 90 97 fra gli altri lavori di materie plastiche.</p>

18CE2237



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1531 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 ottobre 2018**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*


Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Stephen QUEST  
Direttore generale*

*Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*



—




## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo piatto e flessibile costituito da un foglio del tipo a bolle d'aria in materia plastica, di forma circolare, con un diametro di circa 305 cm.</p> <p>L'articolo è presentato come una copertura per una piscina o una vasca per sguazzare ed è destinato a conservare l'acqua ad una temperatura ottimale e mantenere la piscina pulita.</p> <p>Cfr. immagini (*).</p>	3926 90 92	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 92.</p> <p>La classificazione dell'articolo alla voce 9506 come parte o accessorio di una piscina o di una vasca per sguazzare è esclusa, in quanto l'articolo non è riconoscibile come destinato esclusivamente o principalmente a piscine o vasche per sguazzare ai sensi della nota 3 del capitolo 95. Inoltre, l'articolo non può essere considerato parte o accessorio di una piscina o di una vasca per sguazzare della voce 9506 in quanto non è né indispensabile per il funzionamento di una piscina o di una vasca per sguazzare, né rende tali piscine atte a un particolare lavoro o conferisce loro possibilità supplementari o le mette in grado di assicurare un servizio particolare in relazione alla loro funzione principale, che è quella di permettere all'utente di nuotare o sguazzare (cfr. sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 2011, <i>Unomedical</i>, C-152/10, ECLI:EU:C:2011:402, punti 29 e 36). La piscina o la vasca per sguazzare non può essere utilizzata quando è coperta.</p> <p>La classificazione come «lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle» alle voci 3920 o 3921 è esclusa in virtù della nota 10 del capitolo 39, in quanto l'articolo è tagliato in forma rotonda anziché essere tagliato in forma rettangolare o non essere tagliato.</p> <p>L'articolo va pertanto classificato in base alla sua materia costitutiva nel codice NC 3926 90 92 come «altri lavori di materie plastiche ottenuti da fogli».</p>

(\*) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.



18CE2238



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1532 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2018

**concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva diquat, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2001/21/CE della Commissione <sup>(2)</sup> ha iscritto la sostanza attiva diquat nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva diquat, come previsto nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, scade il 30 giugno 2019.
- (4) Due domande di rinnovo dell'iscrizione del diquat nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono state presentate in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione <sup>(5)</sup>, entro i termini previsti in tale articolo.
- (5) I richiedenti hanno trasmesso i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. Le domande sono state considerate complete dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha redatto, in consultazione con lo Stato membro correlatore, una relazione di valutazione del rinnovo e l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione il 19 settembre 2014.
- (7) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo ai richiedenti e agli Stati membri per raccogliergli le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre messo a disposizione del pubblico il fascicolo supplementare sintetico.
- (8) Il 12 novembre 2015 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni <sup>(6)</sup> sulla possibilità che il diquat soddisfi i criteri di approvazione fissati all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha constatato un rischio elevato per i lavoratori, gli astanti e i residenti. Dopo la pubblicazione di dette conclusioni, l'Autorità e un richiedente hanno condotto una discussione tecnica sulla valutazione dei rischi non alimentari.

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.


<sup>(2)</sup> Direttiva 2001/21/CE della Commissione, del 5 marzo 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per includervi le sostanze attive amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo (GU L 69 del 10.3.2001, pag. 17).

<sup>(3)</sup> Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.)

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

<sup>(6)</sup> EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2015. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance diquat* (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva diquat come antiparassitario). *EFSA Journal* 2015;13(11):4308, 127 pagg.



Nel novembre 2017 l'EFSA ha informato il richiedente che la valutazione era stata completata tenendo conto dell'approccio scientifico più appropriato, ma che la Commissione avrebbe potuto prendere in considerazione la necessità di valutare nuovamente l'esposizione al diquat per via non alimentare conferendo un mandato all'EFSA. Il 19 febbraio 2018 la Commissione ha incaricato l'EFSA di effettuare tale nuova valutazione dell'esposizione al diquat per via non alimentare. Il 17 aprile 2018 <sup>(1)</sup> l'Autorità ha confermato il rischio elevato per gli astanti e i residenti in tutti gli scenari. È stato inoltre constatato un rischio elevato per gli uccelli <sup>(2)</sup>.

- (9) La Commissione ha invitato i richiedenti a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità, sulla dichiarazione dell'Autorità del 2018 e, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1141/2010, sul progetto di relazione di riesame. I richiedenti hanno presentato osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.
- (10) Nonostante le argomentazioni presentate dai richiedenti non è stato tuttavia possibile dissipare i timori legati alla sostanza.
- (11) Di conseguenza non è stato accertato, in relazione a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente diquat, che i criteri di approvazione fissati all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. Non è quindi opportuno rinnovare l'approvazione della sostanza attiva diquat in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
- (12) Agli Stati membri dovrebbe essere concesso un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti diquat.
- (13) Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti diquat, tale periodo dovrebbe scadere entro il 4 febbraio 2020.
- (14) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione del diquat in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (15) Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Dato che è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### **Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva**

L'approvazione della sostanza attiva diquat non è rinnovata.

#### Articolo 2

### **Misure transitorie**

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diquat entro il 4 maggio 2019.

#### Articolo 3

### **Periodo di tolleranza**

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro il 4 febbraio 2020.

#### Articolo 4

### **Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011**

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 15 relativa al diquat.

<sup>(1)</sup> EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2018. Dichiarazione sull'esposizione al diquat per via non alimentare. *EFSA Journal* 2018;16(4):5260, 111 pagg.

<sup>(2)</sup> EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2015. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance diquat* (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva diquat come antiparassitario). *EFSA Journal* 2015;13(11):4308, 127 pagg.



*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

**18CE2239**



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1533 DELLA COMMISSIONE****del 12 ottobre 2018****relativo all'autorizzazione dell'alginato di sodio come additivo per mangimi destinati a gatti, cani e altri animali non da produzione alimentare e ai pesci e dell'alginato di potassio come additivo per mangimi destinati a gatti e cani****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'alginato di potassio.
- (3) L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>. L'alginato di sodio è stato autorizzato per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a pesci, animali da compagnia e altri animali non da produzione alimentare. Tale additivo è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'alginato di sodio come additivo per mangimi destinati ad animali da compagnia e altri animali non da produzione alimentare e ai pesci.
- (5) Le domande riguardano l'autorizzazione dell'alginato di potassio come additivo per mangimi destinati a gatti e cani e dell'alginato di sodio come additivo per mangimi destinati a gatti, cani e altri animali non da produzione alimentare e ai pesci, da classificare nella categoria «additivi tecnologici». Dette domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) Nel parere del 5 luglio 2017 <sup>(3)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'alginato di potassio e l'alginato di sodio non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'alginato di potassio e l'alginato di sodio sono efficaci come agenti stabilizzanti, addensanti, gelificanti e leganti. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione degli additivi in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tali additivi come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


*Articolo 1***Autorizzazione**

Gli additivi specificati nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «stabilizzanti», «addensanti», «gelificanti» e «leganti» sono autorizzati come additivi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2017; 15(7):4945.



*Articolo 2***Misure transitorie**

L'alginato di sodio specificato nell'allegato e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 4 maggio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 4 novembre 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti l'alginato di sodio specificato nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 4 novembre 2019 in conformità delle norme applicabili prima del 4 novembre 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali da produzione alimentare.

Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti l'alginato di sodio specificato nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 4 novembre 2020 in conformità delle norme applicabili prima del 4 novembre 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non da produzione alimentare.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2018

*Per la Commissione*


*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO


Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					minimo	massimo		
Additivi tecnologici: stabilizzanti								
1d401	Alginato di sodio	<p>Composizione dell'additivo Alginato di sodio In polvere</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Alginato di sodio (≥ 90,8 %) (C<sub>6</sub>H<sub>7</sub>NaO<sub>6</sub>)<sub>n</sub></p> <p>Metodo di analisi (*) Per l'identificazione dell'alginato di sodio nell'additivo per mangimi: <i>The sodium alginate monograph</i>, FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications - Monograph No 1 (2006)</p>	Gatti e cani	—	—	35 200	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Il miscuglio di diverse fonti di alginati non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i potenziali rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</p>	4 novembre 2028
			Altri animali non da produzione alimentare Pesci	—	—	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i potenziali rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</p>	



Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					minimo	massimo		
1 d402	Alginato di potassio	Composizione dell'additivo Alginato di potassio In polvere Caratterizzazione della sostanza attiva Alginato di potassio (≥ 89,2 %) (C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> KO <sub>6</sub> ) <sub>n</sub> Numero CAS: 9005-36-1 Metodo di analisi (*) Per l'identificazione dell'alginato di potassio nell'additivo per mangimi: <i>The potassium alginate monograph, FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications - Monograph No 1 (2006)</i>	Gatti e cani	—	—	35 200	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Il miscuglio di diverse fonti di alginati non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi. 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i potenziali rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.	4 novembre 2028
<b>Additivi tecnologici: addensanti</b>								
1 d401	Alginato di sodio	Composizione dell'additivo Alginato di sodio In polvere Caratterizzazione della sostanza attiva Alginato di sodio (≥ 90,8 %) (C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> NaO <sub>6</sub> ) <sub>n</sub> Metodo di analisi (*) Per l'identificazione dell'alginato di sodio nell'additivo per mangimi: <i>The sodium alginate monograph, FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications - Monograph No 1 (2006)</i>	Gatti e cani	—	—	35 200	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Il miscuglio di diverse fonti di alginati non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi. 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i potenziali rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.	4 novembre 2028



Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			Altri animali non da produzione alimentare Pesci	—	—	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i potenziali rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</p>	
1d402	Alginato di potassio	<p>Composizione dell'additivo Alginato di potassio In polvere</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Alginato di potassio (≥ 89,2 %) (C<sub>6</sub>H<sub>7</sub>KO<sub>6</sub>)<sub>n</sub> Numero CAS: 9005-36-1 Metodo di analisi (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'alginato di potassio nell'additivo per mangimi: <i>The potassium alginate monograph, FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications - Monograph No 1 (2006)</i></p>	Gatti e cani	—	—	35 200	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Il miscuglio di diverse fonti di alginati non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i potenziali rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</p>	4 novembre 2028



Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
1d401	Alginato di sodio	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Alginato di sodio</p> <p>In polvere</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Alginato di sodio (≥ 90,8 %)</p> <p>(C<sub>6</sub>H<sub>7</sub>NaO<sub>6</sub>)<sub>n</sub></p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'alginato di sodio nell'additivo per mangimi: <i>The sodium alginate monograph, FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications – Monograph No 1 (2006)</i></p>	Gatti e cani	—	—	35 200	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Il miscuglio di diverse fonti di alginati non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i potenziali rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</p>	4 novembre 2028

**Additivi tecnologici: agenti gelificanti**




Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
1d402	Alginato di potassio	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Alginato di potassio</p> <p>In polvere</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Alginato di potassio (<math>\geq 89,2\%</math>)</p> <p>(<math>C_6H_7KO_6</math>)<sub>n</sub></p> <p>Numero CAS: 9005-36-1</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'alginato di potassio nell'additivo per mangimi: <i>The potassium alginate monograph</i>, FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications - Monograph No. 1 (2006)</p>	Gatti e cani	—	—	35 200	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Il miscuglio di diverse fonti di alginati non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i potenziali rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</p>	4 novembre 2028
<b>Additivi tecnologici: leganti</b>								
1d401	Alginato di sodio	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Alginato di sodio</p> <p>In polvere</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Alginato di sodio (<math>\geq 90,8\%</math>)</p> <p>(<math>C_6H_7NaO_6</math>)<sub>n</sub></p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'alginato di sodio nell'additivo per mangimi: <i>The sodium alginate monograph</i>, FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications - Monograph No 1 (2006)</p>	Gatti e cani	—	—	35 200	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Il miscuglio di diverse fonti di alginati non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i potenziali rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</p>	4 novembre 2028



Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					minimo	massimo		
			Altri animali non da produzione alimentare Pesci	—	—	mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i potenziali rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</p>	
14402	Alginato di potassio	<p>Composizione dell'additivo Alginato di potassio In polvere</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Alginato di potassio (<math>\geq 89,2\%</math>) (<math>C_6H_7KO_9</math>)<sub>n</sub> Numero CAS: 9005-36-1</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'alginato di potassio nell'additivo per mangimi: <i>The potassium alginate monograph</i>, FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications - Monograph No 1 (2006)</p>	Gatti e cani	—	—	35 200	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Il miscuglio di diverse fonti di alginati non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i potenziali rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</p>	4 novembre 2028

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1534 DELLA COMMISSIONE****del 12 ottobre 2018****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per quanto riguarda le detrazioni dai contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2017 e il 2018**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 105, paragrafo 4,

sentito il parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2013 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 <sup>(2)</sup>. Tale regolamento ha stabilito detrazioni dai contingenti di sgombro nella divisione CIEM 8c, sottozona 9 e 10, e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 nonché da quelli per l'acciuga nella sottozona CIEM 8.
- (2) La Spagna non ha pescato 739 tonnellate di sgombro e 843 tonnellate di acciuga dei rispettivi contingenti nel 2017, esercitando quindi una pressione di pesca su tali stock inferiore al massimo consentito in conformità alle possibilità di pesca per il 2017. La Spagna ha chiesto di utilizzare tali quantitativi non pescati ai fini delle detrazioni per il 2017 e di ridurre di conseguenza le detrazioni per il 2018.
- (3) I quantitativi stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per le detrazioni per il 2017 e il 2018 dovrebbero essere adattati e il regolamento (UE) n. 185/2013 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2018

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GUL 62 del 6.3.2013, pag. 1).





## DECISIONE (UE) 2018/1535 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2018

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia costiera e di frontiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione deve concludere con il paese terzo interessato un accordo sullo status. Tale accordo sullo status deve riguardare tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività.
- (2) Il 21 febbraio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia su un accordo sullo status riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia («accordo»).
- (3) I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 15 settembre 2017 e si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 18 luglio 2018.
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
- (7) È opportuno pertanto firmare l'accordo e approvare il testo delle dichiarazioni comuni allegate alla presente decisione,

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GUL 251 del 16.9.2016, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GUL 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

<sup>(3)</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GUL 64 del 7.3.2002, pag. 20).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia («accordo»), con riserva della conclusione di tale accordo <sup>(1)</sup>.

*Articolo 2*

Il testo delle dichiarazioni comuni allegate alla presente decisione è approvato a nome dell'Unione.

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018


*Per il Consiglio*

*La presidente*

M. SCHRAMBÖCK

—

<sup>(1)</sup> Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.



## ALLEGATO

## DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN


Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Di conseguenza, è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali riguardanti le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.

## DICHIARAZIONE COMUNE

Le due parti concordano che l'astenersi dall'adottare qualsiasi misura che possa compromettere l'eventuale successiva azione penale delle autorità competenti dello Stato ospitante nei confronti del membro della squadra include l'astenersi da attività che facilitino attivamente il rientro del membro della squadra in questione dai locali operativi della guardia di frontiera e costiera europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia al suo Stato membro di appartenenza, in attesa della certificazione del direttore esecutivo dell'Agenzia.

18CE2242



## DECISIONE (UE) 2018/1536 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2018

**che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici riguardo all'adesione dell'Australia all'accordo riveduto sugli appalti pubblici**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 giugno 2015 l'Australia ha chiesto di aderire all'accordo riveduto sugli appalti pubblici («accordo riveduto»).
- (2) Gli impegni assunti dall'Australia in termini di ambito di applicazione sono definiti nella sua offerta finale, trasmessa alle parti dell'accordo riveduto («parti») il 7 marzo 2018.
- (3) Sebbene esauriente, l'ambito di applicazione offerto dall'Australia non è completo. È perciò opportuno introdurre determinate eccezioni specifiche per l'Australia all'ambito di applicazione dell'Unione. Le eccezioni specifiche, come indicato nel testo accluso alla presente decisione, faranno parte delle condizioni di adesione dell'Australia all'accordo riveduto e saranno integrate nella decisione adottata dal comitato per gli appalti pubblici («comitato dell'accordo») sull'adesione dell'Australia.
- (4) Si prevede che l'adesione dell'Australia all'accordo riveduto favorisca l'ulteriore apertura a livello internazionale dei mercati degli appalti pubblici.
- (5) L'articolo XXII, paragrafo 2, dell'accordo riveduto prevede che ogni membro dell'OMC possa aderirvi a condizioni da convenire tra tale membro e le parti e da indicare in una decisione del comitato dell'accordo riveduto.
- (6) È opportuno pertanto stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato dell'accordo riguardo all'adesione dell'Australia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici è di approvare l'adesione dell'Australia all'accordo riveduto sugli appalti pubblici, alle specifiche condizioni di adesione definite nel testo accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2018

*Per il Consiglio*

*La presidente*

E. KÖSTINGER



## Testo accluso

## CONDIZIONI DELL'UE PER L'ADESIONE DELL'AUSTRALIA ALL'ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI

All'atto di adesione dell'Australia all'accordo sugli appalti pubblici:

— l'allegato 1, sezione 2 («Le amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri dell'UE»), punto 3, dell'appendice I riguardante gli impegni dell'Unione europea è modificato come segue:

«3. Per i beni, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi di Stati Uniti; Canada; Giappone; Hong Kong, Cina; Singapore; Corea; Armenia; Territorio doganale distinto di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu; Nuova Zelanda e Australia, gli appalti di tutte le seguenti amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali, salvo se contrassegnate da asterisco.»;

— l'allegato 1, nota 2 delle note all'appendice I riguardante gli impegni dell'Unione europea è modificato come segue:

«2. Le disposizioni dell'articolo XVIII non si applicano ai fornitori di beni e prestatori di servizi di Giappone, Corea, Stati Uniti e Australia riguardo alle controversie relative all'aggiudicazione di contratti a un fornitore di beni o prestatore di servizi, che sia una piccola o media impresa ai sensi delle pertinenti disposizioni dell'Unione, di parti diverse da quelle summenzionate fintantoché l'Unione non avrà accertato che le parti summenzionate non applicano più misure discriminatorie a favore di alcune piccole imprese nazionali e imprese nazionali appartenenti a minoranze.»

All'atto di adesione dell'Australia all'accordo sugli appalti pubblici:

— l'allegato 2, nota 1 delle note all'appendice I riguardante gli impegni dell'Unione europea contiene le seguenti lettere dopo la lettera g):

«h) gli appalti delle amministrazioni aggiudicatrici regionali e locali [amministrazioni aggiudicatrici di unità amministrative di livello NUTS 2 e 3 e unità amministrative più piccole, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 (e successive modificazioni)] per quanto riguarda beni, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi dell'Australia;

i) gli appalti di valore compreso tra 200 000 e 355 000 DSP indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici regionali e di valore compreso tra 200 000 e 400 000 DSP indetti dagli organismi di diritto pubblico di cui al presente allegato, per quanto riguarda i beni e i servizi di fornitori e prestatori dell'Australia;

j) gli appalti indetti dagli enti appaltanti di cui al presente allegato per quanto riguarda:

i gli autoveicoli di cui ai capitoli della nomenclatura combinata indicati in appresso:

8702 Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente

8703 Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa

8704 Autoveicoli per il trasporto di merci

8705 Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru- automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, autopazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)

8711 Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("sidecar")

8713 Carrozze ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione

ii componenti di autoveicoli di cui ai capitoli della nomenclatura combinata indicati in appresso:

8706 00 Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore


8707 Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine

8708 Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

8714 Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713

8716 Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

per quanto riguarda i fornitori di beni e i prestatori di servizi dell'Australia.»;



— l'allegato 2, nota 2 delle note all'appendice I riguardante gli impegni dell'Unione europea è modificato come segue:

- «(2) Le disposizioni dell'articolo XVIII non si applicano ai fornitori di beni e prestatori di servizi di Giappone, Corea, Stati Uniti e Australia riguardo alle controversie relative all'aggiudicazione di contratti a un fornitore di beni o prestatore di servizi, che sia una piccola o media impresa ai sensi delle pertinenti disposizioni dell'Unione, di parti diverse da quelle summenzionate fintantoché l'Unione non avrà accertato che le parti summenzionate non applicano più misure discriminatorie a favore di alcune piccole imprese nazionali e imprese nazionali appartenenti a minoranze.»

All'atto dell'adesione dell'Australia all'accordo sugli appalti pubblici riveduto, l'allegato 3, nota 6 delle note all'appendice I riguardante gli impegni dell'Unione europea contiene le lettere seguenti dopo la lettera r):

«s) gli appalti indetti dagli enti appaltanti che operano nei settori seguenti:

- i produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile di cui al presente allegato;
- ii produzione, trasmissione o distribuzione di energia elettrica di cui al presente allegato;
- iii impianti aeroportuali di cui al presente allegato;
- iv impianti portuali marittimi o interni o altri terminali di trasporto di cui al presente allegato;
- v servizi di ferrovia urbana, tranvia, filovia o autobus di cui al presente allegato; e
- vi trasporto ferroviario di cui al presente allegato;

per quanto riguarda forniture, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi dell'Australia.»

18CE2243



**DECISIONE (UE) 2018/1537 DELLA COMMISSIONE****del 18 luglio 2017****relativa all'aiuto di Stato SA.38105 2014/C (ex 2014/NN) al quale il Regno del Belgio ha dato esecuzione a favore di Brussels Airlines, TUI Airlines Belgium e Thomas Cook Airlines Belgium**

[notificata con il numero C(2017) 5023]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,


visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli <sup>(1)</sup> e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDIMENTO**

- (1) Il 19 dicembre 2013 un comunicato stampa del Consiglio dei ministri del governo belga ha annunciato che era stato approvato un progetto di regio decreto destinato a concedere un aiuto finanziario a favore degli utenti dei servizi di Brussels Airport Company (di seguito «BAC»), titolare della licenza di gestione dell'aeroporto di Bruxelles-National.
- (2) Con lettera del 31 dicembre 2013 la Commissione ha ricevuto in relazione a questo progetto una denuncia presentata da International Airlines Group (di seguito «IAG»), un gruppo che controlla varie compagnie aeree, in particolare British Airways e Iberia.
- (3) Il 2 gennaio 2014 anche la compagnia aerea Ryanair ha sporto denuncia contro questo progetto.
- (4) La Commissione ha trasmesso le denunce di IAG e di Ryanair alle autorità belghe chiedendo loro ulteriori informazioni con lettera del 13 gennaio 2014. Il Belgio ha trasmesso le sue osservazioni il 5 febbraio 2014.
- (5) Il 7 gennaio 2014 è stato adottato il regio decreto il cui progetto era stato oggetto delle denunce di cui ai considerando 2 e 3.
- (6) L'11 febbraio 2014 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni alle autorità belghe, le quali hanno trasmesso le loro osservazioni con lettera del 2 aprile 2014.
- (7) Il 1° ottobre 2014 la Commissione ha informato il Belgio della decisione di avviare nei confronti di questa misura il procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (di seguito il «procedimento di indagine formale»). La Commissione ha invitato il Belgio a presentare le sue osservazioni e a fornire ogni informazione utile ai fini della valutazione della misura in questione. Il 16 gennaio 2015 il Belgio ha trasmesso le sue osservazioni alla Commissione.
- (8) La decisione della Commissione di avviare il procedimento (di seguito la «decisione di avvio») è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura in questione.
- (9) La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di Ryanair, IAG, della compagnia aerea Brussels Airlines e di un'altra parte interessata che ha chiesto di restare anonima. La Commissione ha trasmesso queste osservazioni alle autorità belghe che hanno fatto pervenire i loro commenti al riguardo con lettere del 14 agosto 2015 e del 3 giugno 2016.
- (10) Il 10 febbraio 2015 la Commissione ha inviato alle autorità belghe una richiesta di informazioni sulla misura in questione alla quale il Belgio ha risposto il 12 marzo 2015. Il Belgio ha fornito ulteriori informazioni con lettere del 20 marzo e del 16 maggio 2017.

<sup>(1)</sup> GU C 24 del 23.1.2015, pag. 10.<sup>(2)</sup> Cfr. la nota 1.

## 2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

## 2.1. Elementi preliminari — informazioni generali sull'aeroporto di Bruxelles-National

## 2.1.1. Caratteristiche dell'aeroporto e utilizzo

- (11) L'aeroporto di Bruxelles-National si trova a 12 km a nord-est di Bruxelles, nel comune di Zaventem.
- (12) Nel 2013 l'aeroporto ha accolto circa 19 milioni di passeggeri a fronte di una capacità teorica massima dell'aeroporto stimata in 35 milioni di passeggeri. La tabella 1 riporta in sintesi il traffico passeggeri dell'aeroporto di Bruxelles-National a partire dal 2005.

Tabella 1

**Traffico dell'aeroporto di Bruxelles-National nel periodo 2005-2015 (traffico passeggeri commerciale e non commerciale) <sup>(1)</sup>**

Anno	Passeggeri	Movimenti
2005	16 179 733 (+ 3,50 %)	253 255 (- 0,30 %)
2006	16 707 892 (+ 3,30 %)	254 772 (+ 0,60 %)
2007	17 877 618 (+ 7,10 %)	264 366 (+ 3,80 %)
2008	18 515 730 (+ 3,40 %)	258 795 (- 2,10 %)
2009	16 999 154 (- 8,20 %)	231 668 (- 10,5 %)
2010	17 180 606 (+ 1,10 %)	225 682 (- 2,60 %)
2011	18 786 034 (+ 9,30 %)	233 758 (+ 3,60 %)
2012	18 971 332 (+ 1 %)	223 431 (- 4 %)
2013	19 133 222 (+ 0,90 %)	216 678 (- 3 %)
2014	21 933 190 (+ 14,60 %)	231 528 (+ 6,90 %)
2015	23 460 018 (+ 7 %)	239 349 (+ 3,40 %)


<sup>(1)</sup> I numeri tra parentesi indicano la variazione del numero di passeggeri o di movimenti rispetto all'anno precedente.

- (13) L'aeroporto di Bruxelles-National è essenzialmente aperto al traffico commerciale europeo e internazionale. La tabella 2 sintetizza la quota del traffico passeggeri europeo e internazionale sul traffico totale dell'aeroporto.

Tabella 2

**Andamento della quota UE/NON UE del traffico passeggeri commerciale (escluso il traffico passeggeri non commerciale) nell'aeroporto di Bruxelles-National nel periodo 2005-2015**

	UE	NON UE	TOTALE
2005	11 089 996 (68,74 %)	5 043 410 (31,26 %)	16 133 406
2006	11 760 414 (70,56 %)	4 906 108 (29,44 %)	16 666 522



	UE	NON UE	TOTALE
2007	12 235 290 (68,59 %)	5 602 924 (31,41 %)	17 838 214
2008	11 986 491 (64,9 %)	6 493 416 (35,1 %)	18 479 907
2009	10 730 415 (63,2 %)	6 240 239 (36,8 %)	16 970 654
2010	10 530 785 (61,4 %)	6 618 631 (38,6 %)	17 149 416
2011	11 650 291 (62,1 %)	7 105 912 (37,9 %)	18 756 203
2012	11 437 193 (60,4 %)	7 506 495 (39,6 %)	18 943 688
2013	11 661 585 (61 %)	7 443 813 (39 %)	19 105 398
2014	14 134 723 (64,5 %)	7 770 000 (35,5 %)	21 904 723
2015	15 549 806 (66,4 %)	7 873 461 (33,6 %)	23 423 267

- (14) L'aeroporto di Bruxelles-National funge da centro di raccolta e smistamento (*hub*) per diverse compagnie aeree come Brussels Airlines e per le compagnie aeree con cui essa collabora all'interno dell'alleanza *Star Alliance*, oltre che per JET Airways.
- (15) La tabella 3 illustra il traffico delle principali compagnie aeree operanti a Bruxelles-National nel periodo 2012-2015.


Tabella 3

## Principali compagnie aeree operanti da Bruxelles-National (2012-2015)

	Numero di passeggeri in partenza (inclusi i passeggeri in transito e in trasferimento)	
	2012	2013
Brussels Airlines	2 931 025	2 957 455
TUI Airlines Belgium	720 655	725 800
Thomas Cook Airlines Belgium	411 093	411 636
Lufthansa	420 072	410 153
easyJet	382 875	396 969

	Numero di passeggeri in partenza (inclusi i passeggeri in transito e in trasferimento)	
	2014	2015
Brussels Airlines	3 351 032	3 750 725
Ryanair	639 335	908 990
TUI Airlines Belgium	813 014	803 200
easyJet	499 129	496 576
Lufthansa	413 618	438 253
Thomas Cook Airlines Belgium	428 737	423 671



- (16) Da febbraio 2014 l'aeroporto di Bruxelles-National accoglie le compagnie *low cost* Ryanair e Vueling. Al suo arrivo a Bruxelles-National, Ryanair ha aperto nove collegamenti insediando in questo aeroporto la sua seconda base belga dopo quella di Charleroi.

#### 2.1.2. Gestione e proprietà delle infrastrutture aeroportuali - BAC

- (17) Dal 2004 BAC gestisce l'aeroporto di Bruxelles-National conformemente al regio decreto del 27 maggio 2004 <sup>(1)</sup> (di seguito il «regio decreto del 27 maggio 2004»). BAC è inoltre proprietaria degli impianti aeroportuali.
- (18) BAC è succeduta alla società anonima di diritto pubblico denominata «Brussels International Airport Company» (BIAC).
- (19) BAC è una società privata il cui 75 % delle azioni è detenuto da investitori privati: il 38,99 % è posseduto da un fondo pensione canadese <sup>(2)</sup> e il 36,01 % da un gruppo australiano <sup>(3)</sup>, mentre le restanti azioni (25 %) sono detenute dallo Stato belga. Il consiglio di amministrazione è costituito da 11 membri, di cui quattro nominati dallo Stato belga, compreso il presidente del consiglio di amministrazione.

#### 2.1.3. Quadro normativo relativo alla gestione dell'aeroporto di Bruxelles-National

- (20) In virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, sezione X, punto 7 della legge speciale dell'8 agosto 1980 recante riforme istituzionali <sup>(4)</sup>, la competenza delle infrastrutture e della gestione degli aeroporti è affidata alle regioni, ad eccezione dell'aeroporto di Bruxelles-National, la cui gestione è di competenza dello Stato federale.
- (21) Il capitolo IV del regio decreto del 27 maggio 2004 definisce le condizioni di gestione degli impianti dell'aeroporto di Bruxelles-National. Tale gestione è soggetta alla preventiva concessione, tramite regio decreto, di una licenza di gestione individuale di durata indeterminata. Secondo l'articolo 30 del regio decreto del 27 maggio 2004, il titolare della licenza di gestione deve in particolare:

«1° mantenere e sviluppare gli impianti aeroportuali in condizioni economicamente accettabili in modo da garantire la sicurezza delle persone e la protezione degli impianti aeroportuali, la certificazione continua degli impianti aeroportuali, una capacità sufficiente, alla luce dello sviluppo della domanda e del ruolo internazionale dell'aeroporto di Bruxelles-National, oltre a garantire un elevato livello qualitativo»;

- (22) La licenza di gestione dell'aeroporto di Bruxelles-National è stata concessa a B.I.A.C. (diventata BAC nel 2013) con regio decreto del 21 giugno 2004 <sup>(5)</sup> (di seguito il «regio decreto del 21 giugno 2004»). L'articolo 4, punto 4 del regio decreto prevede che il titolare della licenza di gestione garantisca «[...] il mantenimento della protezione e della sicurezza a terra, ad eccezione dei compiti di polizia generale e di ispezione aeronautica e di quelli di carattere militare». Secondo l'articolo 7, punto 1, il titolare della licenza di gestione «deve mantenere e sviluppare gli impianti aeroportuali [...] in modo da garantire la sicurezza delle persone e la protezione degli impianti aeroportuali [...]».
- (23) Nell'aeroporto di Bruxelles-National esistono «attività regolamentate» per le quali gli introiti percepibili dal titolare della licenza di gestione dell'aeroporto (*in casu*, BAC) sono verificati in base a una formula di controllo tariffario destinata a limitare l'evoluzione degli introiti ottenuti per queste attività per unità di traffico <sup>(6)</sup>. Le attività regolamentate includono:
- a) l'atterraggio e il decollo degli aerei;
  - b) il parcheggio degli aerei;
  - c) l'utilizzo degli impianti aeroportuali messi a disposizione dei passeggeri;
  - d) il rifornimento di carburante per gli aerei attraverso infrastrutture centralizzate;
  - e) i servizi volti a garantire la sicurezza dei passeggeri e la protezione degli impianti aeroportuali.

<sup>(1)</sup> Regio decreto del 27 maggio 2004 relativo alla trasformazione di Brussels International Airport Company in società anonima di diritto privato e agli impianti aeroportuali (*Moniteur belge* del 24 giugno 2004, pag. 51750).

<sup>(2)</sup> Ontario Teachers' Pension Plan.

<sup>(3)</sup> MAP Airports attraverso Macquarie European Infrastructure Fund I e Macquarie European Infrastructure Fund III.

<sup>(4)</sup> Legge speciale dell'8 agosto 1980 recante riforme istituzionali (*Moniteur belge* del 15 agosto 1980, pag. 9434).

<sup>(5)</sup> Regio decreto del 21 giugno 2004 che concede la licenza di gestione dell'aeroporto di Bruxelles-National alla società anonima B.I.A.C. (*Moniteur belge* del 15.7.2004, pag. 55640).

<sup>(6)</sup> Articolo 1, punto 12 e articolo 30, punto 7 del regio decreto del 27 maggio 2004.



- (24) L'articolo 30, punto 7 del regio decreto del 27 maggio 2004 prevede che, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative degli utenti, il titolare della licenza di gestione stabilisca un sistema tariffario comprendente l'insieme coerente dei diritti aeroportuali<sup>(9)</sup>, oltre alla formula di controllo tariffario di cui al considerando 23. La formula di controllo tariffario è destinata a limitare l'evoluzione degli introiti che il titolare della licenza di gestione può percepire per unità di traffico per le attività regolamentate.
- (25) Inoltre l'articolo 42 del regio decreto del 21 giugno 2004 stabilisce che la formula di controllo tariffario e il sistema tariffario di cui all'articolo 30, punto 7 del regio decreto del 27 maggio 2004 siano determinati in modo da:

- «1° rispecchiare il totale dei costi regolamentati in base ai risultati del modello di costi ABC;
- 2° garantire un equo margine di profitto come rendimento dei capitali investiti per sostenere in particolare lo sviluppo degli impianti aeroportuali [...];
- 3° allineare le tariffe dei diritti aeroportuali delle attività regolamentate alle pratiche tariffarie degli aeroporti di riferimento in base ai risultati del modello tariffario di riferimento».

L'articolo 43 del regio decreto del 21 giugno 2004 prevede che il sistema tariffario, la formula di controllo tariffario e la loro evoluzione annuale siano stabiliti da BAC, previa consultazione degli utenti dell'aeroporto, per un periodo di regolamentazione di cinque anni (dal 1° aprile dell'anno «n» al 31 marzo dell'anno «n+5»). Se nessun utente dell'aeroporto notifica il proprio disaccordo giustificato nei confronti della proposta tariffaria formulata da BAC, si ritiene vi sia accordo tra le parti sul sistema tariffario e sulla formula di controllo tariffario in virtù dell'articolo 55, paragrafo 1 del regio decreto del 21 giugno 2004. Se almeno due compagnie non collegate che rappresentano ciascuna almeno l'1 % dei movimenti annuali o l'1 % dei passeggeri annuali e che insieme rappresentano almeno il 25 % dei movimenti annuali o il 25 % dei passeggeri dell'ultimo anno civile precedente la consultazione degli utenti dell'aeroporto rifiutano la formula di controllo tariffario o il sistema tariffario, esse possono presentare ricorso motivato all'autorità di regolamentazione economica. A quel punto l'autorità di regolamentazione economica può convalidare la formula di controllo tariffario e il sistema tariffario oppure chiedere di apportare adeguamenti o modifiche alla formula di controllo tariffario e/o al sistema tariffario. La formula di controllo tariffario e il sistema tariffario sono poi sottoposti al ministro competente in materia di navigazione aerea, prima di essere pubblicati nel *Moniteur belge*. I diritti di sicurezza di cui al considerando 26 sono stabiliti con lo stesso procedimento<sup>(10)</sup>.

- (26) Come precisato al considerando 23, lettera e), della presente decisione, i servizi volti a garantire la sicurezza dei passeggeri e la protezione degli impianti aeroportuali rientrano tra le attività regolamentate. Per finanziare questi servizi, BAC impone alle compagnie aeree il pagamento di diritti di sicurezza (*security charge*) per ogni passeggero in partenza dall'aeroporto di Bruxelles-National.

Tabella 4

**Importo dei diritti di sicurezza per il periodo 2013-2017**

Periodo	Importo dei diritti di sicurezza (per passeggero in partenza, in EUR)
1° gennaio 2013 – 31 marzo 2013	6,39
1° aprile 2013 – 31 marzo 2014	6,62
1° aprile 2014 – 31 marzo 2015	6,71
1° aprile 2015 – 31 marzo 2016	6,73
1° aprile 2016 – 31 marzo 2017	6,19

- (27) Durante il periodo in questione i diritti di sicurezza applicati da BAC erano costituiti da un importo unico per passeggero in partenza, senza distinzione per tipo di passeggero (in trasferimento, in transito o passeggero con itinerario aereo in partenza dall'aeroporto di Bruxelles-National).

<sup>(9)</sup> Articolo 35, paragrafo 1 del regio decreto del 27 maggio 2004.

<sup>(10)</sup> Risposta del 12 marzo 2015 alla richiesta di informazioni del 10 febbraio 2015 (risposta alla domanda 5, lettera b).



## 2.2. Il regio decreto del 7 gennaio 2014

- (28) La misura oggetto della presente decisione riguarda la concessione a favore di diverse compagnie aeree, in applicazione del regio decreto del 7 gennaio 2014 <sup>(11)</sup> (di seguito il «regio decreto del 7 gennaio 2014»), di sovvenzioni provenienti da fondi erogati a BAC dal governo federale belga e redistribuiti secondo regole stabilite dal suddetto regio decreto.
- (29) In applicazione dell'articolo 1 del regio decreto del 7 gennaio 2014, BAC riceve un sussidio annuo di 19 000 000 EUR come sostegno alle infrastrutture legate alla sicurezza, ovvero tutte le attività intese a garantire la sicurezza dei passeggeri e degli impianti aeroportuali, come il controllo dei passeggeri e dei loro bagagli all'ingresso nella zona riservata dell'aeroporto, al fine di rilevare eventuali esplosivi, armi o qualsiasi altro oggetto pericoloso. Questo sussidio è concesso per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016 e viene versato annualmente sul conto di BAC entro il 31 marzo di ogni anno.
- (30) In applicazione dell'articolo 2, punto 1 del regio decreto del 7 gennaio 2014, BAC ridistribuisce agli utenti dell'aeroporto di Bruxelles-National <sup>(12)</sup> che hanno trasportato oltre 400 000 passeggeri in partenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 - esclusi i passeggeri in transito e in trasferimento - il sussidio di cui all'articolo 1 del suddetto regio decreto per un ammontare corrispondente a una parte dell'importo da questi versato per i servizi volti a garantire la sicurezza dei passeggeri e la protezione degli impianti aeroportuali nel corso dell'anno precedente.
- (31) L'articolo 2, punto 2 del regio decreto del 7 gennaio 2014 precisa che l'importo rimborsato a ogni utente conforme alle condizioni di cui all'articolo 2, punto 1 del suddetto regio decreto «è calcolato annualmente in base al numero di passeggeri in partenza, inclusi i passeggeri in transito e in trasferimento, per gli anni 2013, 2014 e 2015; superata la quota dei 400 000 passeggeri annui, l'utente è esentato, per gli anni 2013, 2014 e 2015, dal pagamento dei servizi volti a garantire la sicurezza dei passeggeri e la protezione degli impianti aeroportuali per un totale massimo annuo di diciannove milioni di euro (19 000 000 EUR)».
- (32) Secondo l'articolo 4 del regio decreto del 7 gennaio 2014, questa misura di bilancio sarà valutata nel 2015 per poter essere adattata prima dell'inizio del nuovo periodo tariffario 2016-2021. Il periodo tariffario al quale si fa riferimento in questa disposizione corrisponde al periodo quinquennale di regolamentazione tariffaria dei diritti aeroportuali dell'aeroporto di Bruxelles-National, come previsto dall'articolo 43 del regio decreto del 21 giugno 2004.
- (33) Secondo quanto stabilito dallo stesso regio decreto del 7 gennaio 2014, esso produce effetti al 1° gennaio 2013.


## 2.3. Pagamenti effettuati in applicazione del regio decreto del 7 gennaio 2014

- (34) Contrariamente a quanto previsto dall'articolo 2, punto 1 del regio decreto del 7 gennaio 2014 («... BAC ridistribuisce agli utenti dell'aeroporto di Bruxelles-National [...] il sussidio di cui all'articolo 1 [...]»), il Belgio ha effettuato i pagamenti dovuti alle compagnie aeree direttamente, senza farli passare per BAC.
- (35) Secondo il Belgio, BAC ha espressamente richiesto alle autorità belghe, in una lettera dell'8 luglio 2014, di versare gli importi direttamente sui conti bancari delle compagnie aeree beneficiarie, al fine di agevolare l'attuazione amministrativa del regio decreto del 7 gennaio 2014.
- (36) Il 12 settembre 2014 il Consiglio dei ministri ha preso atto della richiesta di BAC nella lettera dell'8 luglio 2014 e ha approvato la semplificazione della procedura proposta, ovvero il versamento delle somme interessate direttamente sui conti bancari delle compagnie aeree beneficiarie.
- (37) Il 22 settembre 2014 le compagnie aeree conformi ai criteri del regio decreto del 7 gennaio 2014 - ovvero Brussels Airlines, TUI Airlines Belgium e Thomas Cook Airlines Belgium - hanno ricevuto per l'anno 2013, rispettivamente, 16 779 819 EUR, 2 143 621 EUR e 76 560 EUR.
- (38) Il Belgio ha fornito il dettaglio dei calcoli di questi importi illustrando le modalità di applicazione del regio decreto del 7 gennaio 2014 <sup>(13)</sup>.
- (39) In un primo momento il Belgio ha stabilito che soltanto tre compagnie aeree - ovvero Brussels Airlines, TUI Airlines Belgium e Thomas Cook Airlines Belgium - erano ammissibili al dispositivo in questione in quanto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 nessun'altra compagnia aerea aveva trasportato più di 400 000 passeggeri in partenza (esclusi i passeggeri in transito e in trasferimento).

<sup>(11)</sup> Regio decreto del 7 gennaio 2014 che concede un sussidio a Brussels Airport Company, titolare della licenza di gestione dell'aeroporto di Bruxelles-National, per il sostegno alle infrastrutture legate alla sicurezza (*Moniteur belge* del 23 aprile 2014, pag. 34506).

<sup>(12)</sup> L'espressione «utenti dell'aeroporto di Bruxelles-National» designa in tale contesto le compagnie aeree che operano voli in partenza da questo aeroporto.

<sup>(13)</sup> Risposta del 12 marzo 2015 alla richiesta di informazioni del 10 febbraio 2015.



- (40) Gli importi dovuti a ciascuna delle tre compagnie nel 2014 sono stati calcolati considerando il numero dei passeggeri in partenza trasportati da ciascuna di esse durante ogni mese del 2013, inclusi i passeggeri in transito e in trasferimento. Per ogni compagnia sono stati individuati sia il mese di superamento della soglia dei 400 000 passeggeri in partenza trasportati dal 1° gennaio 2013, sia i diritti di sicurezza vigenti durante quel mese. Successivamente è stato calcolato l'importo dei diritti di sicurezza dovuti mese per mese da ciascuna compagnia aerea per ogni passeggero successivo ai primi 400 000 trasportati dal 1° gennaio 2013. Quest'importo corrisponde al sussidio che spetterebbe alla compagnia aerea in applicazione del regio decreto del 7 gennaio 2014 in assenza del massimale di bilancio.
- (41) Per rispettare il massimale di bilancio annuo di 19 000 000 EUR, è stata successivamente applicata la regola del tre a ciascuno dei tre importi così calcolati, al fine di stabilire l'importo effettivamente dovuto a ciascuna compagnia aerea per l'anno 2013.

#### 2.4. Beneficiari

- (42) Nella decisione di avvio la Commissione ha individuato nelle compagnie aeree conformi ai criteri di cui all'articolo 2, punto 1 del regio decreto del 7 gennaio 2014 le uniche potenziali beneficiarie della misura suscettibile di costituire un aiuto di Stato oggetto del procedimento di indagine formale.

#### 2.5. Sospensione dell'applicazione del regio decreto del 7 gennaio 2014

- (43) In seguito all'avvio del procedimento di indagine formale il Belgio ha deciso, in via precauzionale e fatta salva la sua posizione sulla valutazione preliminare della Commissione nella decisione di avvio, di sospendere l'esecuzione del regio decreto del 7 gennaio 2014 a decorrere dal 3 dicembre 2014. Le autorità belghe si sono impegnate a non effettuare, fino a nuovo ordine, altri versamenti in denaro in virtù del suddetto regio decreto. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, il Belgio ha mantenuto fede a quest'impegno.

#### 2.6. Il regio decreto del 15 marzo 2017


- (44) Il 15 marzo 2017 è stato adottato un regio decreto <sup>(14)</sup> (di seguito «il regio decreto del 15 marzo 2017») destinato a ritirare il regio decreto del 7 gennaio 2014.
- (45) In applicazione dell'articolo 2 del regio decreto del 15 marzo 2017, i sussidi previsti dal regio decreto ritirato e percepiti dalle compagnie aeree interessate nel periodo in cui esso era in vigore, ovvero dal 1° gennaio 2013 al 7 gennaio 2014, devono essere rimborsati alle autorità federali belghe entro il 31 marzo 2017. Inoltre, secondo il suddetto articolo, le somme da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui i sussidi sono messi a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo. Gli interessi vengono calcolati conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione <sup>(15)</sup>. Il Belgio ha fornito alla Commissione un documento attestante che Brussels Airlines, TUI Airlines Belgium e Thomas Cook Airlines Belgium hanno rimborsato tutti i sussidi ricevuti, interessi compresi, conformemente all'articolo 2 del regio decreto del 15 marzo 2017.

### 3. MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

- (46) Nella decisione di avvio la Commissione si è dapprima interrogata sull'esistenza di un aiuto di Stato a favore delle compagnie aeree conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, punto 1 del regio decreto del 7 gennaio 2014 e ha poi affrontato la questione della compatibilità dell'eventuale aiuto. Infine ha esaminato la questione dell'illegittimità dell'eventuale aiuto e del suo eventuale recupero.
- (47) Per quanto riguarda l'esistenza di un aiuto di Stato, la Commissione ha analizzato innanzitutto l'attività dei beneficiari della misura in questione. Dal momento che gli utenti dell'aeroporto di Bruxelles-National ai quali BAC deve ridistribuire il sussidio sono compagnie aeree, la Commissione ha considerato che la loro attività è di natura economica ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

<sup>(14)</sup> Regio decreto del 15 marzo 2017 che ritira il regio decreto del 7 gennaio 2014 che concede un sussidio a Brussels Airport Company, titolare della licenza di gestione dell'aeroporto di Bruxelles-National, per il sostegno alle infrastrutture legate alla sicurezza (*Moniteur belge* del 24.3.2017).

<sup>(15)</sup> Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1). Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1° gennaio 2014 [Pubblicato ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)], (GU C 2 del 7.1.2014, pag. 7).



- (48) Per quanto riguarda la presenza di risorse statali e l'imputabilità della misura allo Stato, la Commissione ha rilevato che il sussidio era concesso in applicazione di un regio decreto e finanziato dal bilancio del Belgio, in particolare dal «Servizio pubblico federale Mobilità e Trasporti». Inoltre, in applicazione dell'articolo 2 del regio decreto del 7 gennaio 2014, BAC deve ridistribuire agli utenti dell'aeroporto di Bruxelles-National, che tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2012 hanno trasportato oltre 400 000 passeggeri in partenza (esclusi i passeggeri in transito e in trasferimento), il sussidio di cui all'articolo 1 del suddetto regio decreto secondo regole stabilite interamente da tale decreto. La Commissione ha pertanto considerato come imputabile al Belgio e finanziata mediante risorse statali la misura consistente nei pagamenti effettuati a talune compagnie aeree in applicazione dell'articolo 2 del regio decreto.
- (49) Per quanto riguarda la presenza di un vantaggio economico a favore delle compagnie aeree, la Commissione ha osservato che, in applicazione dell'articolo 2 del regio decreto del 7 gennaio 2014, BAC non era libera di mantenere inalterati i diritti percepiti dalle compagnie aeree una volta ottenuto il sussidio concesso dal suddetto regio decreto, ma che era tenuta a far beneficiare alcune compagnie aeree degli effetti di tale sussidio, il che costituisce un vantaggio economico a favore delle suddette compagnie.
- (50) La Commissione è inoltre giunta in via preliminare alla conclusione della selettività della misura: quest'ultima è infatti destinata alle sole compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto di Bruxelles-National e che nel 2012 hanno soddisfatto determinate condizioni di traffico. Secondo l'analisi preliminare della Commissione, l'ammissibilità delle compagnie aeree al dispositivo in questione si basa su criteri discriminatori senza alcun rapporto con l'obiettivo e la tipologia della misura, che favoriscono di fatto tre compagnie aeree escludendo senza valido motivo tutti gli altri utenti dell'aeroporto di Bruxelles-National.
- (51) La Commissione ha constatato in via preliminare che questo vantaggio era tale da creare distorsioni di concorrenza nel mercato interno e da compromettere gli scambi tra Stati membri in quanto consentiva alle compagnie aeree interessate di praticare una politica tariffaria più aggressiva, nonché di mantenere o di aumentare artificialmente l'offerta di servizi forniti rispetto a condizioni normali di mercato.
- (52) La Commissione ha concluso in via preliminare che il sussidio ricevuto dalle compagnie aeree beneficiarie costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (53) Nella decisione di avvio la Commissione ha inoltre osservato che non esisteva alcuna base giuridica che esentasse il Belgio dal notificare questo aiuto a titolo dell'articolo 108, paragrafo 4, del TFUE. In particolare la Commissione ha osservato che le sovvenzioni in questione non erano coperte dal regolamento generale di esenzione per categoria <sup>(16)</sup> in quanto non rispettavano le condizioni di cui al capo I del suddetto regolamento. La Commissione ha pertanto ritenuto che la misura fosse tale da costituire un aiuto illegale in quanto il regio decreto del 7 gennaio 2014 era entrato in vigore senza preventiva notifica alla Commissione.
- (54) Infine la Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità dell'eventuale aiuto con il mercato interno, in particolare alla luce degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree del 4 aprile 2014 (di seguito gli «orientamenti sull'aviazione») <sup>(17)</sup> che non prevedono di concedere aiuti di Stato a compagnie aeree per le loro attività in partenza da aeroporti non situati in regioni remote e con più di 5 milioni di passeggeri annui <sup>(18)</sup>, come nel caso dell'aeroporto di Bruxelles-National.

#### 4. OSSERVAZIONI DEL BELGIO SULLA DECISIONE DI AVVIO

- (55) Il 15 gennaio 2015 il Belgio ha trasmesso alla Commissione le sue osservazioni sulla decisione di avvio.


##### 4.1. Esistenza di aiuto di Stato

- (56) Il Belgio ricorda innanzitutto le condizioni cumulative necessarie per qualificare una misura come aiuto di Stato, in particolare che: 1) il beneficiario o i beneficiari siano imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE; 2) la misura in questione sia finanziata mediante risorse statali e sia imputabile allo Stato; 3) la misura conferisca un vantaggio al suo beneficiario o ai suoi beneficiari e questo vantaggio sia selettivo; 4) la misura in questione falsi o minacci di falsare la concorrenza e sia tale da incidere sugli scambi tra Stati membri.

<sup>(16)</sup> Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

<sup>(17)</sup> Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).

<sup>(18)</sup> Punto 145 degli orientamenti sull'aviazione.



- (57) Le autorità belghe precisano successivamente di non contestare che la misura in questione sia imputabile allo Stato e che sia eventualmente tale da incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (58) Esse ritengono tuttavia che non si tratti né 1) di un sussidio concesso a favore di un'impresa che esercita un'attività economica, né 2) di un vantaggio selettivo, il che è sufficiente a escludere ogni qualificazione di aiuto di Stato per la misura istituita dal regio decreto del 7 gennaio 2014.
- (59) Le motivazioni addotte dal Belgio a sostegno di queste due conclusioni sono sintetizzate nei considerando da 60 a 72.


#### 4.1.1. *Nozioni di impresa e di attività economica*

- (60) Il Belgio osserva che la nozione di impresa ai sensi dell'articolo 107 del TFUE abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento.
- (61) Le autorità belghe sottolineano inoltre che le attività esercitate nell'ambito dei pubblici poteri dello Stato non sono considerate «economiche».
- (62) In ambito aeroportuale tali attività comprendono in particolare la sicurezza, il controllo del traffico aereo e i servizi di polizia.
- (63) Ne consegue, secondo il Belgio, che le attività legate alla sicurezza negli aeroporti non costituiscono un'attività economica ai sensi del diritto della concorrenza e che il loro finanziamento non costituisce pertanto un aiuto di Stato.
- (64) In tal senso, secondo il Belgio è possibile che un'entità combini l'esercizio di pubblici poteri dello Stato con l'esercizio di talune attività economiche e che tale entità sia pertanto sottoposta alle norme sugli aiuti di Stato soltanto per le sue attività economiche.
- (65) Il Belgio ritiene che il finanziamento dei servizi legati alla sicurezza aeroportuale istituito dal regio decreto del 7 gennaio 2014 non costituisca un aiuto di Stato nella misura in cui tali attività rientrano nell'esercizio dei pubblici poteri.

#### 4.1.2. *Esistenza di un vantaggio selettivo*

- (66) Le autorità belghe ritengono inoltre che la misura in questione non conferisca ai suoi beneficiari alcun vantaggio ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.
- (67) Più precisamente il Belgio fa riferimento al fatto che l'esistenza di un vantaggio debba essere stabilita operando un confronto tra la situazione esaminata e la situazione normale.
- (68) Di conseguenza, per valutare l'esistenza di un vantaggio ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato nel caso di specie, le autorità belghe sono del parere che si debba confrontare la misura oggetto del presente procedimento con una situazione analoga in Belgio al fine di verificare se la misura contestata conferisca o meno un vantaggio alle compagnie aeree beneficiarie.
- (69) Il Belgio precisa che fino all'adozione della misura in questione solo l'aeroporto di Bruxelles-National fatturava ai propri utenti un diritto per la copertura delle spese di sicurezza generate dal loro utilizzo dell'aeroporto, senza intervento pubblico. Secondo le autorità belghe, questo distinguerebbe l'aeroporto di Bruxelles-National dagli altri aeroporti situati nelle regioni vallona e fiamminga, dove tutti i costi per i servizi di sicurezza e di protezione aeroportuali sono coperti dalle regioni interessate. Il Belgio fa riferimento alla decisione della Commissione, del 1° ottobre 2014, nel caso relativo alle misure cui il Belgio ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Charleroi e di Ryanair <sup>(19)</sup> (di seguito «la decisione Charleroi»), in particolare ai paragrafi 269 e 270 di tale decisione.
- (70) Secondo le autorità belghe, da ciò emerge che in Belgio il prezzo di mercato per i servizi aeroportuali fatturato alle compagnie aeree non sembra includere i costi totali per la sicurezza negli aeroporti. A tale proposito esse ritengono che nella decisione Charleroi la Commissione non abbia considerato questo fatto come costitutivo di un aiuto di Stato.

<sup>(19)</sup> Decisione (UE) 2016/2069 della Commissione, del 1° ottobre 2014, relativa alle misure SA.14093 (C 76/2002) cui il Belgio ha dato esecuzione a favore di Brussels South Charleroi Airport e di Ryanair (GUL 325 del 30.11.2016, pag. 63).



#### 4.1.3. Soglia dei 400 000 passeggeri annui e relativo impatto sulla selettività della misura

- (71) Per quanto riguarda la soglia dei 400 000 passeggeri, il Belgio fa fondamentalmente riferimento alla sua lettera del 2 aprile 2014 in cui, prima dell'avvio del procedimento di indagine formale, aveva esposto le proprie motivazioni sulla fondatezza di tale soglia; tali motivazioni sono sintetizzate nei punti da 46 a 49 della decisione di avvio. Le autorità belghe aggiungono a queste motivazioni che «lo scopo era di incentivare le compagnie aeree a svilupparsi a Bruxelles offrendo loro una compensazione per la riduzione dei costi di sicurezza determinata da un aumento dei passeggeri».
- (72) Inoltre, basandosi sulla clausola di valutazione periodica del dispositivo prevista all'articolo 4 del regio decreto del 7 gennaio 2014, il Belgio evoca l'ipotesi di un prolungamento della misura per un ulteriore periodo di tre anni mutatis mutandis, ovvero a beneficio delle compagnie aeree con oltre 400 000 passeggeri in partenza trasportati nel 2015. Il Belgio ne deduce che il meccanismo è incentivante perché è tale da determinare una redistribuzione dell'elenco dei beneficiari ogni tre anni per tutte le parti che nella valutazione triennale hanno superato la soglia dei 400 000 passeggeri.

#### 4.2. Compatibilità dell'eventuale aiuto

- (73) Dal momento che la misura istituita dal regio decreto del 7 gennaio 2014 non costituisce, secondo le autorità belghe, un aiuto di Stato, esse non ritengono rilevante indicare su quale base giuridica la misura potrebbe essere dichiarata compatibile con il mercato interno, né ritengono rilevante dimostrare che le condizioni di compatibilità sono soddisfatte.

#### 4.3. Legittimità e recupero dell'eventuale aiuto

- (74) Secondo le autorità belghe non è rilevante sapere se la misura in questione sia stata notificata o meno alla Commissione europea conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
- (75) A loro parere, non è quindi rilevante nemmeno la questione relativa all'eventuale recupero della misura in questione.

### 5. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

#### 5.1. Osservazioni di Ryanair

- (76) Il 13 febbraio 2015 Ryanair ha trasmesso alla Commissione le sue osservazioni sulla decisione di avvio.

##### 5.1.1. Eventuale ingiunzione di sospendere l'aiuto

- (77) Ryanair condivide le conclusioni preliminari della Commissione in merito all'esistenza di un aiuto di Stato e invita la Commissione a ingiungere al Belgio di sospendere la misura in questione.
- (78) Secondo Ryanair, l'oggetto stesso della misura è chiaramente anticoncorrenziale perché la misura mira a falsare la concorrenza mettendo in una situazione di debolezza le altre compagnie aeree presenti nell'aeroporto di Bruxelles-National, soprattutto quelle a basso costo.
- (79) Ryanair ritiene inoltre che i beneficiari della misura (segnatamente Brussels Airlines, TUI Airlines Belgium e Thomas Cook Airlines Belgium) ne abbiano usufruito per rafforzare un partenariato strategico preesistente che mirava a fronteggiare una serie di concorrenti forti come Ryanair e Vueling nell'*hub* di Bruxelles-National.

##### 5.1.2. Struttura della misura e relativo carattere di aiuto di Stato

- (80) In primo luogo Ryanair approva le conclusioni preliminari della Commissione in merito all'arbitrarietà della soglia dei 400 000 passeggeri che Ryanair ritiene priva di logica economica.
- (81) In secondo luogo Ryanair sottolinea che le compagnie aeree ammissibili al dispositivo vengono selezionate in base a un criterio che esclude i passeggeri in trasferimento e in transito, mentre negli importi dovuti a ciascun beneficiario queste categorie di passeggeri sono incluse. Ryanair ritiene che si tratti di un'incoerenza e immagina a rigor di logica che le differenze di trattamento indotte dalla misura relativamente ai passeggeri in transito e in trasferimento si spieghino con la volontà del Belgio di tenere le compagnie non belghe al di fuori del campo di applicazione della misura.



- (82) Ryanair concorda infine con l'analisi preliminare della Commissione che giudica arbitraria la scelta del 2012 come anno di riferimento per individuare i beneficiari della misura. Ryanair osserva infatti che il 2012 non è l'unico anno per il quale erano disponibili dei dati, dal momento che ogni mese BAC pubblica sul proprio sito Internet i dati di traffico passeggeri del mese precedente.

#### 5.1.3. *Incompatibilità dell'aiuto*

- (83) Secondo Ryanair, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno perché viola le norme sulla libera prestazione di servizi. Inoltre, a suo parere, l'aiuto favorisce i servizi offerti da alcune compagnie aeree belghe scelte con cura. Ryanair sottolinea che nessuna grande compagnia aerea belga è esclusa dall'elenco dei beneficiari e che lo stesso ministro dei Trasporti del Belgio ha confessato che l'obiettivo della misura era di sostenere le compagnie aeree nazionali.
- (84) Ryanair evoca inoltre dichiarazioni ostili nei suoi confronti provenienti dall'allora governo belga che sarebbe contrario, secondo la compagnia aerea, all'insediamento di Ryanair nell'aeroporto di Bruxelles-National e che con questo aiuto anticoncorrenziale vorrebbe disincentivare ogni nuova offerta di servizi da parte di compagnie *low cost* in partenza da quest'aeroporto.

#### 5.1.4. *Difficoltà finanziarie di Brussels Airlines*

- (85) Ryanair osserva le perdite operative registrate ogni anno da Brussels Airlines a partire dal 2009. Secondo Ryanair, senza l'intervento del Belgio, Brussels Airlines sarebbe probabilmente stata tagliata fuori dal mercato a breve o medio termine. Sempre secondo Ryanair, la situazione era talmente critica che Brussels Airlines ha subito inserito nel bilancio del 2013 l'aiuto atteso, sebbene il suo diritto a percepire questo importo fosse ancora incerto.
- (86) Ryanair chiede alla Commissione di utilizzare «tutti i poteri che le derivano dal regolamento (CE) n. 659/1999» del Consiglio <sup>(20)</sup>, sostituito dal regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio <sup>(21)</sup> per chiedere informazioni finanziarie dettagliate e aggiornate sui bilanci di Brussels Airlines, TUI Airlines Belgium e Thomas Cook Airlines Belgium relativi agli anni 2012, 2013 e 2014. Ryanair chiede inoltre alla Commissione di verificare come l'aiuto sia stato ripercosso sul bilancio dei beneficiari per stabilire se i suddetti beneficiari siano imprese in difficoltà ai sensi della versione degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione applicabile al momento dei fatti.

## 5.2. Osservazioni di International Airlines Group (IAG)

- (87) Il 16 febbraio 2015 IAG ha trasmesso alla Commissione le sue osservazioni sulla decisione di avvio.

#### 5.2.1. *Imputabilità della misura allo Stato*

- (88) Secondo IAG, è evidente che la misura è stata approvata dal Belgio attraverso il regio decreto del 7 gennaio 2014 e che essa si basa su risorse statali, in particolare sul bilancio del «Servizio pubblico federale Mobilità e Trasporti». IAG sottolinea inoltre che nella gestione e distribuzione di questa risorsa BAC si limita ad applicare le decisioni dello Stato belga in quanto tutte le regole di distribuzione dei fondi erogati a BAC dallo Stato sono stabilite dal suddetto regio decreto. Di conseguenza, il fatto che BAC sia un operatore privato non mette in discussione, secondo IAG, la presenza di risorse statali e l'imputabilità della misura allo Stato.

#### 5.2.2. *Esistenza di un vantaggio selettivo a favore delle compagnie aeree*


- (89) IAG ricorda che le compagnie aeree che non hanno operato nel 2012 sono automaticamente escluse dal regio decreto del 7 gennaio 2014 e ritiene che la misura, seppur presentata come generalmente applicabile a tutti gli utenti dell'aeroporto di Bruxelles-National, sia stata pensata per essere applicata solo a una piccola parte delle compagnie aeree.

#### 5.2.3. *Aspetti relativi ai passeggeri in transito e in trasferimento*

- (90) IAG riprende una delle affermazioni del Belgio relativa alla selettività della misura secondo cui, diversamente dall'aeroporto di Bruxelles-National, molti aeroporti europei non esentano i passeggeri in transito e in trasferimento dai loro diritti di sicurezza. IAG attenua quest'affermazione basandosi su diversi esempi di grandi aeroporti europei.

<sup>(20)</sup> Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'unione Europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

<sup>(21)</sup> Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).



- (91) IAG fa inoltre notare che, a seguito delle perdite registrate da Brussels Airlines negli ultimi anni, Lufthansa ha deciso di rinviare al 2017 la decisione di acquistare la totalità delle azioni di Brussels Airlines, benché questa decisione fosse inizialmente prevista per il 2014. Secondo IAG, è possibile ritenere che Lufthansa ultimerà l'acquisizione di Brussels Airlines solo una volta che quest'ultima avrà migliorato il proprio conto economico, anche attraverso fondi pubblici.

### 5.3. Osservazioni di Brussels Airlines

- (92) Il 23 febbraio 2015 Brussels Airlines ha trasmesso alla Commissione le sue osservazioni sulla decisione di avvio.
- (93) Secondo Brussels Airlines, la misura in questione non costituisce un aiuto di Stato perché riguarda il finanziamento di attività non economiche e perché in ogni caso non conferisce un vantaggio selettivo ai destinatari del sussidio.
- (94) In subordine, Brussels Airlines ritiene la misura compatibile con il mercato interno prima dell'entrata in vigore degli orientamenti sull'aviazione.

#### 5.3.1. Nozioni di impresa e di attività economica

- (95) Secondo Brussels Airlines, il sussidio concesso dal regio decreto del 7 gennaio 2014 riguarda attività non economiche per le quali è prevista una compensazione finanziaria parziale.
- (96) A sostegno di quest'analisi, Brussels Airlines fa riferimento alla decisione di estensione del procedimento di indagine del 21 marzo 2012 nel caso SA.14093 (C76/2002) *Vantaggi concessi dalla regione Vallonia a Brussels South Charleroi Airport e alla compagnia aerea Ryanair* <sup>(2)</sup>.
- (97) Secondo Brussels Airlines, le compagnie aeree operanti nell'aeroporto di Charleroi non pagano spese di sicurezza a quest'aeroporto e, stando alla decisione della Commissione del 21 marzo 2012 succitata, questo non implica per loro alcun aiuto di Stato. Brussels Airlines osserva inoltre che la succitata decisione Charleroi, avendo messo fine al procedimento di indagine formale esteso con la decisione del 21 marzo 2012, avrebbe, secondo un ministro della regione Vallonia, approvato le compensazioni finanziarie in materia di sicurezza concesse dalla regione Vallonia all'aeroporto di Charleroi e quindi, secondo Brussels Airlines, ai suoi operatori.

#### 5.3.2. Vantaggio selettivo

- (98) Brussels Airlines ricorda il punto 44 della decisione di avvio in cui la Commissione ha concluso che la misura è selettiva per tre motivi: 1) la misura è destinata soltanto alle compagnie aeree e non alle altre modalità di trasporto passeggeri; 2) la misura giova alle compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto di Bruxelles-National; 3) la misura è destinata alle compagnie aeree che soddisfano alcune condizioni di traffico nell'aeroporto di Bruxelles-National.
- (99) In merito al primo punto Brussels Airlines esprime dubbi sulla selettività del sussidio per il fatto di essere concesso esclusivamente alle compagnie aeree. Secondo Brussels Airlines, esistono motivi oggettivi che spiegano la distinzione tra il traffico aeronautico e le altre modalità di trasporto passeggeri, riconducibili al fatto che queste ultime non presentano tanti rischi per la sicurezza quanti il trasporto aereo.
- (100) Per quanto riguarda il secondo punto, Brussels Airlines fa riferimento all'ordinamento giuridico belga che induce l'erogazione dell'aiuto alle sole compagnie che transitano per l'aeroporto di Bruxelles-National. Le regioni belghe sono competenti per le infrastrutture e la gestione degli aeroporti e degli aerodromi pubblici, ad eccezione dell'aeroporto di Bruxelles-National che è di competenza federale. Ne consegue, secondo Brussels Airlines, che lo Stato federale può concedere questo sussidio soltanto all'aeroporto di Bruxelles-National e non agli altri aeroporti.
- (101) Quanto al terzo punto, Brussels Airlines invita la Commissione a rivolgersi allo Stato federale che ha adottato il regio decreto del 7 gennaio 2014, ma intende chiarire che una soglia legata al numero dei passeggeri è, a suo parere, rilevante nel caso di un sussidio per servizi di sicurezza negli aeroporti, dal momento che i costi della sicurezza negli aeroporti dipendono anche dal numero di passeggeri.
- (102) Brussels Airlines fa inoltre notare che l'utilizzo del 2012 come anno di riferimento si spiega col fatto che quando il Consiglio dei ministri ha deciso di adottare la misura quello era l'ultimo anno per il quale erano disponibili i dati. Brussels Airlines è del parere che evidentemente la scelta di un punto di riferimento resta in qualche misura sempre arbitraria. Tuttavia, secondo l'analisi di Brussels Airlines, nella scelta del 2012 come anno di riferimento, il Belgio non sembra aver ecceduto il suo margine di discrezionalità su questo punto.

<sup>(2)</sup> GUL 325 del 30.11.2016, pag. 63.



- (103) Brussels Airlines conclude pertanto che la misura non conferisce alcun vantaggio selettivo.

#### 5.3.3. *Compatibilità dell'aiuto*

- (104) Se la Commissione dovesse comunque concludere che esiste un aiuto, Brussels Airlines tiene a precisare che quest'aiuto era compatibile almeno fino al 4 aprile 2014, data dell'entrata in vigore degli orientamenti sull'aviazione. Brussels Airlines fa riferimento su questo punto alla summenzionata decisione Charleroi in cui la Commissione ha accettato che diverse misure concesse dalla regione Vallonia al gestore dell'aeroporto di Charleroi e che sovvenzionavano l'attività economica dell'aeroporto in modo selettivo, costituendo pertanto aiuti di Stato illegali, fossero incompatibili con il mercato interno solo a partire dall'entrata in vigore degli orientamenti sull'aviazione.
- (105) Secondo l'analisi di Brussels Airlines, questo implica che i sussidi versati per i servizi di sicurezza forniti prima di questa data non possono in alcun caso essere recuperati presso le imprese che li hanno ricevuti.

#### 5.3.4. *Conclusioni*

- (106) Brussels Airlines considera che la misura in questione non costituisce un aiuto di Stato in quanto non sovvenziona un'attività economica, né conferisce un vantaggio selettivo. In ogni caso, essa osserva che la misura deve essere considerata compatibile con il mercato interno prima dell'entrata in vigore degli orientamenti sull'aviazione.

### 5.4. **Osservazioni di un'altra parte interessata che desidera restare anonima**


- (107) Il 26 febbraio 2015 un'altra parte interessata che desidera restare anonima (di seguito la «parte interessata che desidera restare anonima») ha trasmesso alla Commissione le sue osservazioni sulla decisione di avvio.
- (108) La parte interessata che desidera restare anonima ricorda innanzitutto che la legge programmatica del 30 dicembre 2011 <sup>(23)</sup> prevede espressamente <sup>(24)</sup> che i diritti aeroportuali percepiti da BAC siano non discriminatori, trasparenti e orientati in base ai costi.
- (109) Essa sottolinea in seguito che il regio decreto del 7 gennaio 2014 non può mettere in discussione le disposizioni della legge programmatica in quanto quest'ultima emana da una norma superiore rispetto a un regio decreto.
- (110) La parte interessata che desidera restare anonima osserva che con la legge programmatica il Belgio ha concesso a BAC la licenza che consente a quest'ultima di gestire l'aeroporto di Bruxelles-National. Pertanto, secondo la parte interessata che desidera restare anonima, il Belgio dovrebbe garantire il rispetto delle condizioni della licenza e, di conseguenza, il carattere non discriminatorio dei diritti aeroportuali. La parte interessata che desidera restare anonima ritiene che in caso di inosservanza di queste condizioni da parte di BAC, il Belgio può e deve prendere misure per porvi rimedio.
- (111) La parte interessata che desidera restare anonima s'interroga pertanto sul sostegno che il Belgio ha voluto dare alle compagnie aeree belghe interessate, fatta salva la regolamentazione economica di cui al considerando 108, e si chiede quindi se spetti a BAC concedere a tutte le compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto di Bruxelles-National uno stesso sconto sul costo delle misure di sicurezza.
- (112) La parte interessata che desidera restare anonima ricorda inoltre che esiste un accordo quinquennale tra BAC e le compagnie aeree per quanto riguarda il sistema di tariffazione e le modalità di controllo delle tariffe. Qualsiasi modifica dell'accordo vigente impone una nuova consultazione delle compagnie aeree.
- (113) La parte interessata che desidera restare anonima deduce pertanto che il Belgio parte dal principio che BAC debba concedere uno sconto non discriminatorio a tutte le compagnie aeree (ovvero diminuire in generale i costi legati alle misure di sicurezza). Il contrario significherebbe conferire un vantaggio selettivo ad alcune compagnie aeree e violare l'articolo 15 della convenzione di Chicago <sup>(25)</sup> e la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(26)</sup>.

<sup>(23)</sup> *Moniteur belge* del 31 dicembre 2011.

<sup>(24)</sup> In particolare l'articolo 158, paragrafi 1, 2 e 4.

<sup>(25)</sup> Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, Chicago, 7 dicembre 1944, Nazioni Unite, Raccolta dei trattati, vol. 15, n. 102, articolo 15.

<sup>(26)</sup> Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).



## 6. COMMENTI DEL BELGIO SULLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

### 6.1. Commenti sulle osservazioni di Ryanair

- (114) A titolo preliminare il Belgio ricorda di aver spiegato in modo dettagliato, sia nelle proprie osservazioni del 16 gennaio 2015 sia nella risposta del 12 marzo 2015 alla richiesta di informazioni del 10 febbraio 2015, perché la misura contestata non costituisca un aiuto di Stato.
- (115) Il Belgio considera inoltre che gli elementi addotti da Ryanair rispecchiano più la sua strategia commerciale che un'argomentazione puramente giuridica.

#### 6.1.1. Richiesta di sospensione dell'aiuto

- (116) Il Belgio ricorda che, a seguito dei dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avvio, il ministro della Mobilità ha deciso, in via precauzionale e fatta salva la sua posizione in merito alla valutazione preliminare della Commissione nella decisione di avvio, di sospendere l'esecuzione del regio decreto del 7 gennaio 2014.

#### 6.1.2. Esistenza di un aiuto di Stato

- (117) Nel commentare le motivazioni di Ryanair sull'esistenza di un aiuto di Stato, in particolare l'asserita arbitrarietà della soglia dei 400 000 passeggeri annui - l'asserita anomalia nel trattamento dei passeggeri in trasferimento e in transito per individuare i beneficiari dell'aiuto e per calcolare l'importo dell'aiuto e l'asserita arbitrarietà dell'utilizzo del 2012 come anno di riferimento per la selezione dei beneficiari dell'aiuto - il Belgio rimanda la Commissione alle sue osservazioni del 16 gennaio 2015 e alla risposta del 12 marzo 2015 alla richiesta di informazioni del 10 febbraio 2015.
- (118) Per quanto riguarda le motivazioni relative al 2012 come anno di riferimento, secondo le autorità belghe, Ryanair ha omesso di precisare che, se è vero che i numeri relativi al traffico del mese precedente sono pubblicati mensilmente sul sito Internet di BAC, si tratta tuttavia solo di statistiche generali sul numero dei passeggeri in partenza, in arrivo, in transito o in trasferimento, non ripartite per compagnia aerea.
- (119) Quanto alla dichiarazione dell'ex segretario di Stato alla mobilità invocata da Ryanair, le autorità belghe ritengono che questa dichiarazione non dimostri affatto l'esistenza di un aiuto di Stato, né l'esistenza di altri piani del governo belga tesi a ostacolare la concorrenza esercitata da Ryanair sulle altre compagnie aeree.

#### 6.1.3. Compatibilità dell'asserito aiuto con il mercato interno


- (120) A tale proposito il Belgio ricorda che la misura non costituisce un aiuto di Stato perché riguarda servizi che non sono di carattere economico e, in subordine, perché non conferisce alcun vantaggio ai suoi beneficiari.
- (121) Il Belgio giunge alla conclusione che la questione della compatibilità di un asserito aiuto di Stato non è rilevante nel caso di specie.

#### 6.1.4. Richiesta relativa alle informazioni finanziarie dei beneficiari

- (122) A tale proposito il Belgio sottolinea che la misura in questione non costituisce un aiuto di Stato e che la Commissione non ha pertanto motivo di chiedere informazioni finanziarie a Brussels Airlines, TUI Airlines Belgium e Thomas Cook Airlines Belgium.
- (123) Le autorità belghe ritengono comunque che è alle tre compagnie aeree interessate che debba eventualmente essere trasmesso un invito a presentare osservazioni.

### 6.2. Commenti sulle osservazioni di IAG

- (124) Nel commentare le osservazioni di IAG, il Belgio rimanda la Commissione alle sue osservazioni del 16 gennaio 2015 e alla risposta del 12 marzo 2015 alla richiesta di informazioni del 10 febbraio 2015 in cui ritiene di aver spiegato in dettaglio perché la misura in questione non costituisca un aiuto di Stato.



### 6.3. Commenti sulle osservazioni di Brussels Airlines

- (125) Le autorità belghe hanno preso nota delle osservazioni formulate da Brussels Airlines in cui la compagnia aerea conclude in via principale che la misura in questione non costituisce un aiuto di Stato. Il Belgio informa la Commissione di concordare a tale proposito con la suddetta conclusione di Brussels Airlines.

### 6.4. Commenti sulle osservazioni della parte interessata che desidera restare anonima

- (126) Il Belgio fa riferimento alle sue osservazioni del 16 gennaio 2015 e alla risposta del 12 marzo 2015 alla richiesta di informazioni del 10 febbraio 2015 in cui ritiene di aver spiegato in dettaglio perché la misura in questione non costituisce un aiuto di Stato.

## 7. VALUTAZIONE

### 7.1. Esistenza di un aiuto di Stato

- (127) Secondo l'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (128) La qualificazione di una misura come aiuto di Stato presuppone quindi che vengano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: 1) che i beneficiari siano imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE; 2) che la misura in questione sia finanziata mediante risorse statali e sia imputabile allo Stato; 3) che la misura conferisca un vantaggio economico ai suoi beneficiari e che questo vantaggio sia selettivo; 4) che la misura in questione falsi o minacci di falsare la concorrenza e sia tale da incidere sugli scambi tra Stati membri <sup>(27)</sup>.


#### 7.1.1. Nozioni di impresa e di attività economica

- (129) Conformemente all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano soltanto se il beneficiario è «un'impresa». La nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento <sup>(28)</sup>. Costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato <sup>(29)</sup>. Come ricordato dalla Commissione al punto 34 degli orientamenti sull'aviazione, la classificazione di un soggetto come impresa fa sempre riferimento a un'attività specifica.
- (130) Secondo le autorità belghe, il sussidio versato in applicazione del regio decreto del 7 gennaio 2014 finanzia servizi volti a garantire la sicurezza dei passeggeri e degli impianti aeroportuali e non sostiene quindi attività di natura economica. Il Belgio fa riferimento alla decisione Charleroi in cui la Commissione ha considerato che il finanziamento da parte della regione Vallonia di alcune attività rientranti nell'esercizio dei pubblici poteri all'interno dell'aeroporto di Charleroi non costituisce un aiuto di Stato, soprattutto in considerazione del carattere non economico di queste attività. Brussels Airlines ha presentato motivazioni simili.
- (131) La Commissione non contesta che il Belgio possa concedere a BAC eventuali compensazioni per le attività di sicurezza che essa effettua nell'aeroporto di Bruxelles-National, perché queste compensazioni sono tali da non essere considerate aiuto di Stato a favore di BAC. Il presente procedimento non ha tuttavia ad oggetto un sussidio versato a BAC, ma un sussidio a favore delle compagnie aeree.
- (132) A tale proposito è opportuno osservare che il regio decreto del 7 gennaio 2014 prevede che BAC trasmetta l'intero sussidio ricevuto alle compagnie aeree che nel 2012 hanno trasportato oltre 400 000 passeggeri in partenza. Di conseguenza, il sussidio previsto dal regio decreto del 7 gennaio 2014 avvantaggia, attraverso il meccanismo di redistribuzione istituito dall'articolo 2 del suddetto regio decreto, le compagnie aeree che nel 2012 hanno trasportato oltre 400 000 passeggeri in partenza.
- (133) Le sovvenzioni versate da BAC alle compagnie aeree in virtù dell'articolo 2 del regio decreto del 7 gennaio 2014 mirano a rimborsare alle suddette compagnie una parte dei diritti di sicurezza dovuti a BAC. I diritti di sicurezza rientrano tra i diritti aeroportuali con cui le compagnie aeree remunerano BAC per l'accesso alle infrastrutture

<sup>(27)</sup> Cfr. ad esempio la sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 129.

<sup>(28)</sup> Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 1998, Commissione/Italia, C-35/96, ECLI:EU:C:1998:303, punto 36; sentenza del 23 aprile 1991, *Höfner and Elser*, C-41/90, ECLI:CU:C:1991:161, punto 21; sentenza del 16 novembre 1995, *Fédération française des sociétés d'assurance/Ministère de l'Agriculture et de la Pêche*, C-244/94, ECLI:EU:C:1995:392, punto 14 e sentenza dell'11 dicembre 1997, *Job Centre*, C-55/96, ECLI:EU:C:1997:603, punto 21.

<sup>(29)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 1987, Commissione/Italia, C-118/85, ECLI:EU:C:1987:283, punto 7 e sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 1998, Commissione/Italia, C-35/96, ECLI:EU:C:1998:303, punto 36.



aeroportuali e per la fornitura di servizi aeroportuali. Si tratta pertanto di una delle componenti del prezzo dei servizi commerciali stabilito da un operatore privato che eroga tali servizi. I diritti di sicurezza costituiscono inoltre un importo fatturato per passeggero in partenza trasportato dalla compagnia aerea. È quindi evidente che le sovvenzioni in questione finanzino attività di trasporto commerciale di passeggeri che, come illustrato dalla Commissione al punto 27 degli orientamenti sull'aviazione, costituiscono attività economiche. Non si tratta in alcun caso di una compensazione per i costi che le compagnie aeree dovrebbero sostenere effettuando attività di responsabilità dello Stato rientranti nell'esercizio dei pubblici poteri di quest'ultimo.

- (134) Nella decisione Charleroi la Commissione ha esaminato il finanziamento di attività di responsabilità dello Stato rientranti nell'esercizio dei pubblici poteri di quest'ultimo, che sono effettuate dal gestore dell'aeroporto di Charleroi. Nella suddetta decisione la Commissione non ha esaminato alcun meccanismo di redistribuzione alle compagnie aeree come quello istituito dall'articolo 2 del regio decreto del 7 gennaio 2014 e non ha nemmeno concluso che eventuali finanziamenti ricevuti da compagnie aeree si sottraevano alla qualifica di aiuto di Stato per il fatto di aver finanziato attività non economiche. La decisione Charleroi non è pertanto rilevante ai fini dell'analisi della misura oggetto della presente decisione.
- (135) Da quanto precede emerge che la misura esaminata, ovvero il sussidio a favore di compagnie aeree concesso dal regio decreto del 7 gennaio 2014, finanzia un'attività economica, ovvero il trasporto commerciale di passeggeri. I suoi beneficiari - ovvero compagnie aeree - sono palesemente imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

#### 7.1.2. Risorse statali e imputabilità allo Stato

- (136) Il sussidio è concesso in applicazione di un regio decreto adottato in Consiglio dei ministri. L'articolo 6 del regio decreto del 7 gennaio 2014 stabilisce che il ministro competente in materia di navigazione aerea è incaricato dell'esecuzione del decreto.
- (137) Inoltre il sussidio è finanziato mediante risorse provenienti dalle casse dello Stato belga. L'articolo 3 del regio decreto del 7 gennaio 2014 precisa infatti che: «[i]l sussidio di cui all'articolo 1 è imputato alla destinazione di base 52.60.31.32.01 «Aiuto al settore aeronautico» [...] a carico delle casse del Servizio pubblico federale Mobilità e Trasporti per l'esercizio finanziario 2014».
- (138) Inoltre l'articolo 2 del regio decreto del 7 gennaio 2014 impone a BAC di redistribuire l'intero sussidio ricevuto dallo Stato ad alcune compagnie aeree secondo importi determinati per ciascuna compagnia in base a un metodo interamente stabilito dal regio decreto. Questa disposizione non lascia a BAC alcun margine sulla scelta delle compagnie aeree beneficiarie né sugli importi destinati a ciascuna di esse. Di conseguenza, i pagamenti effettuati da BAC a favore delle compagnie aeree in virtù del regio decreto del 7 gennaio 2014 devono essere considerati imputabili allo Stato e finanziati mediante risorse statali, a prescindere dal fatto che BAC è una società con il 75 % di azioni detenute da investitori privati <sup>(30)</sup>.
- (139) Occorre inoltre notare che gli unici pagamenti effettuati in applicazione del regio decreto del 7 gennaio 2014 sono stati disposti senza seguire alla lettera le modalità inizialmente previste dal regio decreto. Infatti, le somme dovute a ciascuna compagnia aerea, calcolate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del suddetto regio decreto, sono state versate dallo Stato direttamente alle compagnie aeree conformi ai criteri di cui all'articolo 2, punto 1 del regio decreto, senza passare per BAC. Il 22 settembre 2014 lo Stato belga ha quindi versato i seguenti importi direttamente alle compagnie aeree: 16 779 819 EUR (Brussels Airlines), 2 143 621 EUR (TUI Airlines Belgium) e 76 560 EUR (Thomas Cook Airlines Belgium). Questi pagamenti diretti sono evidentemente imputabili allo Stato e finanziati mediante risorse statali.
- (140) Alla luce di questi elementi, è opportuno concludere che il meccanismo di sussidi a favore di compagnie aeree istituito dall'articolo 2 del regio decreto del 7 gennaio 2014 è imputabile allo Stato e concesso dal Belgio mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

#### 7.1.3. Vantaggio economico

- (141) Per valutare se una misura statale costituisca un aiuto, si deve determinare se l'impresa beneficiaria riceva un vantaggio economico che le consenta di sottrarsi dai costi che normalmente avrebbero dovuto gravare sulle proprie risorse finanziarie o se beneficia di un vantaggio che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato <sup>(31)</sup>.

<sup>(30)</sup> Cfr. ad esempio la sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008, *Essent Netwerk Noord*, C-206/06, ECLI:EU:C:2008:413, punti da 58 a 74.

<sup>(31)</sup> Cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 14 febbraio 1990, *Francia/Commissione*, C-301/87, ECLI:EU:C:1990:67, punto 41.




- (142) Non sono considerati rilevanti né la causa né lo scopo dell'intervento dello Stato, ma solo gli effetti della misura sull'impresa <sup>(32)</sup>. Qualora la situazione finanziaria di un'impresa migliori grazie all'intervento dello Stato a condizioni diverse dalle normali condizioni di mercato, è presente un vantaggio <sup>(33)</sup>. Questo può essere valutato facendo un raffronto tra la situazione finanziaria in cui l'impresa si trova in seguito alla misura e quella in cui essa si troverebbe in assenza della misura <sup>(34)</sup>. Poiché conta solo l'effetto della misura sull'impresa, il fatto che l'impresa fosse obbligata a fruire del vantaggio, in quanto non poteva evitarlo o rifiutarlo, è irrilevante <sup>(35)</sup>.
- (143) In applicazione dell'articolo 2 del regio decreto del 7 gennaio 2014 BAC è tenuta a ridistribuire il sussidio ricevuto dallo Stato agli utenti dell'aeroporto di Bruxelles-National che hanno trasportato oltre 400 000 passeggeri in partenza tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012 (esclusi i passeggeri in transito e in trasferimento), secondo modalità stabilite dal suddetto articolo. Questi pagamenti consistono nel rimborsare una parte dei diritti di sicurezza dovuti a BAC da ciascuna delle compagnie aeree interessate, come mostra il calcolo di cui ai considerando da 39 a 41. I diritti di sicurezza rientrano tra i diritti aeroportuali stabiliti da BAC e fatturati alle compagnie aeree in cambio di servizi commerciali, in particolare per l'accesso alle infrastrutture aeroportuali di cui le compagnie aeree hanno bisogno per effettuare i loro servizi di trasporto aereo. Inoltre questo diritto si presenta come un importo fatturato per passeggero trasportato in partenza e quindi scaturisce direttamente dalle attività di trasporto commerciale passeggeri delle compagnie aeree. Questo diritto rientra pertanto nei costi che le compagnie aeree operanti nell'aeroporto di Bruxelles-National devono sostenere in condizioni normali di mercato. Di conseguenza, la misura in questione consente alle compagnie aeree interessate di sottrarsi dai costi che normalmente avrebbero dovuto gravare sulle loro risorse finanziarie e conferisce loro un vantaggio che non avrebbero ottenuto in condizioni normali di mercato.
- (144) Secondo le autorità belghe, per valutare nella fattispecie l'esistenza di un vantaggio economico, occorre effettuare un raffronto tra la misura oggetto del procedimento e una situazione analoga in Belgio. Il Belgio sottolinea a tale proposito che fino all'adozione della misura in questione soltanto l'aeroporto di Bruxelles-National fatturava ai propri utenti un diritto a copertura delle spese di sicurezza generate dal loro utilizzo dell'aeroporto, senza intervento pubblico. Secondo le autorità belghe, questo distinguerebbe l'aeroporto di Bruxelles-National dagli altri aeroporti situati nelle regioni vallona e fiamminga, dove tutti i costi legati ai servizi di sicurezza e protezione aeroportuali sono coperti dalle regioni interessate. Il Belgio fa riferimento a tale proposito alla decisione Charleroi, in particolare ai paragrafi 269 e 270. Basandosi sui punti da 54 a 60 degli orientamenti sull'aviazione relativi all'applicazione del principio dell'operatore in un'economia di mercato alle misure adottate a favore delle compagnie aeree e all'utilizzo di metodi di raffronto tra aeroporti a tal fine, il Belgio conclude che la misura in questione non conferisce alcun vantaggio economico alle compagnie aeree interessate. Brussels Airlines presenta motivazioni simili sottolineando che nell'aeroporto di Charleroi non vengono fatturati diritti di sicurezza alle compagnie aeree.
- (145) La Commissione non condivide la posizione del Belgio sul metodo da applicare per valutare l'esistenza di un vantaggio economico nel caso di specie. La Commissione osserva innanzitutto che il punto degli orientamenti sull'aviazione al quale il Belgio fa riferimento riguarda l'analisi del comportamento di un gestore aeroportuale nei confronti di una o più compagnie aeree per stabilire se i diritti fatturati da tale gestore siano conformi al principio dell'operatore in un'economia di mercato. La misura oggetto del presente esame non rientra in tale contesto, trattandosi di una misura di rimborso parziale da parte dello Stato di diritti fatturati da un gestore aeroportuale privato a tre compagnie aeree specifiche.
- (146) Inoltre, per le compagnie aeree operanti in Belgio, le condizioni normali di mercato corrispondono a una situazione nella quale esse sostengono l'intero onere finanziario indotto dai diritti aeroportuali che vengono loro fatturati, indipendentemente dalle differenze che possono esistere tra i suddetti diritti; inoltre il livello di questi ultimi è stabilito dai vari gestori aeroportuali in base a una serie di fattori come le rispettive politiche commerciali, il livello dei loro costi, il quadro normativo regionale o nazionale nel quale essi devono determinare tali diritti oppure in base all'entità dell'onere finanziario che devono sostenere per le attività rientranti nell'esercizio dei pubblici poteri. Le condizioni normali di mercato non presuppongono l'uniformità dei diritti aeroportuali nei vari aeroporti belgi, anche ammettendo che essi siano sufficientemente paragonabili da poter

<sup>(32)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 2 luglio 1974, Italia/Commissione, 173/73, ECLI:EU:C:1974:71, punto 27.

<sup>(33)</sup> Il termine «intervento statale» non si riferisce solo alle azioni positive dello Stato ma comprende anche la mancata adozione di provvedimenti da parte delle autorità in talune circostanze, ad esempio per ottenere il pagamento dei debiti. Cfr. ad esempio la sentenza della Corte di giustizia del 12 ottobre 2000, *Magefesa*, CC-480/98, ECLI:EU:C:2000:559, punti 19 e 20.

<sup>(34)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 2 luglio 1974, Italia/Commissione, 173/73, ECLI:EU:C:1974:71, punto 13.


<sup>(35)</sup> Decisione 2004/339/CE della Commissione, del 15 ottobre 2003, sulle misure (attuare dall'Italia) in favore di RAI SpA, (GU L 119 del 23.4.2004, pag. 1), considerando 69; conclusioni dell'avvocato generale Fennelly del 26 novembre 1998, Francia/Commissione, C-251/97, ECLI:EU:C:1998:572, punto 26.



applicare il metodo raccomandato ai punti da 54 a 60 degli orientamenti sull'aviazione, cosa che il Belgio non ha tentato di dimostrare. Di conseguenza, il fatto che una sovvenzione tenda ad avvicinare i diritti fatturati in un aeroporto belga ai diritti fatturati in altri aeroporti del Belgio non è sufficiente per sottrarsi alla qualifica di vantaggio economico.

- (147) Inoltre il riferimento fatto dalle autorità belghe ai paragrafi 269 e 270 della decisione Charleroi è irrilevante. In questi paragrafi la Commissione non prende posizione ma sintetizza i commenti del Belgio sulle osservazioni ricevute dalle parti interessate nell'ambito di un procedimento di indagine formale relativo all'aeroporto di Charleroi. I paragrafi in questione riguardano tra l'altro la scelta delle pubbliche autorità belghe di farsi carico o meno dell'esecuzione o del finanziamento di attività realizzate dai gestori aeroportuali e che esse considerano rientranti nell'esercizio dei pubblici poteri. Questo aspetto appare irrilevante ai fini dell'analisi della misura oggetto del presente esame. Come indicato al paragrafo (131) della presente decisione, la Commissione non contesta che lo Stato federale possa compensare spese sostenute da BAC in relazione alle sue attività di sicurezza, ma cerca di stabilire se il meccanismo di redistribuzione del sussidio istituito dal regio decreto del 7 gennaio 2014 a favore delle compagnie aeree conferisca a queste ultime un vantaggio economico.
- (148) Da quanto precede emerge che le motivazioni presentate dal Belgio e da Brussels Airlines non sono tali da mettere in discussione la conclusione secondo cui la misura in esame consente alle compagnie aeree interessate di sottrarsi dai costi che normalmente avrebbero dovuto gravare sulle loro risorse finanziarie in condizioni normali di mercato.
- (149) Inoltre, se BAC avesse ricevuto un sussidio nelle condizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto del 7 gennaio 2014, senza che questo sussidio sia vincolato a un qualche obbligo di redistribuzione alle compagnie aeree, è poco probabile che BAC avrebbe ripercosso l'effetto di tale sussidio sui diritti di sicurezza fatturati alle compagnie aeree in misura identica a quanto previsto all'articolo 2 del suddetto regio decreto.
- (150) Innanzitutto, nulla indica chiaramente che per effetto di tale sussidio BAC ridurrebbe i diritti di sicurezza o ne rimborserebbe una parte. BAC potrebbe destinare il sussidio al finanziamento di ulteriori investimenti nell'ambito della sicurezza, non previsti nel programma di investimenti preesistente. In tal caso BAC non avrebbe alcun motivo di ridurre i diritti di sicurezza o di rimborsarne una parte. D'altro canto, come indicato nella sezione 2.1.3, il sistema di controllo tariffario e la formula di controllo tariffario sono stabiliti da BAC per un periodo di regolamentazione quinquennale. Il regio decreto del 7 gennaio 2014 è stato adottato nel periodo di regolamentazione 2011-2015. È poco probabile che, per effetto del sussidio, BAC avrebbe potuto trovare o trovato un incentivo a proporre una riduzione dei diritti di sicurezza o un rimborso parziale di detti diritti entro la fine del suddetto periodo di regolamentazione, ovvero quasi due anni dopo l'adozione del regio decreto.
- (151) Inoltre, anche supponendo che per effetto di tale sussidio BAC avesse potuto e ritenuto auspicabile far godere le compagnie aeree dell'effetto di tale sussidio riducendo i diritti di sicurezza o rimborsandone una parte, è ragionevole pensare che lo avrebbe fatto in modo uniforme per tutti gli utenti dell'aeroporto di Bruxelles-National. Infatti i diritti di sicurezza si presentano attualmente come un importo unico per passeggero in partenza, senza distinzione per tipo di passeggero. Un sussidio destinato a diminuire i costi di sicurezza di BAC dovrebbe pertanto, a rigor di logica, condurre a una riduzione di questo importo unico, giovando a tutte le compagnie aeree in misura proporzionale al numero di passeggeri da esse trasportati in partenza dall'aeroporto di Bruxelles-National. Il meccanismo previsto dall'articolo 2 del regio decreto del 7 gennaio 2014 conduce invece a un risultato molto diverso. In particolare, in applicazione di questo meccanismo, molti utenti dell'aeroporto di Bruxelles-National non beneficiano di alcun rimborso parziale dei loro diritti di sicurezza, mentre tre sole compagnie aeree si spartiscono i fondi disponibili pari 19 000 000 EUR annui.
- (152) Pertanto il meccanismo di redistribuzione modifica gli oneri finanziari sostenuti dalle compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto di Bruxelles-National a vantaggio delle tre compagnie aeree che beneficiano di questo meccanismo rispetto a una situazione ipotetica in cui BAC riceverebbe un sussidio nelle condizioni previste dall'articolo 1 del regio decreto del 7 gennaio 2014 senza che questo sussidio sia accompagnato da un qualche obbligo di redistribuzione alle compagnie aeree.
- (153) Inoltre la misura non può essere vista come una compensazione finanziaria che lo Stato concederebbe alle compagnie aeree interessate per la fornitura di un servizio di interesse economico generale, dal momento che il Belgio non ha invocato l'esistenza di un servizio di interesse economico generale a carico delle compagnie aeree interessate. La misura non può pertanto essere considerata priva di vantaggio economico in virtù della sentenza *Altmark* <sup>(36)</sup>.

<sup>(36)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, *Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, punti 87-93.




- (154) Da quanto precede emerge che la misura in questione conferisce un vantaggio economico ad alcune compagnie aeree.
- (155) La Commissione osserva che al 26 agosto 2014 il sito Internet del sig. Melchior Wathelet, all'epoca vice-primo ministro ed ex segretario di Stato all'Ambiente, all'energia, alla mobilità e alle riforme istituzionali indicava che «il comitato ministeriale ristretto ha deciso, a dicembre 2012, di destinare uno stanziamento di 20 000 000 EUR all'anno per sostenere le compagnie aeree belghe [...]». Il 27 agosto 2014 l'allora segretario di Stato alla mobilità Catherine Fonck ha dichiarato: «Il governo ha preso una decisione ed è molto chiara. I sussidi alle compagnie aeree attraverso Brussels Airport devono essere versati». Queste dichiarazioni ministeriali illustrano la conclusione secondo cui il meccanismo di redistribuzione istituito dall'articolo 2 del regio decreto del 7 gennaio 2014 conferisce un vantaggio economico alle compagnie aeree interessate e lascia addirittura intendere che la concessione di tale vantaggio a queste compagnie aeree potrebbe aver costituito il principale obiettivo del suddetto regio decreto.
- (156) Resta da determinare l'eventuale selettività del vantaggio economico individuato ai considerando da 141 a 154.

#### 7.1.4. Selettività

- (157) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, per essere considerato aiuto di Stato un aiuto concesso da uno Stato deve in particolare favorire «talune imprese o talune produzioni». Di conseguenza, solo le misure che conferiscono un vantaggio selettivo a talune imprese o categorie di imprese o a taluni settori economici sono tali da costituire aiuti di Stato.
- (158) La Commissione osserva innanzitutto che in virtù del regio decreto del 7 gennaio 2014 la misura non può essere destinata alle sole tre compagnie aeree che nel 2012 hanno trasportato oltre 400 000 passeggeri in partenza da Bruxelles-National, ovvero Brussels Airlines, TUI Airlines Belgium e Thomas Cook Airlines Belgium, e cioè a un sottoinsieme di compagnie aeree che attualmente o potenzialmente trasportano passeggeri in partenza dall'aeroporto di Bruxelles-National. Pertanto al momento dell'adozione del regio decreto gli unici possibili beneficiari della misura erano perfettamente identificabili e costituivano un sottoinsieme chiuso di compagnie aeree che trasportavano passeggeri in partenza dall'aeroporto di Bruxelles-National, determinato esclusivamente in base ai dati del 2012 disponibili al momento dell'adozione del regio decreto. Orbene, un vantaggio economico conferito a un insieme chiuso, costituito da imprese perfettamente identificabili al momento della concessione è necessariamente selettivo sia *de jure* che *de facto*.
- (159) Pertanto la misura oggetto del presente esame conferisce un vantaggio selettivo alle compagnie aeree che ne beneficiano. Tale conclusione non può essere considerata contraddittoria rispetto al ragionamento seguito dalla Corte nella sentenza pronunciata il 21 dicembre 2016 nella causa *Hansestadt Lübeck* <sup>(37)</sup> per i motivi di cui ai considerando 161 e 162.
- (160) In questa sentenza la Corte ha esaminato in quali condizioni un regolamento sulla determinazione dell'importo dei diritti aeroportuali nell'aeroporto di Lubecca poteva comportare un vantaggio selettivo. Essa ha ritenuto che il quadro di riferimento rilevante per analizzare il criterio di selettività del regolamento in questione fosse quello del regime dei diritti aeroportuali applicabili all'aeroporto di Lubecca <sup>(38)</sup>. Pertanto è all'interno del gruppo costituito dagli utenti attuali e potenziali dell'aeroporto di Lubecca che è opportuno esaminare se il regolamento in questione conferisce un vantaggio a talune imprese rispetto ad altre e, in tal caso, determinare se la concessione di tale vantaggio è giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema nel quale s'inserisce la misura in questione.
- (161) La misura oggetto del presente esame si distingue da quella della causa *Hansestadt Lübeck* perché non consiste nel regolamentare i diritti aeroportuali applicabili a tutti gli utenti dell'aeroporto di Bruxelles-National che formano un gruppo aperto, ma concede un sussidio a un sottogruppo chiuso di quest'insieme. In particolare è esclusa dalla misura qualsiasi compagnia aerea che nel 2012 abbia trasportato meno di 400 000 passeggeri in partenza da Bruxelles-National, indipendentemente dal numero e dal tipo di passeggeri da essa trasportati nel periodo di applicazione della misura. Il modello di analisi della selettività che la Corte ha considerato nella causa *Hansestadt Lübeck* non è quindi applicabile alla misura oggetto del presente esame.

<sup>(37)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, Commissione/*Hansestadt Lübeck*, C-524/14 P, ECLI:EU:C:2016:971.

<sup>(38)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, Commissione/*Hansestadt Lübeck*, C-524/14 P, ECLI:EU:C:2016:971, punto 62.



- (162) Tuttavia, anche ipotizzando che il meccanismo di redistribuzione istituito dall'articolo 2, punto 1 del regio decreto del 7 gennaio 2014 possa essere assimilato a una misura di determinazione dei diritti aeroportuali di Bruxelles-National e che sia opportuno esaminare l'eventuale selettività della misura prendendo a riferimento il gruppo costituito dagli utenti attuali e potenziali dell'aeroporto di Bruxelles-National, la misura non sarebbe comunque selettiva, come dimostrato nei considerando da 163 a 192.
- (163) Nell'ipotesi evocata al considerando 162 occorrerebbe considerare che il quadro di riferimento rilevante per valutare l'eventuale selettività della misura in questione è costituito dal sistema di diritti aeroportuali vigente nell'aeroporto di Bruxelles-National e dal regime di finanziamento delle attività di sicurezza di quest'aeroporto. Inoltre è all'interno del gruppo costituito dagli utenti attuali e potenziali dell'aeroporto di Bruxelles-National che occorrerebbe esaminare l'esistenza di differenze di trattamento determinate dalla misura esaminata e le relative eventuali giustificazioni. Questo è, almeno implicitamente, l'approccio che le autorità belghe hanno seguito nel procedimento. Esse hanno infatti presentato diverse giustificazioni per alcuni aspetti della misura che comportano una differenza di trattamento tra gli utenti attuali e potenziali dell'aeroporto di Bruxelles-National, in particolare la soglia dei 400 000 passeggeri e l'utilizzo dei dati relativi all'anno 2012 per individuare le imprese beneficiarie. Per i motivi esposti al considerando 161, la Commissione ritiene che questo metodo non sia applicabile al caso di specie. Inoltre, come dimostrato nei considerando da 164 a 192, l'applicazione di questo metodo porterebbe alla conclusione che la misura è selettiva.
- (164) Se si applica il metodo descritto al considerando 162, considerando il quadro di riferimento determinato come indicato al considerando 163, occorre notare che la misura conferisce un vantaggio a talune imprese rispetto ad altre che si trovano in una situazione fattuale e giuridica paragonabile. Tutte le compagnie aeree che effettuano voli in partenza dall'aeroporto di Bruxelles-National si trovano infatti in una situazione fattuale e giuridica paragonabile, essendo in particolare soggette allo stesso sistema di diritti aeroportuali e in particolare ai diritti di sicurezza sotto forma di un importo unico fatturato per passeggero in partenza, senza distinzione per tipo o per numero di passeggeri. Orbene, mentre alcuni utenti beneficiano di un rimborso parziale dei loro diritti di sicurezza, nella fattispecie coloro che soddisfano il criterio di cui all'articolo 2, punto 1 del regio decreto del 7 gennaio 2014, altri non beneficiano di alcun rimborso.
- (165) Resta da stabilire se questa differenza di trattamento sia giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema nel quale s'inserisce la misura in questione. A tale proposito è opportuno ricordare l'obiettivo del regio decreto del 7 gennaio 2014 che ha istituito la misura in questione. Secondo questo decreto, si tratta di una misura di sostegno alle infrastrutture legate alla sicurezza nell'aeroporto di Bruxelles-National. Occorre inoltre ricordare che, secondo la normativa vigente, spetta a BAC determinare il livello dei diritti aeroportuali nei limiti del quadro normativo descritto alla sezione 2.1.3. Infatti, in virtù delle disposizioni di cui al considerando 25 e previa consultazione degli utenti dell'aeroporto, BAC fissa il sistema tariffario e la formula di controllo tariffario che, in assenza di notifica di disaccordo giustificato da parte di un utente, sono considerati essere oggetto di accordo tra le parti. In caso di disaccordo tra le parti, l'autorità di regolamentazione economica può invece chiedere adeguamenti o modifiche alla formula di controllo tariffario o al sistema tariffario in virtù dell'articolo 55, paragrafo 4 del regio decreto del 21 giugno 2004. Sia la formula di controllo tariffario e ogni sua modifica imposta dall'autorità di regolamentazione economica, sia il sistema tariffario sono soggetti all'approvazione del ministro competente in materia di navigazione aerea. La Commissione osserva infine che BAC ha istituito diritti di sicurezza destinati a finanziare, almeno fino all'istituzione del sussidio di cui all'articolo 1 del regio decreto del 7 gennaio 2014, le attività di sicurezza effettuate dalla stessa. Gli elementi citati in questo paragrafo rientrano nella natura e nella struttura del sistema nel quale s'inserisce la misura in questione.
- (166) I diritti di sicurezza si presentano come un importo unico fatturato per passeggero in partenza, indipendentemente dal tipo di passeggeri trasportato. Una misura di finanziamento pubblico delle attività di sicurezza dovrebbe pertanto, a rigor di logica, condurre BAC ad abbassare i diritti di sicurezza in modo uniforme, a meno che essa non utilizzi l'intero sussidio per finanziare ulteriori spese di sicurezza. In questo modo tutti gli utenti dell'aeroporto di Bruxelles-National beneficerebbero degli effetti di questo finanziamento in misura proporzionale al numero dei passeggeri in partenza da essi trasportato. In realtà, la misura in questione conduce a un risultato sostanzialmente diverso, non fosse altro che per il fatto che numerosi utenti non possono beneficiare di alcun rimborso in virtù dell'articolo 2 del regio decreto del 7 gennaio 2014. La misura si scosta pertanto a vario titolo e senza alcun motivo oggettivo dalla struttura generale del sistema dei diritti aeroportuali. Innanzitutto, la misura in questione è frutto di una decisione unilaterale del governo federale, che non è competente in materia di determinazione dei diritti aeroportuali. Il ruolo del governo federale si limita infatti ad approvare o meno la formula di controllo e il sistema tariffario in base al processo di cui alla sezione 2.1.3, processo che non è stato affatto seguito nell'adozione della misura in questione. Inoltre la misura non è coerente con la struttura dei diritti



di sicurezza che si presentano come un importo per passeggero in partenza senza alcuna distinzione per tipo o numero di passeggeri trasportati. Le differenze di trattamento indotte dalla misura non possono quindi essere giustificate dalla natura e dalla struttura del sistema nel quale s'inserisce la misura in questione.

- (167) Tuttavia, nel prosieguo della presente decisione e a titolo aggiuntivo, la Commissione esaminerà le giustificazioni fornite dal Belgio <sup>(39)</sup> e da alcune parti interessate in merito ai parametri per la determinazione dei beneficiari della misura.

Limitazione del numero di beneficiari in base alla soglia dei 400 000 passeggeri annui nel 2012, esclusi i passeggeri in transito e in trasferimento

- (168) Secondo il Belgio, l'idea di base della misura è quella di riflettere la tendenza decrescente del costo incrementale per passeggero delle spese di sicurezza ed evitare così di penalizzare gli utenti che contribuiscono maggiormente allo sviluppo del traffico passeggeri dell'aeroporto.

- (169) Quanto alla scelta della soglia dei 400 000 passeggeri annui per stabilire i beneficiari (esclusi i passeggeri in transito e in trasferimento), il Belgio spiega che questa soglia è stata stabilita in base alle seguenti analisi:

- il 41 % del costo della sicurezza è fisso e il 59 % è variabile,
- il trasferimento dei passeggeri non è esente dalle spese di sicurezza e questo costituisce una differenza sostanziale rispetto a molti aeroporti europei,
- la modalità di tariffazione delle spese di sicurezza nell'aeroporto di Bruxelles-National non rispecchia l'intensità decrescente dei costi di sicurezza; di conseguenza, i costi di gestione reali dei passeggeri non troverebbero riscontro in questa pratica tariffaria,
- le compagnie aeree di trasporto passeggeri contribuiscono ai costi di sicurezza in misura maggiore rispetto ai vettori aerei di merci: infatti, anche se una parte sostanziale dei costi di sicurezza dipende dalla gestione della sicurezza per i vettori merci, i diritti sono calcolati sul numero dei passeggeri.

- (170) Secondo le autorità belghe, quest'analisi porta a concludere che i vettori passeggeri sono stati fatturati in misura eccessiva e che erano necessarie misure correttive, considerando che lo sviluppo dell'aeroporto richiede di aumentare in modo specifico il numero di passeggeri in partenza dall'aeroporto di Bruxelles-National.

- (171) Nel presentare le proprie giustificazioni, le autorità belghe aggiungono che si trattava di stabilizzare le operazioni dei principali vettori attraverso un incentivo chiaro e oggettivo. Secondo il Belgio, è a partire dalla soglia dei 400 000 passeggeri in partenza che l'incentivo potrebbe produrre i suoi effetti. Sempre secondo il Belgio, un valore inferiore avrebbe l'effetto di diluire la misura che sovvenziona soltanto un terzo dei costi di sicurezza aeroportuali, mentre un valore superiore renderebbe l'obiettivo irraggiungibile per le compagnie aeree che intendono svilupparsi nell'aeroporto di Bruxelles-National.


- (172) Nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio il Belgio ha infine aggiunto che: «lo scopo era di incentivare le compagnie aeree a svilupparsi a Bruxelles offrendo loro una compensazione per la riduzione dei costi di sicurezza determinata da un aumento dei passeggeri» <sup>(40)</sup>.

- (173) La Commissione osserva innanzitutto che le considerazioni del Belgio sui vettori merci non possono giustificare le differenze indotte dalla misura tra i trasportatori di passeggeri, differenze che sono oggetto della presente analisi.

- (174) Le altre motivazioni addotte dal Belgio, sintetizzate nei considerando da 169 a 172, non possono giustificare l'esistenza della soglia dei 400 000 passeggeri annui e il suo livello, né il fatto che si basi su dati storici relativi all'anno 2012. Queste motivazioni possono infatti essere sintetizzate in due punti principali. In primo luogo, la soglia sarebbe giustificata dalla volontà di favorire o di sviluppare il traffico aeroportuale, soprattutto con una stabilizzazione del traffico degli operatori che trasportano il maggior numero di passeggeri. In secondo luogo, la soglia sarebbe giustificata dalla volontà di correggere gli effetti degli attuali diritti di sicurezza che non rifletterebero adeguatamente la realtà dei costi di sicurezza generati dal traffico passeggeri di ciascuna compagnia aerea.

<sup>(39)</sup> Le motivazioni fornite dal Belgio a tale proposito sono state illustrate in particolare nella risposta del 2 aprile 2014 alla richiesta di informazioni dell'11 febbraio 2014, nelle osservazioni sulla decisione di avvio e nella risposta del 12 marzo 2015 alla richiesta di informazioni del 10 febbraio 2015.

<sup>(40)</sup> Osservazioni del Belgio sulla decisione di avvio (lettera del 15 gennaio 2015).




- (175) Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione osserva che l'obiettivo di stabilizzare o di sviluppare il traffico dell'aeroporto di Bruxelles-National non è affatto legato a quello dichiarato dal regio decreto del 7 gennaio 2014, ossia il finanziamento delle infrastrutture di sicurezza. Tra l'altro, l'obiettivo di stabilizzare o di sviluppare il traffico rientra in realtà nella strategia e nella politica commerciale di BAC. A tale proposito occorre ricordare che il sistema dei diritti aeroportuali dell'aeroporto di Bruxelles-National non prevede affatto che il governo federale possa sostituirsi a BAC nell'attuazione di incentivi finanziari atti a favorire il traffico. Come indicato in precedenza, stando alla normativa vigente, spetta a BAC determinare il livello dei diritti aeroportuali nei limiti del quadro normativo di cui alla sezione 2.1.3. Inoltre, se l'obiettivo del Belgio è di incrementare il traffico nell'aeroporto di Bruxelles-National, rimangono oscuri i motivi per cui gli incentivi finanziari dovrebbero essere riservati alle compagnie che hanno trasportato oltre 400 000 passeggeri nel 2012, data antecedente all'entrata in vigore del suddetto regio decreto. In particolare, le compagnie aeree che nel 2012 non hanno raggiunto questa soglia di traffico sono escluse dal campo di applicazione della misura, mentre potrebbero essere capaci di incrementare significativamente il loro traffico negli anni successivi se solo ricevessero incentivi adeguati.
- (176) Gli unici elementi quantificati presentati dal Belgio per giustificare la soglia dei 400 000 passeggeri annui si riducono ad alcuni dati sul numero dei passeggeri in partenza trasportati nel 2012 e 2013 dalle compagnie aeree con oltre 100 000 passeggeri in partenza nel corso di uno di questi due anni, distinguendo tra passeggeri in trasferimento, passeggeri in transito e altri passeggeri in partenza <sup>(41)</sup>. Il Belgio commenta così i suoi dati: «L'analisi dei dati riportati nell'allegato 2 mostra per l'anno 2012 che è a partire dalla soglia dei 400 000 passeggeri in partenza che il tasso di crescita - del coefficiente angolare della curva derivante da questi dati - aumenta in modo significativo. È quindi a partire da questo valore che l'incentivo potrà produrre i suoi effetti.» <sup>(42)</sup>. Tuttavia, dal momento che questi dati determinano soltanto l'evoluzione del numero di passeggeri trasportati tra il 2012 e il 2013 e non i rapporti fra i diritti aeroportuali - in particolare i diritti di sicurezza - e il numero dei passeggeri trasportati, essi non consentono di valutare a priori gli effetti incentivanti della misura sul traffico dell'aeroporto di Bruxelles-National.
- (177) La Commissione ritiene pertanto che il primo punto principale delle motivazioni addotte dal Belgio sintetizzato nel considerando 174 non consente di giustificare la soglia dei 400 000 passeggeri annui in partenza, di cui all'articolo 2, punto 1 del regio decreto del 7 gennaio 2014.
- (178) Per quanto riguarda il secondo punto principale evocato al considerando 174, la Commissione osserva che l'intento di correggere il modo in cui BAC trasferisce i suoi costi di sicurezza sulle varie compagnie aeree, e che il Belgio ritiene necessario per rispecchiare la realtà dei costi indotti dalle varie compagnie aeree, è estraneo all'obiettivo della misura, ovvero il sostegno alle infrastrutture legate alla sicurezza. Infatti, se la concessione di un sussidio a BAC per ridurre la sua struttura di costi in materia di sicurezza <sup>(43)</sup> è potenzialmente tale da sostenere le infrastrutture di sicurezza, il modo in cui BAC distribuisce la quota di questo sussidio tra le varie compagnie aeree sembra irrilevante rispetto all'obiettivo. Occorre inoltre rammentare che spetta a BAC proporre un sistema tariffario e una formula di controllo tariffario che riflettano la realtà dei costi. L'autorità di regolamentazione economica può prendere una decisione definitiva solo in alcune circostanze e solo dopo un processo di consultazione che prevede il coinvolgimento degli utenti dell'aeroporto di Bruxelles-National. Nell'intervenire unilateralmente attraverso la misura in questione per correggere di fatto la struttura dei diritti di sicurezza, il governo federale si è discostato senza alcun motivo oggettivo dal sistema generale di determinazione dei diritti aeroportuali.
- (179) Inoltre, anche ipotizzando che il governo federale abbia potuto legittimamente procedere a tale rettifica per rispecchiare la realtà dei costi di sicurezza indotti dalle varie compagnie aeree, l'esclusione delle compagnie aeree che nel 2012 hanno trasportato meno di 400 000 passeggeri in partenza (esclusi i passeggeri in transito e in trasferimento) non consente comunque di raggiungere questo obiettivo. Infatti, pur non potendo escludere che il costo incrementale per passeggero delle spese di sicurezza sia decrescente, nulla negli elementi forniti dal Belgio lascia intendere che è solo a partire dal 400 000° passeggero che questo effetto decrescente merita di essere considerato e che le compagnie aeree che trasportano un numero di passeggeri inferiore non possono beneficiare della copertura statale di una parte dei costi di sicurezza di BAC. Le autorità belghe non hanno fornito su questo punto alcuna giustificazione di carattere qualitativo o quantitativo. È opportuno notare che in un determinato anno di applicazione del dispositivo una compagnia aerea ammissibile può vedersi rimborsare tutti i diritti di sicurezza dovuti per ciascun passeggero in partenza successivo al 400 000°, a condizione che lo stanziamento di

<sup>(41)</sup> Allegato 2 alla risposta del 2 aprile 2014 alla richiesta di informazioni dell'11 febbraio 2014.

<sup>(42)</sup> Risposta del 2 aprile 2014 alla domanda 14 della richiesta di informazioni dell'11 febbraio 2014.

<sup>(43)</sup> Cfr. il terzo paragrafo del regio decreto del 7 gennaio 2014 che illustra questo obiettivo.



bilancio di 19 milioni di EUR lo consenta. Tuttavia, secondo il Belgio, una quota rilevante dei costi di sicurezza di BAC (59 %) è variabile. Ne consegue che ogni passeggero in più, anche oltre la soglia dei 400 000, determina costi di sicurezza aggiuntivi non trascurabili. È pertanto poco probabile che la misura in questione rispecchi correttamente la realtà dei costi di sicurezza indotti dai vari utenti dell'aeroporto di Bruxelles-National.


- (180) Dal canto suo, Brussels Airlines ha ritenuto che una soglia legata al numero dei passeggeri fosse rilevante nel caso di un sussidio per servizi di sicurezza negli aeroporti, in quanto i costi di sicurezza negli aeroporti dipendono anche dal numero dei passeggeri. Brussels Airlines non ha tuttavia precisato perché il modo in cui i costi di sicurezza variano in base al numero dei passeggeri giustifica la scelta di una soglia espressa in numero di passeggeri in cui è esclusa a priori tutta una categoria di compagnie aeree. Inoltre Brussels Airlines non ha fornito alcuna giustificazione del livello di soglia considerato.
- (181) Per giunta, una compagnia aerea che nel 2013, 2014 o 2015 ha trasportato più di 400 000 passeggeri in partenza all'anno (esclusi i passeggeri in trasferimento e in transito) non otterrebbe per quell'anno alcun rimborso parziale dei diritti di sicurezza, in applicazione dell'articolo 2 del regio decreto del 7 gennaio 2014, se nel 2012 non ha raggiunto la soglia dei 400 000 passeggeri; sarebbe quindi penalizzata dalla struttura dei diritti di sicurezza che, secondo il Belgio, non riflette in misura sufficiente l'intensità decrescente dei costi di sicurezza. Pertanto il fatto di escludere a priori dal campo di applicazione della misura le compagnie che nel 2012 hanno trasportato meno di 400 000 passeggeri in partenza (esclusi i passeggeri in transito e in trasferimento) non è coerente con l'obiettivo che consiste nel ripercuotere meglio la realtà dei costi di sicurezza sui diritti di sicurezza.
- (182) Nelle proprie giustificazioni il Belgio ha infine osservato che il trasferimento dei passeggeri non era esente dalle spese di sicurezza nell'aeroporto di Bruxelles-National e questo non rifletterebbe l'intensità decrescente dei costi di sicurezza. Anche ipotizzando la correttezza di quest'affermazione, essa non è coerente con il fatto che i passeggeri in trasferimento e in transito non sono considerati per individuare le compagnie aeree che nel 2012 hanno superato la soglia dei 400 000 passeggeri in partenza e che quindi sono ammissibili a un rimborso a titolo della misura in questione.
- (183) Alla luce di quanto precede, il secondo punto principale delle motivazioni addotte dal Belgio riportato nel considerando 174 non consente di giustificare la soglia dei 400 000 passeggeri in partenza all'anno di cui all'articolo 2, punto 1 del regio decreto del 7 gennaio 2014.
- (184) Inoltre, mentre in applicazione dell'articolo 2, punto 1 del regio decreto del 7 gennaio 2014 i passeggeri in transito e in trasferimento sono esclusi dal calcolo del numero di passeggeri per determinare le compagnie aeree beneficiarie, questi passeggeri sono invece inclusi quando si tratta di calcolare gli importi da versare a ciascuna delle compagnie aeree beneficiarie in applicazione dell'articolo 2, punto 2 del suddetto regio decreto. Le modalità di calcolo delle sovvenzioni dovrebbero invece essere coerenti con il criterio utilizzato per determinare i beneficiari; in caso contrario, esse non possono essere coerenti con gli obiettivi che sottendono la scelta del criterio di selezione dei beneficiari.
- (185) Nei suoi commenti Ryanair ha evidenziato quest'incoerenza; nei loro commenti sulle osservazioni di Ryanair, le autorità belghe si sono invece limitate, a tale proposito, a fare riferimento alle loro precedenti comunicazioni. In realtà, le suddette comunicazioni non contengono alcuna spiegazione in merito alla differenza di trattamento dei passeggeri in transito e in trasferimento operata nella definizione del criterio di selezione dei beneficiari e nelle modalità di calcolo della sovvenzione.
- (186) La Commissione osserva a tale proposito che se i passeggeri in transito e in trasferimento fossero stati inclusi nel calcolo dei passeggeri effettuato in virtù dell'articolo 2, punto 1 del regio decreto del 7 gennaio 2014, altre due compagnie aeree sarebbero state a priori ammissibili al dispositivo, ovvero Lufthansa e JET Airways <sup>(44)</sup>.
- (187) Alla luce di quanto precede, emerge che la limitazione del numero di beneficiari alle sole compagnie aeree che nel 2012 hanno trasportato oltre 400 000 passeggeri in partenza da Bruxelles-National, esclusi i passeggeri in transito e in trasferimento, non è oggettivamente giustificata dalla natura e della struttura del sistema nel quale s'inserisce la misura in questione.

#### Scelta dell'anno 2012

- (188) Secondo il Belgio <sup>(45)</sup>, il 2012 è stato scelto come anno di riferimento perché, quando il Consiglio dei ministri ha deciso di adottare la misura, il 2012 era l'ultimo anno per il quale erano disponibili i dati. Secondo le autorità belghe, il fatto di tenere conto dei dati del 2012 permette di offrire alle imprese beneficiarie la necessaria certezza del diritto.

<sup>(44)</sup> Risposta del Belgio del 12 marzo 2015 alla domanda 2 della richiesta di informazioni della Commissione del 10 febbraio 2015.

<sup>(45)</sup> Risposta del 2 aprile 2014 alla richiesta di informazioni dell'11 febbraio 2014 e risposta del 12 marzo 2015 alla richiesta di informazioni del 10 febbraio 2015.



- (189) La Commissione ritiene tuttavia che questa motivazione non sia valida. Secondo l'articolo 2, punto 2 del regio decreto del 7 gennaio 2014, le sovvenzioni ricevute dalle compagnie aeree sono calcolate per un determinato anno (2013, 2014 o 2015) e considerando il numero di passeggeri in partenza (compresi i passeggeri in transito e in trasferimento) in quell'anno. Non v'è pertanto alcun motivo oggettivo per escludere a priori alcune compagnie aeree dall'elenco dei beneficiari in base ai dati relativi all'anno 2012. In realtà il criterio dell'articolo 2, punto 1 del suddetto regio decreto non dà alcuna certezza se non quella di escludere le compagnie aeree che non soddisfano il dispositivo. La motivazione delle autorità belghe sulla certezza del diritto è pertanto priva di fondamento.
- (190) Secondo Brussels Airlines, che su questo punto concorda con le autorità belghe, l'utilizzo del 2012 come anno di riferimento si spiega col fatto che nel momento in cui il Consiglio dei ministri ha deciso di adottare la misura quello era l'ultimo anno per il quale erano disponibili i dati. Secondo Brussels Airlines, la scelta di un punto di riferimento è in qualche misura sempre arbitraria, ma nello scegliere il 2012 come anno di riferimento il Belgio non avrebbe ecceduto il margine di discrezionalità di cui gode. Tuttavia queste motivazioni si basano implicitamente sul presupposto che era necessario ridurre a priori il numero dei beneficiari tra tutti gli utenti dell'aeroporto di Bruxelles-National in base ai dati relativi a un determinato anno di riferimento passato. Per i motivi invocati in precedenza, la Commissione ritiene che questo presupposto non sia corretto, tanto da rendere priva di fondamento la motivazione adottata da Brussels Airlines.
- (191) Secondo il Belgio, la misura permette di effettuare una nuova determinazione delle compagnie aeree beneficiarie in base al numero di passeggeri trasportati nel 2015 per il periodo finanziario 2016, 2017 e 2018, il che consentirà eventualmente di far beneficiare della misura altre compagnie aeree oppure di escludere uno o più degli attuali beneficiari. Il Belgio ritiene pertanto che il meccanismo sia incentivante nella misura in cui è tale da garantire ogni tre anni una redistribuzione dell'elenco dei beneficiari <sup>(46)</sup>. La Commissione osserva a tale proposito che la misura è istituita soltanto per gli anni 2013, 2014 e 2015 e che la sua proroga nel tempo è quindi solo ipotetica.
- (192) Alla luce di quanto precede, la restrizione del numero di beneficiari in base a dati di traffico dell'anno 2012 non è giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema in cui s'inserisce la misura in questione.

#### Conclusione


- (193) La misura conferisce un vantaggio a tre utenti specifici dell'aeroporto di Bruxelles-National rispetto agli altri utenti; questo vantaggio non è inoltre giustificato dalla natura e dalla struttura del sistema nel quale s'inserisce la misura in questione. Tale conclusione conferma la selettività della misura.
- (194) Da quanto precede emerge inoltre che tutti gli altri utenti dell'aeroporto di Bruxelles-National sono esclusi dal dispositivo e che non ricevono quindi alcuna sovvenzione, ma che tale esclusione non è giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema nel quale rientra la misura in questione. Di conseguenza è la totalità della sovvenzione ricevuta dai beneficiari del dispositivo a costituire un vantaggio economico selettivo.

#### 7.1.5. Incidenza sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza

- (195) Gli aiuti pubblici alle imprese costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE solo qualora «favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza» e «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri».
- (196) Quando un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti nel mercato interno, quest'ultimo è da considerarsi influenzato dall'aiuto. Secondo la giurisprudenza <sup>(47)</sup>, affinché una misura falsi o minacci di falsare la concorrenza è sufficiente che il destinatario dell'aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza.

<sup>(46)</sup> Risposta del 14 marzo 2015 alla richiesta di informazioni del 10 febbraio 2015.

<sup>(47)</sup> Sentenza del Tribunale del 30 aprile 1998, *Het Vlaamse Gewest/Commissione*, T-214/95, ECLI:EU:T:1998:77, punti 46 e 49-53.



- (197) Per quanto riguarda l'incidenza sugli scambi, non è necessario dimostrare una reale incidenza di tale aiuto sugli scambi tra Stati membri, ma basta esaminare se l'aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi <sup>(48)</sup>. In particolare, gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno sancito che quando l'aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi intra-UE, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall'aiuto <sup>(49)</sup>.
- (198) La misura in questione consente alle compagnie aeree beneficiarie di praticare una politica tariffaria più aggressiva, nonché di mantenere o di aumentare artificiosamente l'offerta di servizi forniti rispetto a condizioni normali di mercato e quindi di falsare la concorrenza con le altre compagnie che non beneficiano della misura. La misura è pertanto tale da rafforzare la posizione delle imprese beneficiarie rispetto ad altre compagnie aeree operanti nel mercato del trasporto aereo passeggeri all'interno dell'Unione. Orbene, questo mercato è stato totalmente liberalizzato e aperto a tutte le compagnie aeree dell'Unione sotto l'effetto della legislazione UE.
- (199) Ne consegue che, falsando la concorrenza tra compagnie aeree operanti nel mercato interno, questa misura rischia di falsare anche gli scambi tra Stati membri.

#### 7.1.6. Conclusioni sull'esistenza di un aiuto a favore delle compagnie aeree

- (200) La misura in esame costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE a favore delle compagnie aeree che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 2, punto 1 del regio decreto del 7 gennaio 2014.

### 7.2. Legittimità dell'aiuto

- (201) In applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, «Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. [...] Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».
- (202) Nel caso di specie, la misura in questione è già stata attuata, dal momento che il regio decreto del 7 gennaio 2014 è entrato in vigore senza che la misura sia stata notificata alla Commissione. La sospensione futura del suddetto regio decreto non influisce sull'illegittimità dell'aiuto.
- (203) La Commissione non ha individuato alcuna base giuridica che esenti il Belgio dall'obbligo di notifica dell'aiuto in questione. La sovvenzione concessa non è infatti coperta né dal regolamento (CE) n. 800/2008, né dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione <sup>(50)</sup>, il cui articolo 58, paragrafo 1, stabilisce che «il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9». La sovvenzione in questione è inoltre esclusa dal campo di applicazione della decisione 2012/21/UE della Commissione <sup>(51)</sup>, per il semplice fatto che il livello di traffico dell'aeroporto di Bruxelles-National supera la soglia dei 200 000 passeggeri annui stabilita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della suddetta decisione.
- (204) La misura in esame costituisce pertanto un aiuto illegale.

### 7.3. Compatibilità dell'aiuto


- (205) Poiché il sussidio in questione costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, è opportuno esaminarne la compatibilità con il mercato interno. Ritenendo che la misura non costituisce un aiuto di Stato, il Belgio non ha evocato nessuna base giuridica né alcun ragionamento in base ai quali la misura potrebbe essere dichiarata compatibile con il mercato interno se la misura fosse qualificata aiuto di Stato.

<sup>(48)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio 2015, *Eventech/Parking Adjudicator*, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, punto 65; sentenza della Corte di giustizia dell'8 maggio 2013, *Libert* e altri, cause riunite C-197/11 e C-203/11, ECLI:EU:C:2013:288, punto 76.

<sup>(49)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio 2015, *Eventech/Parking Adjudicator*, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, punto 66; sentenza della Corte di giustizia dell'8 maggio 2013, *Libert* e altri, cause riunite C-197/11 e C-203/11, ECLI:EU:C:2013:288, punto 77; sentenza del Tribunale del 4 aprile 2001, *Friuli Venezia Giulia*, T-288/97, ECLI:EU:T:2001:115, punto 41.


<sup>(50)</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GUL 187 del 26.6.2014, pag. 1).

<sup>(51)</sup> Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).



- (206) Dal canto suo, se la Commissione dovesse concludere che esiste un aiuto di Stato, quest'aiuto dovrebbe comunque, secondo Brussels Airlines, essere dichiarato compatibile almeno fino al 4 aprile 2014, data dell'entrata in vigore dei nuovi orientamenti sull'aviazione. A tale proposito Brussels Airlines fa riferimento alla decisione Charleroi in cui la Commissione ha considerato diverse misure di aiuto concesse dalla regione Vallonia compatibili con il mercato interno fino al 4 aprile 2014.
- (207) Tuttavia, le misure esaminate nella decisione Charleroi alla quale Brussels Airlines fa riferimento erano misure di aiuto a favore del gestore dell'aeroporto di Charleroi, dichiarate parzialmente compatibili con il mercato interno ai sensi della sezione 5.1.2 degli orientamenti sull'aviazione relativa agli aiuti al funzionamento a favore di aeroporti. Dal momento che la misura esaminata è un aiuto a favore di compagnie aeree e non di gestori aeroportuali, l'argomentazione di Brussels Airlines perde di rilevanza.
- (208) Benché il Belgio non abbia invocato motivazioni per giustificare la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, la Commissione ha comunque esaminato l'eventuale compatibilità dell'aiuto alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE che prevede che possano considerarsi compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».
- (209) L'aiuto non può infatti essere dichiarato compatibile secondo nessun'altra base giuridica. In particolare, la misura non può essere considerata una compensazione concessa alle compagnie aeree per la fornitura di un servizio di interesse economico generale. La misura non può quindi essere dichiarata compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE.
- (210) Gli orientamenti sull'aviazione forniscono un quadro generale di valutazione della compatibilità degli aiuti forniti alle compagnie aeree a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.
- (211) Ad eccezione degli aiuti di carattere sociale destinati al consumatore finale per un determinato collegamento, e di cui non fa evidentemente parte la misura in questione, gli aiuti all'avviamento sono gli unici aiuti alle compagnie aeree che possono essere autorizzati sulla base degli orientamenti sull'aviazione.
- (212) In virtù del punto 174 degli orientamenti sull'aviazione, la Commissione applicherà agli aiuti all'avviamento alle compagnie aeree illegalmente concessi le norme in vigore all'epoca in cui l'aiuto è stato concesso. Il regio decreto è stato adottato il 7 gennaio 2014 e quindi prima del 4 aprile 2014. All'epoca gli aiuti all'avviamento a favore delle compagnie aeree erano disciplinati dagli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali<sup>(52)</sup> (di seguito gli «orientamenti del 2005»).
- (213) Secondo il punto 79, lettera c), degli orientamenti del 2005, gli aiuti all'avviamento riguardano esclusivamente l'attivazione di nuove rotte o di nuove frequenze, che si traducono in un incremento del volume netto di passeggeri. La misura in questione non soddisfa tale condizione, dal momento che i passeggeri che danno diritto al rimborso previsto dall'articolo 2, punto 1 del regio decreto del 7 gennaio 2014 non sono necessariamente passeggeri che si servono di nuove rotte o di rotte oggetto di nuove frequenze che comportano un incremento del numero di passeggeri.
- (214) Inoltre mentre il punto 15 degli orientamenti del 2005 distingue quattro categorie di aeroporti (A, B, C e D), il punto 79, lettera b), dei suddetti orientamenti esige che gli aiuti all'avviamento siano versati per rotte che collegano un aeroporto regionale delle categorie C e D con un altro aeroporto dell'Unione; gli aiuti per rotte tra aeroporti nazionali (categoria B) sono infatti possibili solo in via eccezionale. Il punto 79, lettera b) non prevede che possano essere concessi aiuti all'avviamento per rotte tra un aeroporto di categoria A, da un lato, e un aeroporto di categoria A o B o un aeroporto situato al di fuori dell'Unione, dall'altro. Orbene, l'aeroporto di Bruxelles-National conta annualmente oltre 10 milioni di passeggeri e appartiene pertanto alla categoria A. Dal momento che la misura non prevede alcuna condizione sull'aeroporto di destinazione delle rotte dei passeggeri che danno diritto a un rimborso dei diritti di sicurezza in applicazione dell'articolo 2, punto 1 del regio decreto del 7 gennaio 2014, la condizione di cui al punto 79, lettera b) dei suddetti orientamenti non è soddisfatta.
- (215) L'aiuto non soddisfa quindi i criteri di compatibilità previsti dagli orientamenti del 2005 per gli aiuti all'avviamento.
- (216) Alla luce di quanto precede, l'aiuto è incompatibile con il mercato interno.

<sup>(52)</sup> GU C 312 del 9.12.2005, pag. 1.



## 8. RECUPERO

- (217) Conformemente alle disposizioni del TFUE e alla giurisprudenza costante della Corte, la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto col mercato interno, è competente a decidere che lo Stato membro interessato deve abolire o modificare tale aiuto. La Corte ha inoltre confermato in più occasioni che l'obbligo imposto a uno Stato membro di abolire un aiuto considerato dalla Commissione incompatibile con il mercato interno mira a ripristinare lo status quo ante.
- (218) In tale contesto la Corte ha ritenuto che questo obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuto illegale. Con la restituzione dell'aiuto, il beneficiario è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e viene ripristinata la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto.
- (219) Sulla scia di questa giurisprudenza, l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 prevede che «[n]el caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario [...]».
- (220) Pertanto, dal momento che le misure in questione sono state attuate in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e che sono incompatibili con il mercato interno, esse devono essere recuperate per ripristinare la situazione esistente sul mercato prima della loro concessione. Il recupero deve coprire il periodo da quando il vantaggio è stato concesso ai beneficiari, ovvero da quando l'aiuto è divenuto disponibile per i beneficiari, fino alla data dell'effettivo recupero. Le somme da recuperare devono pertanto maturare interessi fino al momento del loro effettivo recupero.
- (221) Con lettera del 20 marzo 2017 il Belgio ha informato la Commissione di aver ritirato il regio decreto del 7 gennaio 2014 con regio decreto del 15 marzo 2017. Il Belgio ha pertanto soppresso la misura di aiuto che non produrrà più effetti in futuro.
- (222) Inoltre, con lettera del 16 maggio 2017 il Belgio ha fornito tutti gli elementi necessari comprovanti che le compagnie aeree Brussels Airlines, TUI Airlines Belgium e Thomas Cook Airlines Belgium avevano rimborsato, in applicazione del regio decreto del 15 marzo 2017, gli importi di aiuto ricevuti e gli interessi calcolati a partire dal 22 settembre 2014 secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione<sup>(3)</sup> che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, pari rispettivamente a 16 779 819 EUR di aiuto e 543 546,30 EUR di interessi, a 2 143 621 EUR di aiuto e 69 438,01 EUR di interessi e a 76 560 EUR e 2 480 EUR di interessi.
- (223) Alla luce dei suddetti elementi e tenuto conto del rimborso degli importi di aiuto ricevuti e dei relativi interessi, la Commissione considera che i beneficiari sono privati del vantaggio di cui avevano fruito sul mercato rispetto ai loro concorrenti e che è stata ristabilita la situazione concorrenziale esistente prima della corresponsione degli aiuti.
- (224) In virtù di quanto precede non occorre imporre al Belgio di procedere alla soppressione della misura e al recupero degli aiuti incompatibili presso i beneficiari in quanto le autorità belghe vi hanno provveduto autonomamente.

## 9. CONCLUSIONE


- (225) La Commissione osserva che il Belgio ha dato illegalmente esecuzione a un aiuto di Stato a favore delle compagnie aeree conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, punto 1 del regio decreto del 7 gennaio 2014, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. In assenza di un motivo di compatibilità, si conclude che il regime è incompatibile con il mercato interno.
- (226) È stata tuttavia ristabilita la situazione esistente prima della concessione di questi aiuti di Stato illegali e incompatibili, dal momento che il Belgio ha ritirato il regio decreto del 7 gennaio 2014 e che ha provveduto al recupero degli aiuti e dei relativi interessi. Non è quindi necessario ordinare la soppressione della misura e il recupero degli aiuti in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

1. Il sussidio concesso dal regio decreto del 7 gennaio 2014 a favore di alcune compagnie aeree costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).



2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 al quale il Regno del Belgio ha dato illegalmente esecuzione, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è incompatibile con il mercato interno.


*Articolo 2*

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2017

*Per la Commissione*  
Margrethe VESTAGER  
*Membro della Commissione*

18CE2244



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1538 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2018

**relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz**

[notificata con il numero C(2018) 6535]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafi 3 e 4,


considerando quanto segue:

- (1) Le apparecchiature a corto raggio (*Short Range Devices* - SRD) sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portatili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati al di là delle frontiere. La diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio può impedirne la libera circolazione, aumentarne i costi di produzione e provocare rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radioelettrici in caso di uso non autorizzato. La decisione 2006/771/CE <sup>(2)</sup> della Commissione armonizza le condizioni tecniche per l'uso dello spettro radio per un'ampia gamma di apparecchiature a corto raggio.
- (2) La decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> impone agli Stati membri di promuovere, in cooperazione con la Commissione e ove opportuno, l'uso collettivo e l'uso condiviso dello spettro radio al fine di aumentare l'efficienza e la flessibilità e di cercare di assicurare la disponibilità di spettro per l'«Internet delle cose» (IoT), compresa l'identificazione a radiofrequenza (RFID). Le condizioni tecniche per l'utilizzo della gamma di frequenze 863-870 MHz per l'Internet delle cose, compresa la RFID, sono oggetto della decisione 2006/771/CE, che fissa le condizioni tecniche armonizzate generali per l'utilizzo di un'ampia gamma di apparecchiature a corto raggio le quali, di conseguenza, sono soggette soltanto a un'autorizzazione generale ai sensi della legislazione nazionale. La condivisione delle bande 874-876 MHz e 915-921 MHz si discosta però da tale approccio allo spettro radio per le apparecchiature a corto raggio e richiede pertanto un regime normativo specifico.
- (3) Sulla base del mandato permanente conferito nel luglio 2006 alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, per aggiornare l'allegato della decisione 2006/771/CE al progresso tecnologico e all'evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio la Commissione ha espressamente chiesto alla CEPT nel luglio 2014, nella sua lettera di orientamento per il corrispondente sesto ciclo di aggiornamento (RSCOM 13-78rev2), di esaminare la possibilità di introdurre apparecchiature a corto raggio nelle bande 870-876 MHz e 915-921 MHz consentendo una certa flessibilità alle amministrazioni nazionali e tutelando l'utilizzo attuale dello spettro per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa (aeromobili e veicoli terrestri senza equipaggio, comando a distanza e telemetria, relais radio tattici, sistemi di comunicazione tattici, collegamenti di dati ecc.) e per le ferrovie.
- (4) In risposta, il 6 marzo 2017 la CEPT ha presentato un addendum (RSCOM17-07) alla sua relazione 59 del 17 luglio 2016 contenente conclusioni sulla possibilità di un uso armonizzato dal punto di vista tecnico delle bande 870-876 MHz e 915-921 MHz al fine di permettere l'introduzione di soluzioni RFID tecnicamente avanzate e di nuove apparecchiature a corto raggio che consentano nuovi tipi di applicazioni da macchina a macchina e IoT. Tali applicazioni da macchina a macchina e IoT si basano su apparecchiature a corto raggio interconnesse comandate da punti di accesso alla rete che, quali punti di accesso fissi di una rete di dati, fungono in tale rete da punto di collegamento per le altre apparecchiature a corto raggio alle piattaforme di servizi situate al di fuori della rete, trasferendo i dati raccolti presso i nodi terminali da esse comandati. Tali possibilità di armonizzazione tengono anche conto delle nuove opportunità nella banda 863-868 MHz, già armonizzata per le apparecchiature a corto raggio.

<sup>(1)</sup> GUL 108 del 24.4.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione 2006/771/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GUL 312 dell'11.11.2006, pag. 66).

<sup>(3)</sup> Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GUL 81 del 21.3.2012, pag. 7).




- (5) Dispositivi RFID che utilizzano lo spettro radio nella gamma inferiore a 900 MHz sono disponibili quasi ovunque nel mondo. Garantire la loro piena disponibilità anche nell'Unione permetterebbe nuove possibilità di utilizzo, con ripercussioni positive per le imprese dell'Unione. Una siffatta armonizzazione mondiale potrebbe inoltre apportare benefici anche per quanto riguarda le apparecchiature a corto raggio interconnesse che consentono un'ampia gamma di applicazioni IoT, anche a basso costo, e potrebbe rendere possibili funzioni come la tracciabilità globale dei beni, o essere di aiuto agli sviluppatori innovativi di dispositivi domotici intelligenti nell'UE per migliorare la penetrazione nel rispettivo mercato. Queste nuove apparecchiature rappresentano pertanto un settore importante e in rapida crescita, con un elevato potenziale di innovazione. L'Unione dovrebbe trarre vantaggio dalla disponibilità quasi globale di tali apparecchiature e delle relative applicazioni e dalle notevoli economie di scala, con i risparmi che ne derivano, garantendo l'armonizzazione delle condizioni tecniche di utilizzo dello spettro radio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz in tutti gli Stati membri.
- (6) Armonizzando le condizioni tecniche di utilizzo si instaura un ambiente prevedibile per l'uso condiviso delle frequenze, in quanto nell'ambito di una banda di frequenze destinata a una determinata categoria di apparecchiature a corto raggio vengono stabiliti, sulla base di specifici studi di compatibilità, i limiti di potenza di trasmissione, intensità del campo o densità di potenza, oltre ad alcuni parametri e restrizioni ulteriori. Tali condizioni dovrebbero essere in grado di prevenire le interferenze dannose, di promuovere un impiego affidabile ed efficiente delle bande di frequenza e di consentire la flessibilità necessaria per un'ampia gamma di applicazioni. Esse dovrebbero quindi rendere possibile il funzionamento non esclusivo e condiviso della maggior parte delle apparecchiature a corto raggio nella maggior parte degli Stati membri sulla base di un regime di autorizzazione generale ai sensi del diritto nazionale, analogamente a quanto avviene per le apparecchiature a corto raggio armonizzate dalla decisione 2006/771/CE. Ciò non pregiudica l'articolo 5 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> né l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, ed è in linea con l'articolo 7 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> per quanto riguarda la possibilità di imporre, per determinate ragioni, prescrizioni ulteriori per l'uso condiviso e non esclusivo di tali bande, qualora le condizioni tecniche armonizzate o le condizioni di autorizzazione generale non siano sufficienti ad assicurare un'adeguata qualità del servizio.
- (7) Le bande 873-876 MHz e 918-921 MHz non sono armonizzate per l'uso del GSM-R dal diritto dell'Unione o da una decisione del Comitato europeo per le comunicazioni, ma possono essere utilizzate a tale scopo su base nazionale previa decisione nazionale in linea con il Regolamento delle Radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). Pertanto, se le condizioni tecniche armonizzate nel quadro di autorizzazioni generali non sono sufficienti a tutelare un tale uso delle bande 873-876 MHz e 918-921 MHz per una estensione nazionale del GSM per le ferrovie (E-GSM-R), gli Stati membri interessati dovrebbero poter subordinare l'uso di apparecchiature a corto raggio a singole autorizzazioni non esclusive o a specifiche prescrizioni di installazione o di funzionamento, o a restrizioni geografiche, o a particolari tecniche di attenuazione delle interferenze, che non influiscano sulle condizioni tecniche armonizzate per l'accesso allo spettro radio nelle bande di frequenza delle apparecchiature a corto raggio. Restrizioni di tale genere, qualora necessarie in un determinato Stato membro, potrebbero in particolare fare sì che abbia luogo un coordinamento che consenta la ripartizione geografica tra E-GSM-R, da un lato, e i dispositivi RFID e le apparecchiature a corto raggio interconnesse, dall'altro.
- (8) Inoltre, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione n. 676/2002/CE, giacché conservano il diritto di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di tutelare l'utilizzo attuale e futuro di tali bande e delle bande adiacenti a fini militari, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, perseguendo al contempo l'obiettivo di rendere disponibile un insieme minimo di bande centrali primarie armonizzate per le apparecchiature a corto raggio interconnesse secondo le condizioni tecniche definite nella presente decisione.
- (9) Nel 2012, il comparto ferroviario europeo ha avviato il progetto del futuro sistema di comunicazione mobile per le ferrovie (*Future Rail Mobile Communications System - FRMCS*) per prepararsi all'avvento del successore del GSM-R. Dato che questo progetto non si trovava ad uno stadio sufficientemente avanzato al momento della preparazione dell'addendum (RSCOM17-07) alla relazione 59 della CEPT, l'addendum non ne tiene conto. Ne è stato preso atto in occasione della 59ª riunione del Comitato per lo spettro radio, tenutasi il 15-16 marzo 2017, nella quale la Commissione è stata invitata ad adoperarsi per una soluzione che tenga conto delle possibili esigenze future del FRMCS. A tale scopo, il 19 giugno 2017 la Commissione ha organizzato un seminario con le parti interessate incentrato sull'utilizzo efficiente dello spettro radio nelle bande di frequenza 870-876 MHz e 915-921 MHz per l'Internet delle cose (IoT) e le ferrovie.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).



- (10) Nel corso di tale seminario le parti interessate presenti (ferrovie, RFID e comunità IoT) hanno chiesto con forza di armonizzare per il futuro l'utilizzo delle bande 870-876 MHz e 915-921 MHz. Alla luce degli ulteriori contributi delle parti interessate e della CEPT (RSCOM18-14) a seguito del seminario e tenuto conto del parere del Comitato per lo spettro radio, le sottobande 874,4-876 MHz e 919,4-921 MHz dovrebbero essere riservate in futuro all'uso in campo ferroviario. Dovrebbe inoltre essere resa disponibile per RFID e IoT una porzione appropriata dello spettro, perché possano apportare i loro benefici principali e perché si abbia un approccio armonizzato in tutta l'Unione. Per questo motivo è necessario discostarsi dall'addendum alla relazione 59 della CEPT. Questo scostamento, tuttavia, se da un lato permette di adeguare la posizione e le dimensioni delle bande di frequenza, dall'altro rimane entro i limiti delle condizioni tecniche proposte dalla CEPT.
- (11) La proposta di riservare le bande 874,4-876 MHz e 919,4-921 MHz al FRMCS deve essere studiata più a fondo. La questione può rendere necessario un futuro riesame della presente decisione per quanto riguarda queste bande.
- (12) Sebbene la presente decisione consenta una maggiore flessibilità di attuazione rispetto alla decisione 2006/771/CE e la tutela dell'utilizzo attuale delle bande per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa e per le ferrovie possa portare a restrizioni o anche rendere indisponibile, parzialmente o del tutto, lo spettro radio in alcuni Stati membri, è opportuno evitare un'ulteriore frammentazione nelle bande e consentire l'uso di servizi IoT, compresa la RFID, in un insieme minimo di bande centrali primarie armonizzate in tutta l'Unione.
- (13) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 e dell'articolo 10 della decisione n. 676/2002/CE e come previsto dalla decisione 2007/344/CE della Commissione <sup>(1)</sup> relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità, gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione in merito all'attuazione della presente decisione.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1


Con la presente decisione vengono armonizzate le bande di frequenza e le relative condizioni tecniche per la disponibilità e l'utilizzo efficiente dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio nelle bande 874-876 MHz e 915-921 MHz.

#### Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1. «apparecchiature a corto raggio»: radiotrasmettitori che trasmettono comunicazioni unidirezionali o bidirezionali a brevi distanze e a bassa potenza;
2. «apparecchiatura a corto raggio interconnessa»: dispositivo a corto raggio connesso a una rete di dati, in grado di coprire anche zone estese; le apparecchiature a corto raggio interconnesse sono comandate dai punti di accesso alla rete;
3. «punto di accesso alla rete»: un'apparecchiatura a corto raggio terrestre fissa, connessa a una rete di dati, che funge da punto di connessione per le altre apparecchiature a corto raggio della rete alle piattaforme di servizi situate al di fuori della rete;
4. «rete di dati»: varie apparecchiature a corto raggio interconnesse, fra cui il punto di accesso alla rete, che costituiscono i componenti della rete, oltre alle connessioni senza fili esistenti tra tali apparecchiature;
5. «senza interferenza e senza protezione»: non può essere causata nessuna interferenza pregiudizievole a qualsivoglia servizio di radiocomunicazione, né può essere chiesta la protezione di queste apparecchiature da interferenze pregiudizievoli derivanti da servizi di radiocomunicazione nella stessa fascia;
6. «categoria di apparecchiature a corto raggio»: gruppo di apparecchiature a corto raggio, anche interconnesse, che usano lo spettro radio con meccanismi di accesso ad esso simili o sulla base di contesti d'uso comuni/condivisi.

<sup>(1)</sup> Decisione 2007/344/CE della Commissione, del 16 maggio 2007, relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità (GUL 129 del 17.5.2007, pag. 67).



*Articolo 3*

1. Gli Stati membri designano e mettono a disposizione, in maniera non esclusiva, senza interferenze e senza protezione, le bande di frequenza per i tipi di apparecchiature a corto raggio, anche interconnesse, soggette alle condizioni tecniche armonizzate nei termini stabiliti nell'allegato.
2. Gli Stati membri possono prendere opportuni provvedimenti per tutelare l'uso cui hanno destinato le bande 874-876 MHz e 915-921 MHz dello spettro radio nella misura necessaria e laddove non si possano individuare soluzioni alternative per tale tutela attraverso il coordinamento delle varie tipologie d'uso in tali bande. In questa ottica possono quindi essere imposte prescrizioni aggiuntive di natura tecnica, geografica o operativa per l'uso della banda, nel rispetto delle condizioni tecniche armonizzate per l'accesso allo spettro radio di cui all'allegato.
3. Gli Stati membri possono permettere l'utilizzo delle bande di frequenza indicate nell'allegato a condizioni meno restrittive o per le apparecchiature a corto raggio che non rientrano nella categoria armonizzata. Ciò purché non sia impedita o ridotta la possibilità, per le apparecchiature a corto raggio della categoria armonizzata, di fare affidamento su un insieme adeguato di condizioni tecniche armonizzate, che consenta l'uso condiviso di una porzione specifica dello spettro radio in modo non esclusivo e per finalità diverse da parte di apparecchiature a corto raggio della stessa categoria.
4. Gli Stati membri non destinano ad ulteriori usi le sottobande 874,4-876 MHz e 919,4-921 MHz fino a che non saranno adottate le condizioni armonizzate per il loro utilizzo a norma della decisione n. 676/2002/CE.

*Articolo 4*


Gli Stati membri controllano l'uso delle bande 874-876 MHz e 915-921 MHz, compreso il possibile impiego delle sottobande 874,4-876 MHz e 919,4-921 MHz per il futuro sistema di comunicazione mobile per le ferrovie (FRMCS), e ne riferiscono alla Commissione, su richiesta o di propria iniziativa, in modo da permettere revisioni periodiche e tempestive della decisione.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2018

*Per la Commissione*  
Mariya GABRIEL  
*Membro della Commissione*





Ban- da n.	Banda di frequenza	Categoria di apparecchiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
2	917,4-919,4 MHz <sup>(6)</sup>	Dispositivi di trasmissione a banda larga <sup>(7)</sup>	25 mW e.r.p.	Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse siano descritte tecniche pertinenti i cui riferimenti siano stati pubblicati nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> a norma della direttiva 2014/53/UE, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali tecniche Larghezza di banda: ≤ 1 MHz Ciclo di funzionamento: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete <sup>(4)</sup> Ciclo di funzionamento: ≤ 2,8 % negli altri casi	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le apparecchiature a corto raggio a banda larga connesse a reti di dati Tutte le apparecchiature connesse alla rete di dati devono essere comandate dai punti di accesso alla rete <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>	1° febbraio 2019
3	916,1-918,9 MHz <sup>(10)</sup>	Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) <sup>(7)</sup>	Le trasmissioni dell'interrogatore a 4 W e.r.p. sono consentite solo nelle frequenze centrali di 916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 MHz	Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse siano descritte tecniche pertinenti i cui riferimenti siano stati pubblicati nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> a norma della direttiva 2014/53/UE, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali tecniche Larghezza di banda: ≤ 400 kHz	<sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup>	1° febbraio 2019
4	917,3-918,9 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche <sup>(1)</sup>	500 mW e.r.p. Le trasmissioni sono consentite unicamente nelle bande di frequenza 917,3-917,7 MHz, 918,5-918,9 MHz È richiesta la regolazione adattativa della potenza, oppure altre tecniche di attenuazione che consentano di ottenere almeno un livello equivalente di compatibilità dello spettro	Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse siano descritte tecniche pertinenti i cui riferimenti siano stati pubblicati nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> a norma della direttiva 2014/53/UE, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali tecniche Larghezza di banda: ≤ 200 kHz Ciclo di funzionamento: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete <sup>(4)</sup> Ciclo di funzionamento: ≤ 2,5 % negli altri casi	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le reti di dati Tutte le apparecchiature connesse alla rete di dati devono essere comandate dai punti di accesso alla rete <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup>	1° febbraio 2019



Ban- da n.	Banda di frequenza	Categoria di apparec- chiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissio- ne/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
5	917,4-919,4 MHz <sup>(1)</sup>	Apparecchiature a corto raggio non specifiche <sup>(1)</sup>	25 mW e.r.p.	Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse siano descritte tecniche pertinenti i cui riferi- menti siano stati pubblicati nella <i>Gazzetta uff- ciale dell'Unione europea</i> a norma della direttiva 2014/53/UE, devono essere garantite presta- zioni almeno equivalenti a tali tecniche Larghezza di banda: ≤ 600 kHz Ciclo di funzionamento: ≤ 1 %	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusiva- mente per le apparecchiature a corto raggio con- nesse a reti di dati Tutte le apparecchiature connesse alla rete di dati devono essere comandate dai punti di accesso alla rete <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>	1° febbraio 2019

<sup>(1)</sup> Della categoria delle apparecchiature a corto raggio non specifiche fanno parte tutti i tipi di apparecchiature radio che, a prescindere dall'applicazione o dalla finalità, soddisfano le condizioni tecniche stabilite per la determinata banda di frequenza. Tra gli usi tipici rientrano le apparecchiature di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, gli strumenti per la trasmissione di dati in generale e altre applicazioni.

<sup>(2)</sup> La categoria dei dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) comprende i sistemi di comunicazione radio basati su tag/interrogatori, dotati di dispositivi radio (tag), installati su articoli animati o inanimati, e di unità trasmettenti/riceventi (interrogatori) che attivano i tag e ricevono i dati. Generalmente sono utilizzati per la tracciabilità e l'identificazione di articoli, come i sistemi elettronici antitaccheggio, e per la raccolta e la trasmissione dei dati relativi agli articoli su cui sono fissati i tag, che possono essere privi di batteria, assistiti da batteria o alimentati a batteria. Le risposte di un tag sono convalidate dal relativo interrogatore e trasmesse al sistema ospitante (*host system*).

<sup>(3)</sup> Della categoria dei dispositivi di trasmissione di dati a banda larga fanno parte i dispositivi radio che utilizzano tecniche di modulazione a banda larga per accedere allo spettro radio. Tra gli usi tipici rientrano i sistemi di accesso senza fili come le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) o le apparecchiature a corto raggio a banda larga connesse a reti di dati.

<sup>(4)</sup> Un punto di accesso alla rete in una rete di dati è un'apparecchiatura a corto raggio terrestre fissa che funge da punto di connessione per le altre apparecchiature a corto raggio della rete alle piattaforme di servizi situate al di fuori della rete. Con il termine «rete di dati» si fa riferimento a varie apparecchiature a corto raggio, fra cui il punto di accesso alla rete, che costituiscono i componenti della rete, oltre alle connessioni senza fili esistenti tra tali apparecchiature.

<sup>(5)</sup> A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, le bande di frequenza devono essere designate e messe a disposizione in maniera non esclusiva e condivisa. Le condizioni tecniche armonizzate dovrebbero rendere possibile il funzionamento della maggior parte delle apparecchiature a corto raggio, nella maggior parte degli Stati membri, sulla base di un regime di autorizzazione generale ai sensi della legislazione nazionale. Fatti salvi l'articolo 5 della direttiva 2002/20/CE, l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2002/21/CE, l'articolo 7 della direttiva 2014/53/UE e l'articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri hanno facoltà di limitare l'uso di questa voce in modo da riservare in via esclusiva l'installazione e l'esercizio agli utenti professionali e possono in determinati casi prendere in considerazione il ricorso ad autorizzazioni singole, ad esempio per gestire la ripartizione geografica e/o l'applicazione di tecniche di attenuazione che proteggono i servizi di radiocomunicazione.


<sup>(6)</sup> Negli Stati membri in cui l'intera gamma di frequenze, o parti di essa, sia utilizzata per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa e non sia possibile un coordinamento, gli Stati membri possono decidere di non attuare tale voce, o di non attuare una parte, in conformità all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione n. 676/2002/CE e all'articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione.

<sup>(7)</sup> Anche norme nazionali come quelle per il coordinamento locale possono risultare necessarie per evitare interferenze ai servizi di radiocomunicazione operanti nelle bande adiacenti, causate ad esempio da intermodulazione o bloccaggi.

<sup>(8)</sup> Questa gamma di frequenze 874-874,4 MHz corrisponde alla banda centrale minima armonizzata.

<sup>(9)</sup> Questa gamma di frequenze 917,4-919,4 MHz corrisponde alla banda centrale minima armonizzata.

<sup>(10)</sup> I tag RFID rispondono a un livello di potenza molto basso (-10 dBm e.r.p.) in una banda di frequenze prossima ai canali degli interrogatori RFID e devono essere conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE.



---

# RETTIFICHE

---

**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/317 della Commissione, del 2 marzo 2018, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) in talune acque territoriali dell'Italia**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 62 del 5 marzo 2018)

Pagina 2, considerando 18, seconda frase:

*anziché:* «Inoltre, secondo il capitolo 6.1.2, del piano di gestione italiano, la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) è limitata a una campagna di pesca, dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno.»

*leggasi:* «Inoltre, secondo il capitolo 6.1.2 del piano di gestione italiano, la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) è limitata a una campagna di pesca, dal 1° novembre al 31 maggio di ogni anno.»

---

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 35 del 7 maggio 2018)

**18CE2246**

---

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*


DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2018-GUE-097) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 1 2 1 3 \*

€ 12,00

